SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 dicembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute - ELENCO IX.

06A09873

MINISTERO DELLA SALUTE

Etichette di prodotti fitosanitari riclassificati ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, con decreti dirigenziali del Ministero della salute - ELENCO X.

06A09874

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. **289.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per le politiche europee e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Testo 9 ottobre 2006

*Modificazioni all'articolo 1-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.*

1. All'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

«*1.* Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'articolo 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.»;

b) l'ultimo periodo del comma 14 è soppresso;

c) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-*bis*. Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.»;

d) nel comma 16 le parole: «nel rispetto dei principi della legislazione statale e degli obblighi comunitari.» sono sostituite dalla seguenti: «nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.»;

e) i commi 3, 5, e da 6 a 12 sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1999, n. 289.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1972, n. 301) è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1977, n. 146), come modificato dal presente decreto:

*«Art. 1-*bis. *— 1. Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall'art. 01 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.*

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico.

3. *(Abrogato).*

4. Gli organi statali competenti consegnano alla Provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna Provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

5. - 12. *(Abrogati).*

13. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, al concessionario uscente spetta un'indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'art. 25 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

14. Salvo quanto disposto dal comma 15 le concessioni per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute, entro il 31 dicembre 1998 sono prorogate fino al 31 dicembre 2001 e i titolari di concessione interessati proseguono l'attività senza necessità di alcun atto amministrativo dandone comunicazione alla amministrazione concedente nonché alla provincia interessata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

15. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o società degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra ENEL e Province autonome in materia di subingresso nella titolarità di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'ENEL da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attività elettriche di cui all'art. 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'art. 18 del decreto di approvazione del presente articolo.

15-bis. Le concessioni diverse da quelle previste dai commi 14 e 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.

16. I proventi derivanti dall'utilizzo delle acque pubbliche, ivi compresi i canoni demaniali di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, spettano alla provincia competente per territorio. Le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, ivi compresi i canoni demaniali di concessione, sono disciplinati con legge provinciale *nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e degli obblighi comunitari.».*

06G0309

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2006.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2005, con il quale, in attuazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono state, da ultimo, rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, con contestuale ripartizione nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, per un totale complessivo di n. 1.035 unità;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, recante disposizioni urgenti per l'agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare gli andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, con il quale, tra l'altro, l'Ispettorato centrale repressione frodi è stato organizzato in struttura dipartimentale, articolata, al suo interno, in due uffici di livello dirigenziale generale, con conseguente incremento, in relazione al contingente di personale di tale qualifica individuato dal sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2005, di due posti di

livello dirigenziale generale il cui maggior onere, al fine del rispetto del principio di invarianza della spesa, è compensato mediante riduzione di dieci posti appartenenti alla posizione economica C3 dell'area funzionale C;

Visto, inoltre, il decreto ministeriale 19 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2005, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n. 231, ha provveduto ad una riorganizzazione delle strutture, centrali e periferiche, dell'Ispettorato centrale repressione frodi, resasi necessaria a seguito del nuovo ordinamento dipartimentale dello stesso;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, il Ministero delle politiche agricole e forestali assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con nota n. 67744 in data 2 maggio 2006, unitamente alla relazione tecnica allegata, come confermata con nota n. 69673 del 26 giugno 2006 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, al fine sia di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta e sia a provvedere ad una limitata ridistribuzione dei contingenti di personale nell'ambito delle posizioni economiche e dei profili professionali per adeguarli al nuovo assetto ordinamentale dell'amministrazione;

Considerato che l'art. 2, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge n. 182 del 2005 prevede che le variazioni e le distribuzioni dei contingenti di organico del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi, anche con riferimento alla peculiarità dell'attività istituzionale dell'Ispettorato stesso, possano essere determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, purché dalle predette modifiche non derivino oneri aggiuntivi per spese di personale rispetto a quelli relativi alla dotazione organica vigente;

Atteso che, per l'Ispettorato centrale repressione frodi, la dotazione organica vigente è costituita dai contingenti di personale individuati complessivamente nella tabella *A*, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005 come integrati e modificati dalla disposizione recata dal predetto art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 182 del 2005;

Considerato che la dotazione organica derivante dalla prospettata operazione di modifica, si attesta in complessive 1.027 unità, il cui costo, fermi restando gli oneri relativi alle qualifiche dirigenziali, è valutabile in euro 31.221.952,11, mentre il costo dello stesso personale, che, come sopra evidenziato, è definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2005 e dall'applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 182 del 2005, ammonta ad euro 31.222.747,79;

Considerato, pertanto, che la proposta di rideterminazione della dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi non comporta oneri aggiuntivi per spese di personale rispetto a quelli derivanti dalla dotazione organica vigente;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla determinazione della dotazione organica del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione del più volte richiamato art. 2, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182;

Preso atto del verbale del 20 aprile 2006 con il quale, sulla proposta di rideterminazione e relativa ripartizione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche, nonché ai profili professionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ripartite nelle strutture in cui si articola l'Amministrazione, sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 ottobre 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 43

TABELLA *A*

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Ispettorato centrale repressione frodi
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Amministrazione centrale - Roma	
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	3
Dirigente 2° fascia	9
Totale	12
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	3
Coordinatore amministrativo	4
Coordinatore chimico	5
Totale	12
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	23
Direttore amministrativo	22
Direttore chimico	9
Direttore tecnico di laboratorio	2
Totale	56
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	8
Collaboratore amministrativo	4
Collaboratore informatico	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	3
Totale	17
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	34
Assistente informatico	3
Assistente tecnico di laboratorio	11
Totale	48
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	2
Operatore amministrativo	11
Operatore tecnico di laboratorio	6
Totale	19
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	12
Addetto tecnico di laboratorio	1
Autista meccanico	2
Totale	15
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	4
Totale	4
Totale complessivo	183

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Torino	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	10
Totale	10
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	9
Direttore amministrativo	4
Totale	13
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	4
Collaboratore amministrativo	2
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	2
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	18
Totale	21
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	4
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	4
Totale	4
Totale complessivo	59

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Milano	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore amministrativo	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	14
Totale	14
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	6
Collaboratore amministrativo	2
Totale	8
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	3
Assistente tecnico agrario	21
Totale	24
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	2
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	54

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Conegliano Veneto	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	3
Coordinatore amministrativo	1
Totale	4
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	14
Direttore amministrativo	1
Totale	15
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	8
Collaboratore amministrativo	3
Totale	11
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	3
Assistente tecnico agrario	25
Totale	28
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	4
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	4
Totale	4
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	68

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Bologna	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	4
Coordinatore amministrativo	1
Totale	5
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	9
Direttore amministrativo	2
Totale	11
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	7
Collaboratore amministrativo	2
Totale	9
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	2
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	21
Totale	24
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	3
Totale	3
Totale complessivo	53

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Firenze	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	7
Totale	7
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	7
Direttore amministrativo	1
Totale	8
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	4
Collaboratore amministrativo	2
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	6
Assistente informatico	3
Assistente tecnico agrario	10
Totale	19
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	4
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	6
Totale	6
Totale complessivo	51

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Ancona	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	5
Coordinatore amministrativo	1
Totale	6
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	9
Direttore amministrativo	1
Totale	10
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	3
Collaboratore amministrativo	1
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	2
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	9
Totale	12
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	4
Totale	5
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	41

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Roma	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	4
Totale	4
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	14
Direttore amministrativo	3
Totale	17
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	4
Collaboratore amministrativo	1
Totale	5
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	8
Assistente informatico	3
Assistente tecnico agrario	15
Totale	26
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	2
Operatore amministrativo	3
Totale	5
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	4
Totale	4
Totale complessivo	62

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Napoli	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	18
Coordinatore amministrativo	3
Totale	21
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	13
Direttore amministrativo	2
Totale	15
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	4
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	8
Assistente informatico	4
Assistente tecnico agrario	6
Totale	18
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	2
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	5
Autista meccanico	1
Totale	6
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	69

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Bari	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	6
Coordinatore amministrativo	2
Totale	8
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	11
Direttore amministrativo	1
Totale	12
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	4
Collaboratore amministrativo	4
Totale	8
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	5
Assistente informatico	2
Assistente tecnico agrario	16
Totale	23
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	1
Totale	1
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	56

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Cosenza	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	2
Totale	2
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	7
Direttore amministrativo	1
Totale	8
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore amministrativo	1
Totale	1
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	1
Assistente tecnico agrario	10
Totale	11
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	1
Totale	1
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	27

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Palermo	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	10
Coordinatore amministrativo	2
Totale	12
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	12
Direttore amministrativo	1
Totale	13
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	3
Collaboratore amministrativo	1
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	5
Assistente informatico	2
Assistente tecnico agrario	12
Totale	19
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	2
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Totale complessivo	54

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Ufficio di Cagliari	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	6
Totale	6
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	1
Collaboratore amministrativo	1
Totale	2
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	1
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	12
Totale	14
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	3
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Totale complessivo	29

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Modena	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore chimico	4
Totale	4
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
Direttore chimico	10
Direttore tecnico di laboratorio	3
Totale	14
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	3
Totale	5
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	1
Assistente tecnico di laboratorio	8
Totale	9
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore tecnico di laboratorio	3
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	3
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	4
Totale complessivo	40

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Conegliano Veneto	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore chimico	2
Coordinatore tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore chimico	9
Direttore tecnico di laboratorio	2
Totale	11
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	4
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	2
Assistente tecnico di laboratorio	12
Totale	14
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	1
Operatore tecnico di laboratorio	3
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	3
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	4
Totale complessivo	43

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Perugia	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore chimico	4
Totale	4
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	1
Direttore amministrativo	2
Direttore chimico	9
Direttore tecnico di laboratorio	4
Totale	16
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore tecnico di laboratorio	2
Totale	2
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	6
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	1
Assistente tecnico di laboratorio	9
Totale	17
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	3
Operatore tecnico di laboratorio	7
Totale	10
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Totale	2
Totale complessivo	52

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Salerno	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore amministrativo	1
Coordinatore chimico	3
Totale	4
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore chimico	9
Direttore tecnico di laboratorio	3
Totale	12
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	2
Totale	3
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	5
Assistente informatico	2
Assistente tecnico di laboratorio	9
Totale	16
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore amministrativo	1
Operatore tecnico di laboratorio	6
Totale	7
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	2
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Totale complessivo	46

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Laboratorio di Catania	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore chimico	1
Totale	1
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore amministrativo	1
Direttore chimico	8
Direttore tecnico di laboratorio	1
Totale	10
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	1
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore chimico	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	3
Totale	6
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	3
Assistente informatico	2
Assistente tecnico agrario	1
Assistente tecnico di laboratorio	9
Totale	15
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Operatore tecnico di laboratorio	4
Totale	4
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	1
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	2
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	1
Totale	1
Totale complessivo	40

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Denominazione profili professionali	Dotazione organica
Riepilogo nazionale	
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	3
Dirigente 2° fascia	26
Totale	29
Area Funzionale C - Posizione economica C3	
Coordinatore agrario	72
Coordinatore amministrativo	16
Coordinatore chimico	19
Coordinatore tecnico di laboratorio	1
Totale	108
Area Funzionale C - Posizione economica C2	
Direttore agrario	149
Direttore amministrativo	43
Direttore chimico	54
Direttore tecnico di laboratorio	15
Totale	261
Area Funzionale C - Posizione economica C1	
Collaboratore agrario	57
Collaboratore amministrativo	30
Collaboratore chimico	1
Collaboratore informatico	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	17
Totale	107
Area Funzionale B - Posizione economica B3	
Assistente amministrativo	97
Assistente informatico	26
Assistente tecnico agrario	177
Assistente tecnico di laboratorio	58
Totale	358
Area Funzionale B - Posizione economica B2	
Autista meccanico coordinatore	9
Operatore amministrativo	46
Operatore tecnico di laboratorio	29
Totale	84
Area Funzionale B - Posizione economica B1	
Addetto amministrativo	61
Addetto tecnico di laboratorio	5
Autista meccanico	3
Totale	69
Area Funzionale A - Posizione economica A1	
Ausiliario	11
Totale	11
Totale generale	1027

06A11007

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2006.

Entrata in vigore dei testi, nelle lingue inglese e francese, pubblicati nel supplemento 5.6 della Farmacopea europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (05) 3 adottata in data 31 marzo 2005 dal Consiglio d'Europa, Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2007 del supplemento 5.6 della Farmacopea Europea;

Vista la risoluzione AP-CSP (06) 1 adottata in data 6 febbraio 2006 dal Consiglio d'Europa Comitato di sanità pubblica, con la quale è stata decisa l'eliminazione dalla Farmacopea Europea a partire dal 1° gennaio 2007 del testo 2.9.13 della monografia *Saggio limite delle dimensioni delle particelle mediante microscopia*;

Ritenuto di dovere disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese dei capitoli generali e delle monografie pubblicati nel supplemento 5.6 della Farmacopea Europea, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° gennaio 2007.

2. Il testo riportato nella sezione «Testi eliminati», del supplemento 5.6 è eliminato dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana dal 1° gennaio 2007.

3. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1, non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il Ministro: TURCO

ALLEGATO

CONTENUTO DEL SUPPLEMENTO 5.6 DELLA FARMACOPEA EUROPEA

NUOVI TESTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.6.27.	Microbiological control of cellular products	Contrôle microbiologique des produits cellulaires	Controllo microbiologico dei prodotti cellulari
2.7.23.	Numeration of CD34/CD45+ cells in haematopoietic products	Numération des cellules CD34/CD45+ dans les produits hématopoïétiques	Numerazione delle cellule CD34/CD45+ nei prodotti ematopoietici
2.7.24.	Flow cytometry	Cytométrie en flux	Citometria di flusso
2.7.27.	Flocculation value (Lf) of diphtheria and tetanus toxins and toxoids (Ramon assay)	Indice de floculation (Lf) des toxines et anatoxines diphtériques et tétaniques (titrage de Ramon)	Indice di flocculazione (Lf) delle tossine e delle anatossine difterica e tetanica (dosaggio Ramon)
2.9.31.	Particle size analysis by laser light diffraction	Analyse de la taille des particules par diffraction de la lumière laser	Analisi della dimensione delle particelle mediante diffrazione della luce laser
2.9.33.	Characterisation of crystalline and partially crystalline solids by X-ray powder diffraction (XRPD)	Caractérisation des solides cristallins et partiellement cristallins par diffraction X sur poudre	Caratterizzazione dei solidi cristallini e parzialmentre cristallini mediante diffrazione dei raggi X sulla polvere (DRXP)
2.9.43.	Apparent dissolution	Dissolution apparente	Dissoluzione apparente
5.12.	Reference standards	Etalons de référence	Standard di riferimento
5.14.	Gene transfer medicinal products for human use	Médicaments de transfert génétique pour usage humain	Medicinali per il trasferimento genico per uso umano

MONOGRAFIE

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum anthracis adsorbatum ab colato culturarum ad usum humanum	(2188)	Anthrax vaccine for human use (adsorbed, prepared from culture filtrates)	Vaccin de la fièvre charbonneuse pour usage humain (adsorbé, préparé à partir de filtrats de culture)	Vaccino del carbonchio per uso umano (adsorbito, preparato da filtrati di colture)
Vaccinum diphtheriae, tetani et poliomylitidis inactivatum, antigeni-o-(is) minutum, adsorbatum	(2328)	Diphtheria, tetanus and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)	Vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique (inactivé), adsorbé, à teneur réduite en antigène(s)	Vaccino difterico, tetanico e della poliomielite (inattivato), adsorbito, a contenuto ridotto di antigene(i)
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis sine cellulis ex elementis praeparatum et poliomyelitidis inactivatum, antigeni-o-(is) minutum, adsorbatum	(2329)	Diphtheria, tetanus, pertussis (acellular, component) and poliomyelitis (inactivated) vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)	Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicomposé) et poliomyélitique (inactivé), adsorbé, à teneur réduite en antigène(s)	Vaccino difterico, tetanico, pertossico (acellulare, multicomposto) e della poliomielite (inattivato), adsorbito, a contenuto ridotto di antigene(i)

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum chlamydiosis felinae inactivatum	(2324)	Feline chlamydiosis vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la chlamydiose du chat	Vaccino inattivato della clamidiosi del gatto
Vaccinum mycoplasmatis galliseptici inctivatum	(1942)	Mycoplasma gallisepticum vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de mycoplasma gallisepticum	Vaccino inattivato del *Mycoplasma gallisepticum*

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Alverini citras	(2156)	Alverine citrate	Alvérine (citrate d')	Alverina citrato
Benzoe sumatranus	(1814)	Benzoin, Sumatra	Benjoin de Sumatra	Benzoino di Sumatra
Benzois sumatrani tinctura	(1813)	Benzoin tincture, Sumatra	Benjoin de Sumatra (teinture de)	Benzoino di Sumatra tintura
Capsici oleoresina raffinata et quantificata	(2336)	Capsicum oleoresin, refined and quantified	Piment de Cayenne (oléorésine raffinée et quantifiée de)	Capsico oleoresina raffinata e titolata
Capsici tinctura normata	(2337)	Capsicum tincture, standardised	Piment de Cayenne (teinture titrée de)	Capsico tintura titolata
Cefepimi dihydrochloridum monohydricum	(2126)	Cefepime dihydrochloride monohydrate	Céfépime (dichlorhydrate de) monohydraté	Cefepima dicloridrato monoidrata
Cellulae stirpes haematopoieticae humanae	(2323)	Human haematopoietic stem cells	Cellules souches hématopoïétiques humaines	Cellule staminali ematopoietiche umane
Citri reticulatae aetheroleum	(2355)	Mandarin oil	Mandarine (huile essentielle de)	Mandarino essenza (*sostituisce la monografia nazionale della FU XI ed.*)
Cladribinum	(2174)	Cladribine	Cladribine	Cladribina
Dembrexini hydrochloridum monohydricum ad usum veterinarium	(2169)	Dembrexine hydrochloride monohydrate for veterinary use	Dembrexine (chlorhydrate de) monohydraté pour usage vétérinaire	Dembrexina cloridrato monoidrata per uso veterinario
Dopexamine dihydrochloridum	(1748)	Dopexamine dihydrochloride	Dopexamine (dichlorhydrate de)	Dopexamina dicloridrato
Echinaceae purpuraee herba	(1823)	Purple coneflower herb	Echinacea purpurea (parties aériennes fleuries d')	Echinacea purpurea parti aeree fiorite
Echinaceae purpuraee radix	(1824)	Purple coneflower root	Echinacea purpurea (racine d')	Echinacea purpurea radice
Enaprilatum dihydricum	(1749)	Enalaprilat dihydrate	Enalaprilate dihydraté	Enaprilat diidrato
Factor humanus von Willebrandi	(2298)	Human von Willebrand factor	Facteur Willebrand humain	Fattore von Willebrand umano
Fluconazolum	(2287)	Fluconazole	Fluconazole	Fluconazolo
Gemcitabini hydrochloridum	(2306)	Gemcitabine hydrochloride	Gemcitabine (chlorhydrate de)	Gemcitabina cloridrato
Guaiacolum	(1978)	Guaiacol	Gaïacol	Guaicolo
Letrozolum	(2334)	Letrozole	Létrozole	Letrozolo
Loratadinum	(2124)	Loratadine	Loratadine	Loratidina
Mangani glycerophosphas hydricus	(2163)	Manganese glycerophosphate, hydrated	Manganèse (glycérophosphate de) hydraté	Manganese glicerofosfato idratato
Modafinilum	(2307)	Modafinil	Modafinil	Modafinil
Naproxenum natricum	(1702)	Naproxen sodium	Naproxène sodique	Naproxene sodico
Oxitropii bromidum	(2170)	Oxitropium bromide	Oxitropium (bromure d')	Oxitropio bromuro
Pyrrolidum	(2180)	Pyrrolidone	Pyrrolidone	Pirrolidone
Rhamni purshianae extractum siccum normatum	(1844)	Cascara dryed extract, standardised	Cascara (extrait sec titré de)	Cascara estratto secco titolato (*sostituisce le monografie nazionali della FU XI ed. Cascara estratto acquoso secco e Cascara estratto secco.*)
Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum	(2071)	Milk thistle dry extract, refined and standardised	Chardon marie (extrait sec purifié et titré de)	Cardo mariano estratto secco raffinato e titolato
Terazosini hydrochloridum dihydricum	(2021)	Terazosin hydrochloride dihydrate	Térazosine (chlorhydrate de) dihydraté	Terazosina cloridrato diidrata
Tropisetron hydrochloridum	(2102)	Tropisetron hydrochloride	Tropisétron (chlorhydrate de)	Tropisetrone cloridrato
Verbenae herba	(1854)	Verbena herb	Verveine officinale	Verbena officinale

TESTI REVISIONATI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
1.	General notices	Prescriptions générales	Prescrizioni generali
2.2.7.	Optical rotation	Pouvoir rotatoire	Potere rotatorio
2.2.25.	Absorption spectrophotometry, ultraviolet and visible	Spectrophotométrie d'absorption dans l'ultraviolet et le visible	Spettrofotometria di assorbimento nell'ultravioletto e nel visibile
2.4.14.	Sulphated ash	Cendres sulfuriques	Ceneri solforiche
2.4.22.	Composition of fatty acids by gas chromatography	Composition en acides gras par chromatographie en phase gazeuse	Composizione in acidi grassi mediante gas cromatografia
2.6.7.	Mycoplasmas	Mycoplasmes	Micoplasmi
2.6.12.	Microbiological examination of non-sterile products: total viable aerobic count	Contrôle microbiologique des produits non stériles: dénombrement des germes aérobies viables totaux	Contaminazione microbica dei prodotti non obbligatoriamente sterili: conta totale dei microrganismi aerobi vivi
2.6.13.	Microbiological examination of non-sterile products: test for specified micro-organisms	Contrôle microbiologique des produits non stériles: recherche de microorganismes spécifiés	Contaminazione microbica dei prodotti non obbligatoriamente sterili: saggio per i microrganismi specificati
2.7.5.	Assay of heparin	Titrage de l'héparine	Dosaggio dell'eparina
2.7.20.	*In vivo* assay of poliomyelitis vaccine (inactivated)	Titrage de l'activité *in vivo* du vaccin poliomyélitique inactivé	Dosaggio *in vivo* del vaccino inattivato della poliomielite
4.	Reagents (*new, revised, corrected*)	Réactifs (*noveaux, révisé, corrigés*)	Reattivi (*nuovi, revisionati, corretti*)
5.1.4.	Microbiological quality of pharmaceutical preparations	Qualité microbiologique des préparations pharmaceutiques	Qualità microbiologica delle preparazioni farmaceutiche

MONOGRAFIE

FORME FARMACEUTICHE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Nasalia	(0676)	Nasal preparations	Préparations nasales	Preparazioni nasali
Praeparationes ad irrigationem	(1116)	Preparations for irrigation	Préparations pour irrigation	Preparazioni per irrigazione
Praeparationes liquidae peroraliae	(0672)	Liquid preparations for oral use	Préparations liquides pour usage oral	Preparazioni liquide per uso orale

VACCINI PER USO UMANO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum diphtheriae, antigeniis minutum, adsorbatum	(0646)	Diphtheria vaccine (adsorbed, reduced antigen content)	Vaccin diphtérique adsorbé, a téneur reduite en antigène	Vaccino difterico adsorbito a contenuto ridotto di antigene
Vaccinum diphtheriae et tetani, antigeni-o(-is) minutum, adsorbatum	(0647)	Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed, reduced antigen(s) content)	Vaccin diphtérique et tétanique adsorbé, a téneur reduite en antigène(s)	Vaccino difterico e tetanico adsorbito a contenuto ridotto di antigene(i)

VACCINI PER USO VETERINARIO

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Vaccinum morbi Marek vivum	(0589)	Marek's disease vaccine (live)	Vaccin vivant de la maladie de Marek	Vaccino vivo della malattia di Marek
Vaccinum pseudopestis aviariae inactivatum	(0870)	Newcastle disease vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé de la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle)	Vaccino inattivato della pseudopeste aviaria (malattia di Newcastle)
Vaccinum tetani ad usum veterinarium	(0697)	Tetanus vaccine for veterinary use	Vaccin tétanique pour usage vétérinaire	Vaccino tetanico per uso veterinario

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Acidum ascorbicum	(0253)	Ascorbic acid	Ascorbique (acide)	Acido ascorbico
Acidum stearicum	(1474)	Stearic acid	Stéarique (acide)	Acido stearico
Agni casti fructus	(2147)	Agnus castus fruit	Gattilier (fruit de)	Agnocasto frutto
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans A	(0801)	Cetostearyl alcohol (type A), emulsifying	Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type A)	Alcool cetostearilico emulsionante (tipo A)
Alcohol cetylicus et stearylicus emulsificans B	(0802)	Cetostearyl alcohol (type B), emulsifying	Cétostéarylique (alcool) émulsifiant (type B)	Alcool cetostearilico emulsionante (tipo B)
Ascorbylis palmitas	(0807)	Ascorbyl palmitate	Ascorbyle (palmitate d')	Ascorbile palmitato
Azithromycinum	(1649)	Azithromycin	Azithromycine	Azitromicina
Bendroflumethiazidum	(0370)	Bendroflumethiazide	Bendrofluméthiazide	Bendroflumetiazide
Betacarotenum	(1069)	Betacarotene	Bétacarotène	Betacarotene
Bisacodylum	(0595)	Bisacodyl	Bisacodyl	Bisacodile
Bromazepamum	(0879)	Bromazepam	Bromazépam	Bromazepam
Bromocriptini mesilas	(0596)	Bromocriptine mesilate	Bromocriptine (mésilate de)	Bromocriptina mesilato
Buserelinum	(1077)	Buserelin	Buséréline	Buserelina
Calcii ascorbas	(1182)	Calcium ascorbate	Calcium (ascorbate de)	Calcio ascorbato
Calcitoninum salmonis	(0471)	Calcitonin (salmon)	Calcitonine de saumon	Calcitonina di salmone
Cholecalciferoli pulvis	(0574)	Cholecalciferol concentrate (powder form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme pulvérulente	Colecalciferolo concentrato polvere
Cholecalciferolum densatum oleosum	(0575)	Cholecalciferol concentrate (oily form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme huileuse	Colecalciferolo concentrato oleoso
Cholecalciferolum in aqua dispergibile	(0598)	Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form)	Cholécalciférol (concentrat de), forme hydrodispersible	Colecalciferolo concentrato idrodispersibile
Cyanocobalaminum	(0547)	Cyanocobalamin	Cyanocobalamine	Cianocobalamina
Diazepamum	(0022)	Diazepam	Diazépam	Diazepam
Factor VIII coagulationis humanus	(0275)	Human coagulation factor VIII	Facteur VIII de coagulation humain	Fattore VIII della coagulazione del sangue umano
Fibrinogenum humanum	(0024)	Human fibrinogen	Fibrinogène humain	Fibrinogeno umano
Glyceroli mono-oleates	(1430)	Glycerol mono-oleate	Glycérol (mono-oléate de)	Glicerolo mono-oleato
Hydroxocobalamini acetas	(0913)	Hydroxocobalamin acetate	Hydroxocobalamine (acétate d')	Idroxocobalamina acetato
Hydroxocobalamini chloridum	(0914)	Hydroxocobalamin chloride	Hydroxocobalamine (chlorure d')	Idroxocobalamina cloruro
Hydroxocobalamini sulfas	(0915)	Hydroxocobalamin sulphate	Hydroxocobalamine (sulfate d')	Idroxocobalamina solfato
Immunoglobulinum humanum anti-D	(0557)	Human anti-D immunoglobulin	Immunoglobuline humaine anti-D	Immunoglobulina umana anti-D
Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum	(1527)	Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine anti-D pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana anti-D per uso endovenoso
Immunoglobulinum humanum normale	(0338)	Human normal immunoglobulin	Immunoglobuline humaine normale	Immunoglobulina umana normale
Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum	(0918)	Human normal immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine normale pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana normale per uso endovenoso
Levodopum	(0038)	Levodopa	Lévodopa	Levodopa
Lorazepamum	(1121)	Lorazepam	Lorazépam	Lorazepam
Magnesii oxidum leve	(0040)	Magnesium oxide, light	Magnésium (oxyde de) léger	Magnesio ossido leggero
Magnesii oxidum ponderosum	(0041)	Magnesium oxide, heavy	Magnésium (oxyde de) lourd	Magnesio ossido pesante
Mannitolum	(0559)	Mannitol	Mannitol	Mannitolo
Methotrexatum	(0560)	Methotrexate	Méthotrexate	Metotrexato
Natrii ascorbas	(1791)	Sodium ascorbate	Ascorbate sodique	Sodio ascorbato
Natrii sulfis anhydricus	(0775)	Sodium sulphite, anhydrous	Sodium (sulfite de) anhydre	Sodio solfito anidro
Natrii sulfis heptahydricus	(0776)	Sodium sulphite heptahydrate	Sodium (sulfite de) heptahydraté	Sodio solfito eptaidrato
Phytomenadionum	(1036)	Phytomenadione	Phytoménadione	Fitomenadione

Phytosterolum	(1911)	Phytosterolum	Phytostérol	Fitosterolo
Plasma humanum ad separationem	(0853)	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Plasma humanum collectum deinde conditum ad viros exstinguendos	(1646)	Human plasma (pooled and treated for virus inactivation)	Plasma humain (mélange de) traité pour viro-inactivation	Plasma umano (raccolto e trattato per inattivare i virus)
Prednisoloni acetas	(0734)	Prednisolone acetate	Prednisolone (acétate de)	Prednisolone acetato
Riboflavini natrii phosphas	(0786)	Riboflavin sodium phosphate	Riboflavine (phosphate sodique de)	Riboflavina sodio fosfato
Stannosi chloridum dihydricum	(1266)	Stannous chloride dihydrate	Chlorure stanneux dihydraté	Stannoso cloruro diidrato
RRR-α-Tocopherolum	(1256)	*RRR* -α-Tocopherol	*RRR* -α-Tocophérol	*RRR* -α-Tocoferolo
int- *rac*-α-Tocopherolum	(0692)	all- *rac*-α-Tocopherol	tout- *rac*-α-Tocophérol	tutto- *rac*-α-Tocoferolo
α-Tocopherylis acetatis pulvis	(0691)	α-Tocopheryl acetate concentrate (powder form)	α-Tocophéryle (concentrat d'acétate d'), forme pulvérulente	α-Tocoferile acetato concentrato polvere
DL-α-Tocopherylis hydrogenosuccinas	(1258)	DL -α-Tocopheryl hydrogen succinate	DL -α-Tocophéryle (hydrogénosuccinate de)	DL -α-Tocoferile idrogeno succinato
RRR -α-Tocopherylis acetas	(1257)	*RRR* -α-Tocopheryl acetate	*RRR* -α-Tocophéryle (acétate de)	*RRR* -α-Tocoferile acetato
RRR -α-Tocopherylis hydrogenosuccinas	(1259)	*RRR* -α-Tocopheryl hydrogen succinate	*RRR* -α-Tocophéryle (hydrogénosuccinate de)	*RRR* -α-Tocoferile idrogeno succinato
int-*rac*-α-Tocopherylis acetas	(0439)	all- *rac*-α-Tocopheryl acetate	tout- *rac*-α-Tocophéryle (acétate de)	tutto- *rac*-α-Tocoferile acetato
Vitaminum A	(0217)	Vitamin A	Vitamine A	Vitamina A
Vitaminum A densatum oleosum	(0219)	Vitamin A concentrate (oily form), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme huileuse	Vitamina A sintetica concentrato oleoso
Vitaminum A in aqua dispergibile	(0220)	Vitamin A concentrate (solubilisate/emulsion), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), solubilisat/émulsion	Vitamina A sintetica concentrato solubilizzato/emulsione
Vitaminum A pulvis	(0218)	Vitamin A concentrate (powder form), synthetic	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme pulvérulente	Vitamina A sintetica concentrato polvere
Zuclopenthixoli decanoas	(1707)	Zuclopenthixol decanoate	Zuclopenthixol (décanoate de)	Zuclopentixolo decanoato

TESTI CORRETTI

CAPITOLI GENERALI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.7.10.	Assay of human coagulation factor VII	Dosage du facteur VII de coagulation humain	Dosaggio del fattore VII di coagulazione del sangue umano
3.2.	Containers	Récipients	Contenitori

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Absinthii herba	(1380)	Wormwood	Absinthe	Assenzio
β-Acetyldigoxinum	(2168)	*β*-Acetyldigoxin	*β*-Acétyldigoxine	*β*-Acetildigossina
Acidum folicum	(0067)	Folic acid	Folique (acide)	Acido folico
Alcohol benzylicus	(0256)	Benzyl alcohol	Benzylique (alcool)	Alcool benzilico
Amisulpridum	(1490)	Amisulpride	Amisulpride	Amisulpride
Ammonio methacrylatis copolymerum A	(2081)	Ammonio methacrylate copolymer (type A)	Copolymère d'ammonio méthacrylate (type A)	Ammonio metacrilato copolimero (tipo A)

Ammonio methacrylatis copolymerum B	(2082)	Ammonio methacrylate copolymer (type B)	Copolymère d'ammonio méthacrylate (type B)	Ammonio metacrilato copolimero (tipo B)
Bifonazolum	(1395)	Bifonazole	Bifonazole	Bifonazolo
Calcii levofolinas pentahydricus	(1606)	Calcium levofolinate pentahydrate	Lévofolinate calcique pentahydraté	Calcio levofolinato pentaidrato
Carbamazepinum	(0543)	Carbamazepine	Carbamazépine	Carbamazepina
Chondroitini natrii sulfas	(2064)	Chondroitin sulphate sodium	Chondroïtine (sulfate sodique de)	Condroitin solfato sodico
Chymotrypsinum	(0476)	Chymotrypsin	Chymotrypsine	Chimotripsina
Cynara folium	(1866)	Artichoke leaf	Artichaut (feuille de)	Carciofo foglia
Epirubicini hydrochloridum	(1590)	Epirubicin hydrochloride	Epirubicine (chlorhydrate d')	Epirubicina cloridrato
Fenofibratum	(1322)	Fenofibrate	Fénofibrate	Fenofibrato
Flucloxacillinum natricum	(0668)	Flucloxacillin sodium	Flucloxacilline sodique	Flucloxacillina sodica (*la correzione riguarda solo il testo inglese*)
Flumequinum	(1517)	Flumequine	Fluméquine	Flumechina
Fumariae herba	(1869)	Fumitory	Fumeterre	Fumaria
Fluoxetini hydrochloridum	(1104)	Fluoxetine hydrochloride	Fluoxétine (chlorhydrate de)	Fluoxetina cloridrato (*la correzione riguarda solo il testo francese*)
Hederae folium	(2148)	Ivy leaf	Lierre (feuille de)	Edera foglia
Immunoglobulinum anti-T lymphocytorum ex animale ad usum humanun	(1928)	Anti-T lymphocyte immunoglobulin for human use, animal	Immunoglobuline animale anti-lymphocytes T pour usage humain	Immunoglobulina anti-limfociti Tdi origine animale per uso umano
Mitoxantroni hydrochloridum	(1243)	Mitoxantrone hydrochloride	Mitoxantrone (chlorhydrate de)	Mitoxantrone cloridrato
Natrii docusas	(1418)	Docusate sodium	Docusate sodique	Docusato sodico
Nomegestroli acetas	(1551)	Nomegestrol acetate	Nomégestrol (acétate de)	Nomegestrol acetato
Octyldodecanolum	(1136)	Octyldodecanol	Octyldodécanol	Ottildodecanolo
Orthosiphonis folium	(1229)	Java tea	Orthosiphon	Thè di Giava (Ortosifon)
Oxacillinum natricum monohydricum	(2260)	Oxacillin sodium monohydrate	Oxacilline sodique monohydratée	Oxacillina sodica monoidrata
Pancreatis pulvis	(0350)	Pancreas powder	Pancréas (poudre de)	Pancreas polvere
Terebinthini aetheroleum ab *Pinum pinastrum*	(1627)	Turpentine oil, *Pinus pinaster* type	Térébenthine type *Pinus pinaster* (huile essentielle de)	Trementina essenza, tipo *Pinus pinaster*
Thyme herba	(0865)	Thyme	Thym	Timo
Toresemidum anhydrous	(2132)	Torasemide, anhydrous	Torasémide anhydre	Torasemide anidra
Trypsinum	(0694)	Trypsin	Trypsine	Tripsina
Urticae folium	(1897)	Nettle leaf	Ortie (feuille de)	Ortica foglia
Valnemulini hydrochloridum ad usum veterinarium	(2137)	Valnemulin hydrochloride for veterinary use	Valnémuline (chlorhydrate de) pour usage vétérinare	Valnemulina cloridrato per uso veterinario
Xylometazolini hydrochloridum	(1162)	Xylometazoline hydrochloride	Xylométazoline (chlorhydrate de)	Xilometazolina cloridrato

TESTI IL CUI TITOLO È STATO MODIFICATO NEL SUPPLEMENTO 5.6

MONOGRAFIE

Monografie

n.	**Inglese**	**Francese**	**Italiano**
0595	*Unchanced*	Bisacodyl *en remplacement de* Bisacodyle	*Invariato*
0691	α-Tocopheryl acetate concentrate (powder form) *previously* α-Tocopherol acetate concentrate (powder form)	Tocophéryle (concentrat d'acétate d'), forme pulvérulente *en remplacement de* α-Tocophérol (concentrat d'acétate d'), forme pulvérulente	α-Tocoferile acetato concentrato polvere *in sostituzione di* α-Tocoferolo acetato concentrato polvere

Vaccini per uso umano

n.	**Inglese**	**Francese**	**Italiano**
0646	Diphtheria vaccine (adsorbed, reduced antigen content) *previously* Diphtheria vaccine (adsorbed) for adults and adolescents	Vaccin diphtérique adsorbé, à teneur réduite en antigène *en remplacement de* Vaccin diphtérique adsorbé pour adultes et adolescents	Vaccino difterico adsorbito a contenuto ridotto di antigene *in sostituzione di* Vaccino difterico adsorbito per adulti ed adolescenti
0647	Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed reduced antigen(s) content) *previously* Diphtheria and tetanus vaccine (adsorbed) for adults and adolescents	Vaccin diphtérique et tétanique adsorbé, à teneur réduite en antigène(s) *en remplacement de* Vaccin diphtérique et tétanique adsorbé pour adultes et adolescents	Vaccino difterico e tetanico adsorbito a contenuto ridotto di antigene(i) *in sostituzione di* Vaccino difterico e tetanico adsorbito per adulti ed adolescenti

TESTI ELIMINATI

Il testo riportato di seguito è eliminato dalla Farmacopea Europea a partire dal 1 gennaio 2007

CAPITOLI

n.	Inglese	Francese	Italiano
2.9.13.	Limit test of particle size by microscopy	Essai limite de taille des particules par microscopie	Saggio limite delle dimensioni delle particelle mediante microscopia

06A11006

DECRETO 27 novembre 2006.

Modifica al decreto 21 luglio 2004, concernente il prodotto fitosanitario denominato «Link Quick», registrato al n. 11812.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 21 luglio 2004 con il quale è stato registrato con il n. 11812 il prodotto fitosanitario «Link Quick» a nome dell'impresa SIPCAM S.p.a.;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 21 luglio 2004 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xi (Irritante) le frasi di rischio R 43 i consigli di prudenza S 2-13-20/21-36/37-46.

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 21 luglio 2004 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8 il prodotto fitosanitario LINK QUICK registrato al n. 11812 ora classificato con il simbolo Xi (Irritante) la frase di rischio R 43 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46.

L'Impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 27 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

LINK QUICK

Olio minerale bianco, indicato come coadiuvante di miscele erbicide.

Composizione:
- Olio minerale . . . . g. 80 (= 720 g/l)
  (con indice di insolfonabilità minimo 95%)
- Coformulanti e solventi: quanto basta a . . . . . . g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8, Milano

Autorizzazione Ministero della Salute N. 11812 del 21.07.2004

Officine di produzione:
SIPCAM SpA - Salerano sul Lambro (Lodi)

Taglie: L. 1-5-20-25-50

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

MODALITA' DI IMPIEGO

Il prodotto è un coadiuvante di miscele erbicide per l'attivazione dei diserbanti di post-emergenza impiegati sulle seguenti colture:

Mais: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con rimsulfuron, terbutilazina, alla dose di 0,3 - 1,5 lt/ha.
Barbabietola da zucchero: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con fenmedifam, desmedifam, etofumesate, triflusulfuron, alla dose di 0,3 - 1,0 lt/ha.
Patata: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con setossidim, alla dose di 0,3 - 1,5 lt/ha.
Pomodoro: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con rimsulfuron, setossidim, alla dose di 0,3 - 1,5 lt/ha.
Peperone: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con setossidim, alla dose di 0,3 - 1,5 lt/ha.
Fagiolo: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con setossidim, alla dose di 0,3 - 1,5 lt/ha.
Carciofo: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con setossidim, linuron, alla dose di 0,3 - 1,5 lt/ha.
Sedano: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con setossidim, linuron, alla dose di 0,3 - 1,5 lt/ha.
Finocchio: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con setossidim, linuron, alla dose di 0,3 - 1,5 lt/ha.
Cereali autunno-vernini: nei trattamenti di post-emergenza in miscela con clodinafop-propargil, alla dose di 0,3 - 1,5 lt/ha.

Preparazione della Poltiglia:
stemperare la prestabilita dose di prodotto in poca acqua a parte e versare poi il totale quantitativo di acqua agitando energicamente.

Compatibilità
Il prodotto non è miscibile con le miscele alcaline come Polisolfuri, Poltiglia bordolese e calce. Non è inoltre miscibile con i prodotti a base di Zolfo o di Captano: i trattamenti con questi prodotti devono precedere o seguire di almeno tre settimane l'applicazione dell'olio minerale.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità
Non effettuare trattamenti in fioritura.

Sospendere i trattamenti 20 giorni prima della raccolta.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A11028

DECRETO 27 novembre 2006.

Modifica al decreto 27 ottobre 2003, concernente il prodotto fitosanitario denominato «Metripan DF», registrato al n. 11897.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 27 ottobre 2003 con il quale è stato registrato con il n. 11897 il prodotto fitosanitario «Metripan DF» a nome dell'impresa SIPCAM S.p.a.;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 27 ottobre 2003 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xn-N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 22-36-50-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61.

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 27 ottobre 2003 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in Milano - via Carroccio, 8 il prodotto fitosanitario METRIPAN DF registrato al n. 11897 ora classificato con il simbolo Xn-N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 22-36-50-53 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61.

L'Impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 27 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

METRIPAN DF

Erbicida selettivo in formulazione granulare idrodispersibile

Composizione
Metribuzin puro . . . . .g. 35
Coformulanti: q.b. a . . . . .g. 100

Titolare della registrazione: Sipcam S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8, Milano

Registrazione n° 11897 del 27.10.2003 del Ministero della Salute

Stabilimento di produzione:
Sipcam S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Contenuto netto 1 - 5 - 10 - 20 Kg.

Partita n°...............

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

NORME PRECAUZIONALI

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee di base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubolonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni di possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento o depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata; l'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica. **Avvertenze: consultare un Centro Antiveleni.**

CARATTERISTICHE

Il prodotto agisce per assorbimento fogliare e radicale. Le erbe infestanti sensibili al prodotto sono: Amaranthus spp. (Amaranto), Alopecurus spp. (coda di volpe), Anagallis arvensis (Centocchio dei campi), Capsella bursa pastoris (Borsa pastore comune), Centaurea cianus (fiordaliso), Chenopodium album (farinello), Digitaria sanguinalis (Sanguinella comune), Euphorbia spp. (Euforbia), Fumaria officinalis (Fumaria), Galeopsis spp. (Canapetta), Lolium spp. (Loiessa), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Papaver rhoeas (Papavero), Poa annua (Fienarola comune), Polygonum spp. (Poligoni), Portulaca oleracea (Porcellana), Raphanus raphanistrum (Ravanello selvatico), Senecio vulgaris (Erba calderina), Sinapis arvensis (Senape selvatica), Sonchus oleraceus (Crespino comune), Stellaria media (Centocchio comune), Thlapsi arvense (Erba storna).

MODALITÀ D'IMPIEGO

Applicare il prodotto utilizzando pompe a volume normale o ridotto distribuenti 200 - 600 litri di acqua per ettaro.

COLTURE E DOSI DI IMPIEGO

Pomodoro da semina
- pre-semina: 0,5-0,7 Kg/ha intervenendo 7-14 giorni prima della semina su terreno già preparato, senza interrare.
- post-emergenza: 0,5 kg/ha in terreni sabbiosi, 0,75 kg/ha in terreni di medio impasto, 1 Kg/ha in terreni argillosi, intervenendo dopo il diradamento quando le piantine hanno emesso almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Pomodoro trapiantato
0,75 Kg/ha in terreni sabbiosi, 1 Kg/ha in terreni di medio impasto, 1,2 kg/ha in terreni argillosi, intervenendo in post-trapianto quando le piantine hanno la crisi di trapianto ed hanno differenziato almeno 8-9 foglie (pre-fioritura).
Frumento e Orzo: 0,2 kg/ha in post-emergenza (dallo stadio di 2 foglie a quello di fine accestimento)
Soia: 0,5-0,7 Kg/ha in pre-semina/pre-emergenza, in miscela con altri prodotti (es: a base di metolaclor o alaclor). Non impiegare in terreni molto sabbiosi o torbosi.

Erba medica (in riposo vegetativo): 1.5 Kg/ha, intervenendo in autunno dopo l'ultimo sfalcio, quando la coltura è entrata in riposo vegetativo a seguito delle prime brinate e riservando la dose più elevata per i terreni pesanti.
Carota: 0,5-0,7 kg/ha a partire dallo stadio di tre foglie vere.
Asparago: 1-1,5 kg/Ha in pre-emergenza in asparagiaie di almeno 2 anni.
Patata: trattamento in pre-emergenza: 0,6-0,8 Kg/ha impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore nei terreni pesanti, escludendo i terreni sabbiosi. Trattamenti in post-emergenza: 0,5-0,6 kg/ha riservando la dose maggiore in terreni pesanti.
Il prodotto è tollerato dalle seguenti varietà di patata: Admirandus, Alkamaria, Apollo, Arsy, Bea, Bintje, Cardinal, Desiree, Favorita, Humalda, Kennebec, Majestic, Monnalisa, Primura, Resj, Rosanda, Saxia, Sirtema, Spunta, Tonda di Berlino, Vokal.
Mais: 0,5-0,7 Kg/ha in pre-semina/pre-emergenza, in miscela con altri prodotti (es: a base di metolaclor o alaclor). Non impiegare in terreni molto sabbiosi o torbosi. Trattamenti in post-emergenza: 0,5-0,6 kg/ha riservando la dose maggiore in terreni pesanti.
Carciofo: trattamento in pre-emergenza: 0,7-1 Kg/ha impiegando la dose minore nei terreni leggeri e quella maggiore nei terreni pesanti.

Avvertenze agronomiche
Eseguire il trattamento in giornate senza vento, avendo cura di distribuire uniformemente la soluzione su tutta al superficie da trattare, evitando sovrapposizioni e di raggiungere altre colture adiacenti. A lavoro ultimato lavare accuratamente pompe e recipienti usati per la preparazione della sospensione. Dopo il trattamento diserbante non deve essere eseguita alcuna lavorazione del terreno.

Compatibilità: è compatibile con prodotti a reazione neutra. In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

Preparazione della poltiglia: stemperare il prodotto in poca acqua a parte la quantità necessaria di prodotto da distribuire, successivamente versare nel serbatoio della irroratrice riempito a metà e agitare bene durante il completamento del riempimento.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Attenzione: Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore. Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivanti improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Fitotossicità: non effettuare il diserbo su pomodoro in serra e sotto tunnel e nei terreni molto sabbiosi; nel diserbo in pre-semina del pomodoro non intervenire quando:
- si usi un quantitativo di seme inferiore a 2,5 Kg/ha in quanto la coltura risulterebbe più sensibile in caso si repentini abbassamenti di temperatura;
- su terreni che formano la crosta al momento dell'emergenza delle piantine (terreni bianchi); per l'intervento in post-emergenza o post-trapianto attenersi a quanto segue:
- in caso di necessità di irrigazioni o fresature eseguirle almeno 6-7 giorni prima del trattamento;
- non diserbare una coltura sofferente (ad esempio per siccità o alte o basse temperature, ristagni d'acqua, etc);
- le eventuali fresature devono essere superficiali per non danneggiare l'apparato radicale del pomodoro e devono essere eseguite 5-10 giorni prima del trattamento. Per quanto riguarda la patata non effettuare il trattamento sulle seguenti varietà: Draga, Jarla e Vivax in quanto sensibili al prodotto. In terreni molto leggeri il prodotto può essere fitotossico per il diserbo della soia

Intervallo di sicurezza: sospendere il trattamenti 30 giorni prima del raccolto per pomodoro, frumento, orzo e 60 giorni prima per le altre colture.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A11026

DECRETO 27 novembre 2006.

Modifica al decreto 26 luglio 2004, concernente il prodotto fitosanitario denominato «Molinam 960», registrato al n. 12232.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 26 luglio 2004 con il quale è stato registrato con il n. 12232 il prodotto fitosanitario «Molinam 960» a nome dell'impresa SIPCAM S.p.a.;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 26 luglio 2004 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xn-N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente) le frasi di rischio R 20/22-40-43-48/22-50-53-62 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61.

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 26 luglio 2004 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in Milano - via Carroccio, 8 il prodotto fitosanitario MOLINAM 960 registrato al n. 12232 ora classificato con il simbolo Xn-N (Nocivo-Pericoloso per l'ambiente) la frase di rischio R 20/22-40-43-48/22-50-53-62 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-29-36/37-46-60-61.

L'Impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 27 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MOLINAM 960

Diserbante liquido emulsionabile per la lotta contro i giavoni delle risaie.

Composizione:
Molinate puro . . . . g. 90,24 (= 966 g/litro)
Coformulanti e solventi: quanto basta a . . g. 100

SIPCAM S.p.A. Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Autorizzazione Ministero della Salute N. 12232 del 26.07.2004

Officina di produzione: SIPCAM S.p.A.-Salerano sul Lambro (LO)
Taglie: ml. 250 - 500 Litri 1 - 5 - 10 - 20

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per inalazione e ingestione. Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Possibile rischio di ridotta fertilità.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: irritante per cute e mucose, nausea, vomito, ipertermia, depressione del SNC, bronchite. I solventi contenuti nel formulato possono essere responsabili di variazione e di aggravamento della sintomatologia clinica: in tali casi possono aversi gravi lesioni epatiche, renali ed a carico del SNC e periferico; i derivati del petrolio possono provocare polmoniti chimiche.
Terapia: sintomatica; se ingerito non provocare il vomito, ma effettuare gastrolusi.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il prodotto agisce sui semi dei giavoni (Echinocloa spp.) e dopo la loro germinazione, per assorbimento radicale e dell'epicotile.

MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega secondo la seguente metodologia:
pre-semina:
il terreno va lavorato secondo le normali regole, evitando che rimangano grosse zolle; si effettua la distibuzione del prodotto a mano o a macchina alle seguenti dosi:
- nei terreni di medio impasto lt. 4,2/Ha
- nei terreni leggeri lt. 3,8/Ha
- nei terreni pesanti argillosi ed organici lt. 4,5/Ha
- nei terreni torbosi, poichè il prodotto viene parzialmente assorbito o inattivato dalla sostanza organica, si consiglia di aumentare la dose a lt. 4,9 - 5,3/ha

La prestabilita dose di prodotto si diluisce in 3-5 hl di acqua e la poltiglia si distribuisce uniformemente sulla superficie del terreno con le comuni irroratrici.
Subito dopo l'impiego del prodotto, per evitare l'evaporazione, si effettua l'incorporazione entro poche ore dal trattamento con erpici a dischi o rotanti o con due passaggi di erpici a denti. Laddove si effettua il livellamento del terreno (slottatura e pareggiatura) oppure dove si effettua la compressione della risaia (intasamento, pesto o pesta), la distribuzione del prodotto deve essere effettuata dopo queste operazioni eseguendo se possibile l'incorporazione nel terreno con erpici.
Si effettua successivamente la normale inondazione della risaia, dopodichè si procede, subito o qualche giorno dopo, alla semina del riso, preferibilmente a spaglio anzichè a righe.
post-emergenza:
l'epoca più frequente di impiego può andare dal giorno seguente la semina sino ad un massimo di 30-35 giorni dopo; generalmente si impiega da 5 a 25 giorni dopo la semina, anticipando soprattutto quando si deve combattere il giavone rosso. Le dosi di impiego sono le stesse indicate per il trattamento di pre-semina.
Preparazione della poltiglia:
diluire la prestabilita dose di prodotto direttamente nel volume di acqua desiderato agitando con cura

Avvertenze: affinchè il prodotto possa esercitare la sua azione è necessario che dopo il trattamento non si facciano asciutte per almeno 40 giorni e si mantenga un elevato livello dell'acqua, evitando comunque affioramenti del terreno; ciò per evitare la perdita per evaporazione del prodotto.
Evitare che il prodotto giunga a contatto con colture sensibili vicine.
Non usare dosi superiori a quelle prestabilite

COMPATIBILITÀ
Il prodotto è miscibile con i più comuni diserbanti ormonici.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico delle miscelazioni compiute.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto è dannoso per le viti, gli ortaggi, i fruttiferi ed i pioppi. Occorre evitare che la soluzione diserbante giunga a contatto con tali colture. Dopo l'impiego lavare accuratamente le pompe ed i recipienti che sono serviti per la preparazione e per la distribuzione della poltiglia erbicida prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

Attenzione: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Durante le fasi di miscelazione e applicazione del prodotto utilizzare: respiratore con maschera a pieno facciale e filtro combinato per polveri e vapori organici; tuta, guanti e stivali di protezione chimica; elmetto protettivo.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Per lavorazioni agricole tra le 24 e 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.

Da non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Non operare contro vento.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

06A11025

DECRETO 27 novembre 2006.

Modifica al decreto 28 giugno 2004, concernente il prodotto fitosanitario denominato «Micene 75 SG», registrato al n. 12256.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale in data 28 giugno 2004 con il quale è stato registrato con il n. 12256 il prodotto fitosanitario «Micene 75 SG» a nome dell'impresa SIPCAM S.p.a.;

Considerato che, a seguito di ulteriori elementi di valutazione, l'Istituto superiore di sanità, con parere del 14 aprile 2006, ha ritenuto di modificare la classificazione già attribuita al prodotto fitosanitario;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il precedente decreto dirigenziale del 28 giugno 2004 nella parte relativa la classificazione del prodotto di cui trattasi, con il simbolo Xi (Irritante) le frasi di rischio R 37-43 i consigli di prudenza S 2-13-20/21-36/37-46.

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale in data 28 giugno 2004 con il quale è stato registrato a nome dell'impresa SIPCAM S.p.a. con sede legale in Milano - via Carroccio, 8 il prodotto fitosanitario MICENE 75 SG registrato al n. 12256 ora classificato con il simbolo Xi (Irritante) le frasi di rischio R 37-43 e i consigli di prudenza S 2-13-20/21-36/37-46.

L'Impresa stessa è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario medesimo con la nuova classificazione.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

La vendita e l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione, confezionato con l'etichetta precedentemente autorizzata, sono consentiti fino al 30 gennaio 2007.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissato per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 27 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

MICENE 75 SG

Fungicida a base di Mancozeb in microgranuli dispersibili

MICENE 75 SG - Composizione:
- Mancozeb puro .... g. 75
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a .... g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 12256 del 28.06.04 del Ministero della Salute

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100-200-500 Kg 1-5-10-25

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Una volta aperta la confezione, utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Durante il trattamento proteggere le vie respiratorie (naso e bocca).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE, DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
MICENE 75 SG è un prodotto fungicida che si presenta in formulazione di microgranuli dispersibili, che immesso nell'acqua si scioglie rapidamente, non dando formazione a polveri volatili e non creando depositi e schiuma nella botte.
MELO - PERO: contro: Ticchiolatura, Ruggine, Alternaria, Gleosporium: 150 - 200 g/hl di acqua.
Iniziare i trattamenti all'apertura delle gemme e continuare seguendo i calendari suggeriti nella zona. Non usare il prodotto sulle varietà di pero sensibili al principio attivo.
VITE: contro: Peronospora, Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*): 200 - 350 g/hl di acqua.
Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Attenersi alle disposizioni dei calendari per trattamenti suggeriti nella zona.
POMODORO (solo fino alla prima fioritura):
contro: Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi: 200-300 g/hl di acqua
Contro forti attacchi di Antracnosi usare 300-350 g/hl di prodotto.
CEREALI IN CAMPO (solo su orzo, avena, frumento, segale): contro ruggine, nerume e septoriosi alla dose di Kg. 2,5/Ha.
TABACCO: contro Peronospora e Antracnosi: 100-150 g/hl in semenzaio, 200 g/hl in pieno campo.
PIOPPO: contro la *Marssonina brunnea* alla dose di 400-500 g/hl acqua.
GAROFANO: contro: Ruggine, Alternaria, Septoria: 200-250 g/hl di acqua.
CONCIA DELLE SEMENTI: il prodotto deve essere mescolato uniformemente con tutta la massa dei semi da conciare. Il seme conciato e residuato non deve essere impiegato nell'alimentazione umana e del bestiame. Per la distruzione delle sementi conciate non riutilizzabili devono essere osservate le norme vigenti sui rifiuti tossici o nocivi.
GRANO: contro Carie (*Tilletia tritici*) e Fusariosi (*Fusarium nivale*): 200 g/quintale di seme
RISO: contro Brusone (*Piricularia oryzae*), *Helminthosporium oryzae* e Fusariosi (*Fusarium spp*): 250 g/quintale di seme.
MAIS: contro Carbone (*Ustilago maydis*), Fusariosi (*Fusarium moniliforme*), Gibberella (*Gibberella zeae*) ed Elmintosporiosi (*Helminthosporium maydis*): 300 g/quintale di seme.
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: contro Mal del piede (*Phoma betae*), Fusariosi (*Fusarium spp*), Mal vinato (*Rhizoctonia solani*) e Cercosporiosi (*Cercospora beticola*): 600 g/quintale di seme.
PATATA: contro *Fusarium coeruleum*, *Rhizoctonia solani*, *Alternaria solani*: 300-400 g/quintale di seme. Impiegare secondo la dimensione dei tuberi.
SEMENTI ORTICOLE: contro *Fusarium spp*, *Rhizoctonia solani*, *Pythium spp*: 300-600 g/quintale di seme. Impiegare secondo la dimensione del seme.
GIRASOLE: contro *Fusarium spp*, *Pythium spp*: 300-350 g/quintale di seme.
DIVIETO D'IMPIEGO IN SERRA
COMPATIBILITA'
non miscibile con i prodotti a reazione alcalina.
Avvertenza:
in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo, devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione avvenuta.

FITOTOSSICITA'
Varietà di cultivar di pero sensibili al p.a. mancozeb: Abate Fetel, Armella, Butirra Precoce Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentil Bianca, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa di Gonzaga, Santa Maria, Scipiona, Spadona d'estate, Spadoncina, Spinacarpi, Zecchermanna.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta.
Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura.

ATTENZIONE: da impiegare esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Da non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Non operare contro vento. Il contenitore non può essere riutilizzato.

MICENE 75 SG

Fungicida a base di Mancozeb in microgranuli dispersibili

MICENE 75 SG - Composizione:
- Mancozeb puro ....g. 75
- Coformulanti ed inerti: quanto basta a ....g. 100

SIPCAM - Soc. It. Prodotti Chimici per l'Agricoltura Milano S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 - Milano

Registrazione n. 12256 del 28.06.04 del Ministero della Salute

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. - Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: g 100

Partita n.: ....

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
Terapia: sintomatica.
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

06A11027

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 ottobre 2006.

Nomina del presidente della commissione speciale artigiani, presso il Comitato provinciale INPS della provincia di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 2/2006 del 23 febbraio 2006, con la quale sono state ricostituite le speciali commissioni presso il comitato provinciale INPS per la provincia di Livorno;

Vista la nota protocollo n. 33/06 del 17 luglio 2006, con la quale la Confederazione nazionale dell'artigianato - CNA - di Livorno designa la sig.ra Maria Lapi quale nuovo rappresentante in seno al comitato di cui trattasi del sig. Giovacchino Ciaponi, deceduto.

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

La sig.ra Maria Lapi, nata a Livorno il 21 luglio 1940, è nominata presidente della commissione speciale artigiani in seno al comitato INPS di Livorno, in rappresentanza degli artigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR della Toscana entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Livorno, 26 ottobre 2006

Il direttore provinciale: PASCARELLA

06A10881

DECRETO 24 novembre 2006.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del 20 settembre 2002, n. 10, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Campobasso;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del Comitato stesso, essendo scaduto il previsto termine di durata;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 20 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto in particolare l'art. 44, legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS;

Viste le circolari del Ministero del lavoro n. 31/89 e 33/89, con le quali sono state fornite istruzioni agli Uffici provinciali del lavoro in merito alla ricostituzione del predetto Comitato provinciale INPS;

Considerato che, il Comitato deve essere costituito da:

n. 11 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

n. 3 rappresentanti dei datori di lavoro;

n. 3 rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della Direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'INPS;

Considerato che, il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 dispone che i membri previsti dal precedente capoverso sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

Considerato che, per la determinazione del grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali si è fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole OO.SS. nella provincia;

ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;

partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi ed aziendali di lavoro;

consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;

partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto dei dati forniti da fonti istituzionali, nonché di quelli in possesso ed acquisiti agli atti di questo ufficio;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni, risultano maggiormente rappresentative:

1. per i lavoratori dipendenti:

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL);

Unione Italiana del Lavoro (UIL);

Unione Generale del Lavoro (UGL);

Confederazione Italiana Dirigenti d'Azienda (CIDA) - rappresentanza prevista dall'art. 44, legge n. 88/1989;

2. per i datori di lavoro:

Associazione Industriali del Molise;

Confcommercio;

Coldiretti - Federazione Provinciale di Campobasso;

3. per i lavoratori autonomi:

Coldiretti - Federazione Provinciale di Campobasso;

Casartigiani (Associazione Molisana Artigiani);

Confcommercio;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale INPS di Campobasso il Comitato provinciale di cui all'art. 34, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composto:

rappresentanti dei lavoratori dipendenti (n. 11):

Coppola Romeo C.I.S.L.;

Insogna Antonio C.I.S.L.;

Mugnano Franco C.I.S.L.;

Tomasso Francesco C.I.S.L.;

De Marco Remo C.G.I.L.;

Scocca Angelina C.G.I.L.;

Carmellino Nicola C.G.I.L.;

Figliola Cesare U.I.L.;

Ciarciaglino Pietro U.I.L.;

Brusciano Giuseppe U.G.L.;

Marcantonio Nicola CIDA;

rappresentanti dei datori di lavoro (n. 3):

Guidone Ilario - Associazione Industriali del Molise;

Colantuoni Giuseppe - Coldiretti - Federazione Provinciale di Campobasso;

Sprocatti Ennio - Confcommercio;

rappresentanti dei lavoratori autonomi (n. 3):

Barone Libero - Coldiretti - Federazione Provinciale di Campobasso;

Russo Liberato - Casartigiani (A.M.A.);

Marchitelli Antonio - Confcommercio;

membri di diritto:

Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro;

Direttore pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato;

Direttore pro-tempore della sede provinciale INPS.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni da detta pubblicazione.

Campobasso, 24 novembre 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A11008

DECRETO 24 novembre 2006.

Ricostituzione della speciale commissione categoria artigiani, presso il Comitato provinciale INPS di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'INPS ed in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede la costituzione di speciali commissioni alle quali è attribuita la competenza a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 33/89, con la quale sono state impartite direttive sulla costituzione delle speciali commissioni di cui all'articolo sopra citato;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Campobasso;

Considerato che ciascuna delle tre commissioni speciali, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato provinciale, è composta dai membri di diritto individuati dalla legge ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 e da quattro rappresentanti della categoria stessa, nominati con decreto del Direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Considerato che, il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 dispone che i rappresentanti della categoria, previsti dal precedente capoverso, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

Considerato che, si ritiene opportuno favorire la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria e, pertanto, appare preferibile la partecipazione di un rappresentante per ogni organizzazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale Commissione categoria artigiani in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. i signori:

Miranda Francesco - Confartigianato;

Ciccarella Silvano - Casartigiani (A.M.A.);

Di Ninno Guido - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa (CNA);

Trivisonno Massimo - Unione Regionale Artigiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni da detta pubblicazione o straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Campobasso, 24 novembre 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A11009

DECRETO 24 novembre 2006.

Ricostituzione della speciale commissione esercenti attività commerciali, presso il Comitato provinciale INPS di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'INPS ed in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede la costituzione di speciali commissioni alle quali è attribuita la competenza a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 33/89, con la quale sono state impartite direttive sulla costituzione delle speciali commissioni di cui all'articolo sopra citato;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Campobasso;

Considerato che ciascuna delle tre commissioni speciali, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato provinciale, è composta dai membri di diritto individuati dalla legge ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 e da quattro rappresentanti della categoria stessa, nominati con decreto del Direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Considerato che, il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 dispone che i rappresentanti della categoria, previsti dal precedente capoverso, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

Considerato che a tal fine e limitatamente alla categoria interessata sono state interpellate le seguenti Organizzazioni sindacali a carattere provinciale:

1. Confcommercio;
2. Confesercenti;

Considerato che, si ritiene opportuno contemperare il principio della maggiore rappresentatività con la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria e, pertanto, appare preferibile la partecipazione di ogni organizzazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale Commissione esercenti attività commerciali in seno al Comitato provinciale INPS i signori:

Sprocatti Ennio - Confcommercio;

Marchitelli Antonio - Confcommercio;

Santangelo Paolo - Confcommercio;

Zoccolo Nicola - Confesercenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni da detta pubblicazione

Campobasso, 24 novembre 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A11010

DECRETO 24 novembre 2006.

Ricostituzione della speciale commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il Comitato provinciale INPS di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'INPS ed in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede la costituzione di speciali commissioni alle quali è attribuita la competenza a decidere i ricorsi concernenti le prestazioni;

Vista la circolare del Ministero del lavoro n. 33/89, con la quale sono state impartite direttive sulla costituzione delle speciali commissioni di cui all'articolo sopra citato;

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Campobasso;

Considerato che ciascuna delle tre commissioni speciali, presieduta dal rappresentante di categoria in seno al comitato provinciale, è composta dai membri di diritto individuati dalla legge ai numeri 4, 5 e 6 dell'art. 44 e da quattro rappresentanti della categoria stessa, nominati con decreto del Direttore della Direzione provinciale del lavoro;

Considerato che, il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 dispone che i rappresentanti della categoria, previsti dal precedente capoverso, sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;

Considerato che a tal fine e limitatamente alla categoria interessata sono state interpellate le seguenti Organizzazioni sindacali a carattere provinciale:

1. Coldiretti;

2. Confederazione Italiana Agricoltori;

3. Unione Molisana Agricoltori;

Considerato che, si ritiene opportuno contemperare il principio della maggiore rappresentatività con la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali di categoria e, pertanto, appare preferibile la partecipazione d'ogni organizzazione;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

Sono nominati componenti della speciale Commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni in seno al Comitato provinciale INPS i signori:

Sisto Michelino - Coldiretti;

Alabastro Francesco - Coldiretti;

Franceschini Livio - Confederazione Italiana Agricoltori;

Mecci Luigi - Unione Molisana Agricoltori;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni da detta pubblicazione.

Campobasso, 24 novembre 2006

Il direttore provinciale: AGOSTA

06A11011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 novembre 2006.

Gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia 101», in Palmi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il verbale di accertamento ispettivo datato 13 luglio 2006, effettuato dalla Direzione provinciale del lavoro nei confronti della cooperativa «Edilizia 101» con sede in Palmi (Reggio Calabria) da cui risulta che la stessa non è iscritta all'Albo delle società cooperative e non ha adeguato lo statuto alla legge n. 59/1992;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 18 ottobre 2006;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente, a tutela dell'interesse dei soci, è opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edilizia 101», con sede in Palmi (Reggio Calabria), codice fiscale n. 00681990800, costituita in data 3 maggio 1982.

Art. 2.

L'avv. Rocco Militano, con studio in Palmi (Reggio Calabria), in via Bari n. 20, codice fiscale MLTRCC47R26G288Q, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11004

DECRETO 10 novembre 2006.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Paolo I», in Ferentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2002 con il quale la società cooperativa edilizia «Paolo I» con sede in Ferentino (Frosinone) è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini;

Visti i decreti ministeriali di proroga del 17 novembre 2003; 29 novembre 2004; 12 dicembre 2005 con i quali il mandato del Commissario governativo è stato prorogato fino al 29 ottobre 2006;

Vista la relazione del 20 ottobre 2006 con la quale il Commissario governativo chiede una proroga del mandato, al fine di poter completare la stipula notarile e la successiva assegnazione degli alloggi ai soci del sodalizio in argomento;

Decreta:

I poteri certificati al dott. Carmelo Verdiglione, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Paolo I», con sede in Ferentino (Frosinone), sono prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 novembre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A11005

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 31 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Roberta Buffi, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: laurea in lingue e letterature moderne (lingua e letteratura inglese), rilasciato il 16 luglio 1994 dall'Università degli studi di Firenze; titolo di abilitazione all'insegnamento: titolo di specializzazione didattica conseguito il 23 gennaio 2006 presso la Comunità di Madrid - Dipartimento per l'istruzione; posseduto da Roberta Buffi, nata a Fermignano (Pesaro-Urbino), il 22 ottobre 1968, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A11003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 2006.

Iscrizione di una varietà di cereali a paglia nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le ricevute attestanti l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Orzo Distico

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9960	Roccaforte	Prometeo S.r.l. - Canovaccio di Urbino (Pesaro-Urbino)

Farro Dicocco

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9445	Zefiro	Prometeo S.r.l. - Canovaccio di Urbino (Pesaro-Urbino)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte dello Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A11113

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 novembre 2006.

Modifica dei decreti 1º agosto 2005 e 11 luglio 2006, relativi ai progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'Università e della Ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Visto i decreti dirigenziali n. 1769 del 1º agosto 2005 e n. 1382 dell'11 luglio 2006 con i quali, i progetti n. 80 presentato dalla Abaco Information Service SR e n. 4365 presentato dalla Dayco Europe S.r.l. sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2006, ed in particolare per i progetti n. 80 presentato da Abaco Information Service S.r.l. e n. 4365 presentato dalla Dayco Europe S.r.l.;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dei decreti dirigenziali n. 1769 del 10 agosto 2005 e n. 1382 dell'11 luglio 2006, relativamente ai suddetti progetti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

80-80/F Abaco Information Service S.r.l. 1 - Molfetta (BA);

«CNOS: CoNOscenza per lo Sviluppo e manutenzione rapida»;

Rispetto a quanto decretato in data: 1º agosto 2005 e 26 gennaio 2006;

Progetto di ricerca: Variazione della data di inizio al 1º gennaio 2005 e proroga della durata dello stesso di 12 mesi.

Progetto di formazione collegato: Variazione della data di inizio del progetto al 1º marzo 2006 e proroga della durata dello stesso di 12 mesi.

Variazione della titolarità: da Abaco Information Service S.r.l. a Exprivia S.p.a.

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:

1) al formale impegno della società controllante Abaco Innovazione S.p.a. a fornire alla Exprivia S.p.a. il supporto finanziario necessario allo svolgimento del progetto ed al rimborso del credito a tasso agevolato.

2) all'impegno da parte di Abaco Innovazione S.p.a. a comunicare al MUR e all'istituto convenzionato l'assunzione di ogni delibera comportante modifica del proprio assetto aziendale/societario (fusione, incorporazione, liquidazione volontaria).

4365 DAYCO EUROPE SRL - Colonnella (Teramo)

«Innovazione tecnologica nel progetto di sistemi di trasmissione della potenza tramite elementi flessibili»

Rispetto a quanto decretato in data: 11 luglio 2006;

Variazione della titolarità: da Dayco Europe S.r.l. a Dayco Europe S.r.l. a socio unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A10876

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2006.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo - Nogarole Rocca. (Deliberazione n. 132/06).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano ricompresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, che detta disposizioni per il settore autostradale fissando un regime particolare per i nuovi interventi comportanti rilevanti investimenti aggiuntivi ai vigenti piani finanziari e demandando a questo Comitato l'accertamento della rilevanza;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento oridinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che, all'allegato 1, include la voce «Asse autostradale Brennero-Verona-Parma-La Spezia» tra i sistemi stradali ed autostradali del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero, con un costo di 1.032,914 milioni di euro ed una disponibilità di 516,457 milioni di euro, e che, all'allegato 2, riporta l'opera tra le infrastrutture di interesse delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le tratte di rispettiva competenza, specificando — con riferimento alla regione Lombardia — che l'inserimento è ai soli fini procedurali;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 94 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma)-Nogarole Rocca (Verona)», fissando il «limite di spesa», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, in 1.832,719 milioni di euro;

Vista la nota 15 dicembre 2005, n. 611 — integrata con note 23 gennaio 2006, n. 40, 22 febbraio 2006, n. 144, e 28 marzo 2006, n. 235 — con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto definitivo «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma)-Nogarole Rocca (Verona)», consegnando in seduta ulteriore documentazione di supporto e proponendo l'approvazione di detto progetto con prescrizioni e raccomandazioni;

Considerato che l'intervento in questione è incluso nel piano della viabilità 2003-2012, su cui questo Comitato si è pronunziato il 18 marzo 2005 con delibera n. 4, tra le opere da inserire nel piano finanziario della citata concessionaria;

Considerato che all'opera è stato attribuito il CUP G61B04000060008;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 29 marzo 2006, ha espresso una prima valutazione di massima favorevole, sotto il profilo tecnico, sul menzionato progetto definitivo, riservandosi successive determinazioni in relazione al disposto dell'art. 21 del decreto-legge n. 355/2003, convertito nella legge n. 47/2004;

Considerato che, con la delibera n. 131 adottata in data odierna, questo Comitato ha accertato, tra l'altro, la rilevanza degli investimenti programmati dalla società Autocamionale della CISA per la realizzazione dell'opera di cui sopra, il cui costo è stato quantificato in 1.826.470 migliaia di euro, più oneri da capitalizzare ed ha formulato le conseguenti direttive;

Ritenuto quindi di formalizzare la valutazione positiva, in linea tecnica, in precedenza espressa, rinviando la definitiva approvazione del progetto in esame al completamento dell'iter procedurale di definizione e approvazione del piano finanziario;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che l'intervento consiste nella realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'autostrada A15 Parma-La Spezia (località Fontevivo) e l'autostrada A22 Brennero-Modena (località Nogarole Rocca), per uno sviluppo complessivo di circa km 84+350 (di cui km 2+886 di adeguamento dell'attuale tracciato dell'autostrada A15, a sud dell'intersezione con la A1, e km 81+464 di nuova realizzazione), e che l'intervento stesso interessa per il 18,6% l'Emilia-Romagna, per il 62,1% la Lombardia e per il 19,3% il Veneto;

che la sezione trasversale adottata è quella prevista per le autostrade di categoria A dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 con 3 corsie da 3,75 m e corsia di emergenza di 3,00 m per senso di marcia e con spartitraffico di 4,00 m;

che il progetto prevede la realizzazione degli svincoli di interconnessione con la A1 e la A22 e di 7 caselli autostradali, privilegiando — per quanto attiene i rami di svincolo e le intersezioni con le autostrade ai capisaldi terminali — soluzioni di maggiore fluidità e scorrevolezza con rampe in prevalenza di tipo direzionale, mentre rampe indirette sono limitate soltanto a pochi casi in presenza di volumi di traffico scarsamente significativi;

che tra le opere d'arte principali sono da ricomprendere i ponti e i viadotti di attraversamento dei fiumi Taro, Po, Oglio, Mincio ed il viadotto di attraversamento dell'area industriale di Mozzecane;

che il progetto definitivo è stato trasmesso in data 2 agosto 2005 dal soggetto aggiudicatore al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre amministrazioni e regioni interessate, nonché agli enti interferiti;

che dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione su quotidiani a diffusione nazionale e regionale;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 190/2002, apposita Conferenza di servizi sul progetto definitivo dell'opera in data 5 ottobre 2005 e che la stessa si è conclusa nella medesima data dopo gli interventi delle amministrazioni e degli enti coinvolti;

che la regione Lombardia con delibera 27 ottobre 2005, n. VII/000939, ha espresso parere favorevole sul progetto in esame, con prescrizioni di ordine tecnico e ambientale, nonché con prescrizioni in merito alla localizzazione dell'opera;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota 22 novembre 2005, n. DSA-2005-0029639, alla stregua della valutazione effettuata dalla speciale Commissione VIA, ha ritenuto che il progetto definitivo non sia sensibilmente diverso da quello preliminare e che, pertanto, non sussistano motivi di ripubblicazione dello stesso e ha ritenuto altresì ottemperate le prescrizioni e le raccomandazioni formulate sul progetto preliminare, dettando ulteriori prescrizioni;

che la regione Veneto ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, con delibera 6 dicembre 2005, n. 3720;

che la regione Emilia-Romagna con nota 12 dicembre 2005, n. APG/PRG/05/27/27564, ha evidenziato che gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo presentato riflettono sostanzialmente le prescrizioni formulate sul progetto preliminare, ad eccezione della predisposizione di elaborati di dettaglio relativi alla prevista area di servizio Po, che risulta solo individuata planimetricamente, sì che la Regione stessa chiede che sia confermata la prescrizione relativa a detta area di servizio Po;

che anche il Ministero per i beni e le attività culturali ha formulato il parere di ottemperanza;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento delle indicazioni formulate dalle Amministrazioni interessate;

- *sotto l'aspetto attuativo:*

che il soggetto aggiudicatore è ANAS S.p.A.;

che la società Autocamionale della Cisa S.p.A. è concessionaria dell'Autostrada della Cisa A15 Parma-La Spezia, con prolungamento per Mantova (Nogarole Rocca), in forza della convenzione «novativa» stipulata con l'ente concedente ANAS S.p.A. in data 7 dicembre 1999 ed approvata, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 611/Segr. Dicoter;

che l'entrata in esercizio del raccordo è stata, da ultimo, stimata al 2014;

- *sotto l'aspetto finanziario:*

che il costo complessivo dell'opera riportato nella relazione istruttoria è pari a 1.827.853.237,87 euro, di cui 1.108.242.225,26 euro — al netto del ribasso d'asta previsto del 20% e dei costi della sicurezza — per lavori, 604.349.644,35 euro per somme a disposizione e 115.261.368,26 euro per opere connesse;

che il piano economico finanziario originariamente presentato, redatto dal soggetto aggiudicatore sulla base dei limiti di spesa di cui alla delibera n. 94/2004, evidenzia un impegno di spesa in autofinanziamento a carico della concessionaria Autocamionale della Cisa S.p.A., nella misura del 59%, mentre la restante quota, pari a 751.000.000 euro, è prevista a carico dello Stato;

che il 20 febbraio 2006 il Consiglio di amministrazione dell'ANAS ha approvato un nuovo piano finanziario dell'opera che azzera il contributo a carico dello

Stato, estende la durata del piano finanziario al 2056 e prevede incrementi tariffari annui del 6,9% — al netto della componente «recuperi di produttività» — dal 2007 al 2016 sulla tratta Parma-La Spezia e l'applicazione delle stesse tariffe sulla tratta costruenda dall'entrata in esercizio, nonché la rimodulazione del debito residuo verso il Fondo di garanzia;

che nel suddetto piano il costo stesso viene quantificato in 1.826,470 milioni di euro — oltre a 5,530 milioni di euro relativi ad investimenti già effettuati sulla tratta al 31 dicembre 2004 — per un totale di 1.832,00 milioni di euro e che il piano stesso prevede oneri finanziari da capitalizzare, con riferimento alla tratta in questione, per 226,657 milioni di euro;

Delibera:

1. È formulata valutazione positiva sul progetto definitivo «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma)-Nogarole Rocca (Verona)».

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a quantificare l'onere correlato alle prescrizioni che, come specificato nella «legenda» di cui alla pagina 2 dell'allegato «prescrizioni» alla relazione istruttoria, potrebbero comportare un «aumento di costo ad iter processuale successivo» e provvederà altresì a specificare se detto onere sia fronteggiabile mediante ottimizzazione del quadro economico o con modalità che non gravino comunque sull'erario ovvero comportino un'elevazione rispetto al costo dell'intervento quale risulta dal piano finanziario da ultimo approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS S.p.A.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a sottoporre a questo Comitato, per l'approvazione, il progetto definitivo in questione allorché sarà completato l'iter di approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra ANAS e società Autocamionale della Cisa S.p.A. citata nella «presa d'atto», che definisca gli impegni reciproci delle parti anche sotto l'aspetto finanziario, e dei relativi allegati. Resta demandata ai Ministri competenti all'approvazione la verifica sulle conformità dell'atto convenzionale e dei relativi allegati ai principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia: in particolare, il piano finanziario dovrà risultare redatto secondo le direttive di cui alla citata delibera n. 131/2006.

Roma, 9 maggio 2006

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 249

06A11112

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 10 novembre 2006 a seguito di «assemblea da parte del personale».

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari non ha operato nel suddetto giorno per «assemblea del personale»; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio con decreto dell'8 novembre 2006, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 4838/2.1.S. del 13 novembre 2006.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 20 novembre 2006

Il direttore regionale: MONTONE

06A10989

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 6 novembre 2006, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 10,00 alle 12,30 nella giornata del 6 novembre 2006 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1450 - del 9 novembre 2006 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 14 novembre 2006 - Prot. n. 4677, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 22 novembre 2006

06A10952

PROVVEDIMENTO 23 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pescara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pescara in data 21 novembre 2006 per chiusura degli sportelli al pubblico dalle ore 11,00 alle ore 12,30.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Pescara con nota prot. 1702 del 16 novembre 2006, confermata il successivo 21 novembre 2006 con nota prot. 1724, ha comunicato che, a causa di un'assemblea del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico il giorno 21 novembre 2006 dalle ore 11,00 alle ore 12,30.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello - L'Aquila, con nota prot. 9265 del 16 novembre 2006 ha preso atto della citata comunicazione di chiusura.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 23 novembre 2006

Il direttore regionale: PIRANI

06A11023

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 2 il giorno 3 novembre 2006, dalle ore 11,00 a fine servizio.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa di assemblea del personale, il giorno 3 novembre 2006, dalle ore 11,00 sino a fine servizio, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Torino 2 dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1182/2006 del 21 novembre 2006, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 779, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 27 novembre 2006

Il direttore regionale: GIAMMARINO

06A11114

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 30 novembre 2006.

Rettifica dell'allegato *A* del decreto 19 luglio 2002, recante l'individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 410/2001.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, relativamente all'esatta identificazione catastale di un immobile individuato nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile sito in Macerata, Località Montirozzo - via Roma, individuato con decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, di cui alla pag. 385 del supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, è la seguente:

Regione: Marche;

Provincia: Macerata;

Comune: Macerata;

Indirizzo: via Roma;

Catasto: F;

Foglio: 79;

Particella: 82;

Sub.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore: SPITZ

06A11030

DECRETO 30 novembre 2006.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 23 dicembre 2002, dell'allegato *A* al decreto 1º dicembre 2003 e dell'allegato *A* al decreto 21 novembre 2005.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito, con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001 che prevede, fra l'altro, l'individuazione dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti dalla norma di proprietà dello Stato;

Visto l'art. 41-*bis*, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che riconosce come appartenenti al patrimonio dello Stato i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dell'Agenzia del demanio con propri decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto il decreto n. 46377 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1º dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 30874 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2005, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 46181 del 1º dicembre 2003;

Visto il decreto n. 30539 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 novembre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2005, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo;

Considerato che, a seguito di successivi e ulteriori accertamenti, è emersa la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 46377 del 23 dicembre 2002, all'allegato *A* al decreto n. 46181 del 1º dicembre 2003 e all'allegato *A* al decreto n. 30539 del 21 novembre 2005, relativamente all'esatta identificazione catastale di alcuni immobili individuati nei medesimi decreti;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dei precedenti decreti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1º dicembre 2003, l'esatta identificazione catastale di alcuni immobili ivi individuati è quella riportata nell'allegato 1 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'esatta identificazione catastale di alcuni immobili individuati in parte con decreto n. 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1º dicembre 2003 e in parte con decreto n. 30539 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 novembre 2005, è quella riportata nell'allegato 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

L'esatta identificazione catastale dell'immobile sito in Venezia, Porto Marghera, via dei Sali n. 5, individuato in parte con il decreto n. 46181 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1º dicembre 2003 (pag. 46 della *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003) e in parte con il decreto n. 46377 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 23 dicembre 2003 (pag. 32 della *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2002), è la seguente:

Venezia, via dei Sali, F, foglio VE/5, particella 47, subalterno 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore: SPITZ

REGIONE	PROV.	COMUNE	INDIRIZZO		FOGLIO	PART.	SUB
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA GALLUCCIO	T	14	230	
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA GALLUCCIO	F	14	232	
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA GALLUCCIO	F	14	236	
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA GALLUCCIO	F	14	237	
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA AFRICA ORIENTALE	F	14	243	
	FG	MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	7	1
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	7	2
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	7	3
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	7	4
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	9	1
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	9	2
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	10	1
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	10	2
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	47	
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	F	4	48	
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA ZAPPONETA	T	4	55	
	FG	MARGHERITA DI SAVOIA	CORSO VITTORIO EMANUELE	F	1	221	5
		MARGHERITA DI SAVOIA	VIA MAGAZZENO	F	1	221	6
Toscana	PI	VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	T	188	89	
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	T	188	91	
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	T	188	92	
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	109 125	4 13
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	109	5
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	114	7
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	29
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	30
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	31
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	32
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	33
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	34
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	35
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	36
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	37
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	38
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	39
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	40
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	41
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	42
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	43
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	44
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	45
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	46
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	47
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	48
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	49
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	50
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	51
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	52
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	53
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	54
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	55
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	56
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	57
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	117	58
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	118	2
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	15
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	16
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	17
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	18
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	19
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	20
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	21
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	22
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	23
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	118	24
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	F	188	119	
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	T	188	124	
		VOLTERRA	PIAZZALE DELLA SALINA	T	188	125	
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	161	2
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	161	3
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	161	4
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	161	5
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	161	6
		VOLTERRA	VICOLO DELLE MOIE VECCHIE	F	188	162	
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	T	188	452	
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	458	1
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	458	2
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	458	3
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	458	4
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	458	5
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	458	6
		VOLTERRA	VIA MASSETANA	F	188	458	7

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 30 novembre 2006.

Revisione del classamento delle unità immobiliari urbane, site nei comuni di Mirandola e Ravarino, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del territorio come soggetto avente autonomia regolamentare ed amministrativa, nell'ambito di competenza dell'ex Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia del territorio, deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, concernente le attribuzioni del Direttore;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che dispone la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato, individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concernente la revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unità immobiliari urbane;

Vista la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2005, emanata ai sensi del comma 339 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante linee guida in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata;

Vista l'istanza del 12 ottobre 2006, prodotta dal comune di Mirandola (Modena) ed acquisita dall'Ufficio provinciale di Modena con prot. n. 9314 del 17 ottobre 2006, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 1;

Vista l'istanza del 12 ottobre 2006, prodotta dal comune di Ravarino (Modena) ed acquisita dall'Ufficio provinciale di Modena con prot. n. 9273 del 16 ottobre 2006, tesa ad ottenere la revisione del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nella microzona n. 6;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti per l'attivazione del processo revisionale nei comuni suddetti;

Determina:

Sono attivati, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i processi di revisione del classamento e delle rendite delle unità immobiliari di proprietà privata, che tengono conto delle variazioni delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche degli immobili e del mutato contesto urbano, appartenenti ai seguenti comuni:

Mirandola (Modena), per la microzona n. 1;

Ravarino (Modena), per la microzona n. 6.

Roma, 30 novembre 2006

Il direttore dell'Agenzia: PICARDI

06A11107

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2006.

Fissazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2007, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'articolo 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. (Provvedimento n. 2478).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 567, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Visto in particolare l'art. 335, comma 2, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che il contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, dovuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, nonché dalle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica è

commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.

Rilevato che delle elaborazioni relative ai bilanci dell'esercizio 2005 delle imprese di assicurazione risulta che nei rami danni e vita l'incidenza degli oneri di gestione sui premi del lavoro diretto è stata pari al 4,9%;

Dispone:

Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione di cui all'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'esercizio 2007 l'aliquota per gli oneri di gestione da dedurre dai premi incassati è fissata nella misura del 5% dei predetti premi.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e reso disponibile sul sito internet dell'Autorità.

Roma, 27 novembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A11115

PROVVEDIMENTO 29 novembre 2006.

Fusione per incorporazione della società Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a., in Milano, in Risparmio & Previdenza S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 2480).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1994 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Risparmio & Previdenza S.p.a., con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata a Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano, largo Tazio Nuvolari n. 1 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza congiunta del 16 giugno 2006 con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della società Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a. in Risparmio & Previdenza S.p.a. e delle relative modalità di attuazione;

Viste le delibere assunte in data 26 e 29 giugno 2006 dalle assemblee straordinarie degli azionisti di Risparmio & Previdenza S.p.a. e Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a. che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate delibere nel Registro delle imprese di Milano e Verona in data 5 e 12 luglio 2006;

Accertato che la società incorporante dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante in relazione all'operazione di fusione in argomento;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 7 novembre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della società Eurosun Assicurazioni Vita S.p.a., con sede in Milano, in Risparmio & Previdenza S.p.a., con sede in Verona, con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie della società incorporante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 29 novembre 2006

Il presidente: GIANNINI

06A11024

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 9 novembre 2006.

Approvazione del regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni. (Deliberazione n. 646/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1998, n. 288;

Vista la delibera n. 26/99, recante «Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1999, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la delibera n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi» e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 2000, n. 86;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 dicembre 2001, n. 284;

Visto il regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 giugno 2001, n. 141, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 2003, n. 240, e come da ultimo integrato dalla delibera n. 89/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 2006, n. 64;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 2006, n. 25;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;

Vista la delibera n. 290/03/CONS recante approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2003, n. 195;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2006, n. 44;

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2006, n. 76;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive;

Visto l'art. 43, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevede l'adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un regolamento che disciplini i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni o comunque lesive del pluralismo;

Visti l'art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevedono l'adozione di un apposito regolamento per definire la procedura per la notifica delle intese e delle operazioni di concentrazione al fine di verificare il rispetto dei principi, rispettivamente, di cui all'art. 15 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visti l'art. 14, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione», che prevedono l'adozione da parte dell'Autorità di un atto di pubblico richiamo qualora si accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'art. 15, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui all'art. 43, commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Considerata l'opportunità di disciplinare mediante un unico regolamento i procedimenti in materia di posizioni dominanti previsti dalla normativa vigente, le procedure per la notifica e la verifica delle operazioni di concentrazione e delle intese ed il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, aggiornando la disciplina di cui alle già citate delibere n. 26/99 e n. 290/03/CONS;

Considerata la necessità di coordinare le predette procedure adeguandole al nuovo assetto normativo e di dare piena e completa attuazione alle disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»;

Vista la delibera n. 264/06/CONS, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 2006, con la quale, in considerazione della complessità degli adempimenti e della particolare rilevanza della materia, è stato sottoposto ad una pubblica consultazione il testo dello schema di regolamento adottato il 16 maggio 2006 dal Consiglio dell'Autorità;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.

Secondo uno dei partecipanti alla consultazione l'obbligo di notifica previsto dall'art. 43 del testo unico sarebbe finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei limiti indicati nei commi da 7 a 12 del medesimo articolo. Conseguentemente, nelle definizioni di intesa e di concentrazione si dovrebbe specificare che sono soggette all'obbligo di notifica le solo operazioni suscettibili di condurre alla violazione dei commi da 7 a 12 dell'art. 43 del testo unico, rimettendo, inoltre, ai diretti interessati il compito di valutare la compatibilità delle operazioni con i relativi limiti.

La lettura dell'intero art. 43 del testo unico induce l'Autorità, tuttavia, a ritenere che il divieto di costituire una posizione dominante rivesta carattere generale e non già limitato esclusivamente alle ipotesi di cui ai commi da 7 a 12. L'art. 43, comma 9, indica difatti chiaramente che, al di là dei limiti concernenti i ricavi, nei singoli mercati che compongono il SIC resta fermo il divieto di costituzione di posizioni dominanti, con ciò ribadendo la sua natura di divieto generale.

Del resto, la medesima impostazione costituisce il nucleo della previsione di cui al comma 2 (sempre dell'art. 43), ove si afferma che compito dell'Autorità è verificare che (nel SIC e nei singoli mercati) non si costituiscano posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7 - 12 (limiti che non esauriscono dunque le fattispecie vietate dal più ampio divieto di costituzione di una posizione dominante). Poiché l'obbligo di notifica non può che avere funzione servente rispetto alle competenze attribuite all'Autorità, esso non può che riguardare, allora, tutte le operazioni idonee a violare il divieto di posizioni dominanti, oltreché gli specifici principi fissati dai commi da 7 a 12 dell'art. 43.

Un'altra posizione emersa nel corso della consultazione riguarda l'astratta configurabilità di due procedimenti consequenziali ma autonomi nell'ambito dell'iter complessivo: uno volto all'accertamento dell'esistenza della posizione dominante, e l'altro, successivo, diretto alla rimozione dei suoi effetti. A tale riguardo si osserva che, al di là del significato, nient'affatto univoco, della norma invocata, l'attività procedimentale complessiva da dispiegare è unica, perché il mero accertamento non ha autonomia concettuale né di per sé produce effetti. Se il potere amministrativo è unico, la ripartizione delle attività amministrative che costituiscono esercizio di tale potere in due ambiti procedimentali distinti appare in contrasto quindi con il principio di semplificazione di cui all'art. 97 Cost., che imporrebbe semmai di snellire e rendere più celere l'azione amministrativa.

Riguardo all'art. 3 è stato accolto il suggerimento di chiarire al meglio il carattere esemplificativo dell'elencazione di cui al comma 1.

Sul tema del procedimento autorizzatorio le associazioni di emittenti hanno sollevato spesso dubbi sull'inquadramento di alcune particolari fattispecie. Sembra allora opportuno riformulare l'originario testo dell'art. 3, comma 1, per rendere evidente che la cessione dell'(intera) azienda, anche radiofonica, è un'ipotesi autonoma soggetta ad autorizzazione, come pure l'acquisizione, da parte dello stesso soggetto che già deteneva il controllo congiunto, del controllo esclusivo. Analogo intervento, volto a rendere più comprensibile il testo, è stato effettuato relativamente alla fattispecie del c.d. subentro nel titolo (art. 3, comma 4).

Ancora in materia di autorizzazioni, è stato riformulato l'art. 3, comma 9, del testo per garantire che il soggetto richiedente venga informato nell'ipotesi di sospensione del procedimento; si è ritenuto opportuno introdurre, inoltre, un richiamo formale e automatico alla normativa antitrust per ciò che riguarda l'individuazione e l'aggiornamento delle soglie di fatturato.

Relativamente all'obbligo di notifica, è stato proposto da uno dei partecipanti di limitarlo alle sole operazioni che intervengano tra soggetti operanti all'interno

del SIC, e di escludere l'obbligo di comunicazione quando l'operazione sia insuscettibile di produrre effetti nel SIC o in uno dei mercati che lo compongono.

In merito, non si è inteso però discostarsi dall'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza che, sul tema dell'individuazione dei mercati interessati dalle operazioni di concentrazione, afferma che l'effetto dell'aumento o del consolidamento del potere di mercato può derivare anche da operazioni nelle quali le parti non operino tutte sul medesimo mercato, ma in mercati solo connessi (a valle o a monte) oppure contigui. Per tale motivo si è ritenuto opportuno meglio precisare che l'obbligo della notifica preventiva riguarda anche le operazioni di concentrazione nella quali anche una sola delle parti sia un soggetto operante nel sistema integrato delle comunicazioni, oltre alle intese che intervengano tra soggetti operanti nell'ambito del SIC.

È sembrato, inoltre, opportuno chiarire, sempre per risolvere alcuni dubbi sollevati dai partecipanti, che per le varie ipotesi di operazioni «consentite» dall'art. 27 del testo unico (trasferimenti di impianti o di rami d'azienda, acquisizioni di intere emittenti) vi è il solo obbligo di notifica e la conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 e seguenti dello schema.

Sui termini complessivi del procedimento sono stati parzialmente accolti i rilievi di alcuni dei partecipanti e l'eventuale proroga del termine di conclusione dell'istruttoria è stata ridotta a novanta giorni.

Uno dei partecipanti ha sostenuto poi la necessità di distinguere tra procedimenti avviati su segnalazione o d'ufficio o a seguito di notifica.

Ma se si esamina attentamente la normativa vigente risulta che non vi è differenziazione del procedimento in base alla provenienza dell'iniziativa. Neppure sotto il profilo dei tempi procedimentali appare ragionevole separare le due ipotesi. Se, infatti, possono riscontrarsi nella pratica tempistiche diverse, esse riguardano però la fase pre-procedimentale che segue la segnalazione, e che, risolvendosi nella necessaria acquisizione di elementi di conoscenza, potrebbe avere una durata maggiore rispetto alle verifiche da effettuare nell'ipotesi in cui sia stata ricevuta la comunicazione di un'operazione.

Con specifico riferimento ai procedimenti avviati su segnalazione, uno dei soggetti partecipanti afferma inoltre che dovrebbe esserci una motivazione circa la sua attendibilità. Si può replicare che la segnalazione non ha un rilievo autonomo, né ha valore probatorio. La sua minore o maggiore attendibilità non influisce né sul contenuto né sui tempi del procedimento. L'iniziativa, la decisione di avviare o meno il procedimento, sono poteri il cui esercizio non è subordinato o condizionato dalla segnalazione.

L'effettività dell'accertamento poggia sugli elementi acquisiti successivamente alla ricezione della segnalazione, la quale può essere al più considerata l'elemento che innesca la prima fase, preistruttoria, di acquisizione di elementi e informazioni, ma non è certo un elemento della decisione di avviare l'istruttoria, tant'è che la «valutazione» che deve essere svolta dalla Direzione contenuti ha ad oggetto «gli elementi», e non certo «la segnalazione» come tale.

Passando ai contenuti della comunicazione d'avvio, in sede di consultazione si è affermato che dovrebbe essere sempre prevista un'espressa contestazione degli ipotizzati profili di lesione del pluralismo. Sulla tesi che sta a fondamento della modifica così richiesta, in base alla quale il superamento dei limiti definiti dal legislatore non sarebbe sufficiente ad individuare una posizione dominante vietata, essendo necessario verificare in aggiunta anche la sussistenza di una lesione del pluralismo, si nutrono però dubbi assai seri: e questo alla luce delle costante giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha sempre rimesso al legislatore l'individuazione di limiti anticoncentrativi superati i quali vi è una posizione vietata (senza che occorrano ulteriori verifiche sull'effettiva lesione del pluralismo).

Sulla partecipazione all'istruttoria, per rispondere ai rilievi mossi si può osservare che la formulazione proposta soddisfa l'esigenza di assicurare che la partecipazione sia subordinata all'esistenza di interessi «significativi», compresa la rappresentatività degli enti esponenziali.

Appare, invece, opportuno modificare l'art. 7 per chiarire che i soggetti che hanno partecipato, se sono in grado di fornire elementi utili, possono essere chiamati in audizione.

All'art. 8, comma 3, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo, è stata riformulata, richiamando le norme del testo unico in materia di documentazione amministrativa, la disposizione relativa all'invio di informazioni e documenti all'Autorità.

Sulla proposta di riservare al Consiglio il potere di disporre ispezioni e chiedere perizie e analisi, si osserva che tale potere è attribuito al responsabile del procedimento (art. 6 della legge n. 241 del 1990, «il responsabile ... può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali»). Le ispezioni, le perizie attengono strettamente alla fase di approfondimento istruttorio che si svolge all'interno del procedimento e non alla fase decisoria finale. Il regolamento di organizzazione dell'Autorità, inoltre, attribuisce a ciascuna «unità organizzativa competente» il potere di chiedere l'intervento del Servizio ispettivo.

È stata, infine, oggetto di rilievi la disposizione dello schema, art. 11, in materia di misure inibitorie. Si sostiene, innanzitutto, che l'oggetto del regolamento, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del testo unico sarebbe limitato ai provvedimenti di cui al comma 5, tra i quali non rientrerebbe alcun provvedimento inibitorio cautelare. Si afferma ancora che nell'art. 43 del testo unico il presupposto per l'esercizio del potere inibitorio sarebbe l'accertamento di una violazione e che, inoltre, esso sarebbe limitato alla prosecuzione dell'operazione, successiva all'accertamento dell'infrazione.

Premesso che, ai sensi dell'art. 43, comma 6, oggetto del regolamento sono i provvedimenti e i procedimenti di cui al comma 5, norma quest'ultima che attribuisce all'Autorità il potere di adottare un atto che «inibisce

la prosecuzione» di determinate attività, la posizione espressa in merito ai presupposti e ai limiti del potere inibitorio non appare condivisibile.

La stessa lettera della norma, art. 43, comma 5, prevede quale necessario antecedente logico, non l'accertamento di una violazione, bensì l'esistenza di atti od operazioni idonee «a determinare una situazione vietata», vale a dire atti o operazioni che abbiano l'astratta capacità di violare la norma. Oggetto dello specifico accertamento che conduce all'adozione della misura inibitoria non è dunque l'effettiva violazione, ma è l'attività posta in essere che deve avere la capacità, anche solo potenziale, di violare la norma. Sarebbe comunque illogico richiedere il medesimo presupposto — accertamento della violazione — sia per il provvedimento definitivo sia per il provvedimento che ha, invece, natura inibitoria.

Inoltre, poiché l'accertamento della violazione sottende comunque il divieto di ulteriore prosecuzione dell'operazione o dell'attività, non appare ragionevole limitare la sfera di operatività delle misure inibitorie alle sole ed ulteriori attività con le quali si porterebbe a compimento un'operazione di cui è stata già accertata la contrarietà ai divieti posti dall'art. 43 del testo unico.

Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento adottato il 16 maggio 2006 di cui alla delibera n. 264/06/CONS, e debbano essere riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con ciò rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi in sede applicativa;

Udita la relazione dei commissari Enzo Savarese e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dell'art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 43, commi 1 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il regolamento allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante, concernente la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni.

2. Sono abrogate:

a) la delibera n. 26/99, recante «Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1999, n. 119;

b) la delibera n. 290/03/CONS, recante approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2003, n. 195.

3. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Restano soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti già formalmente avviati prima dell'entrata in vigore della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale e ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità.

Roma, 9 novembre 2006

Il presidente: CALABRÒ

Il commissario relatore: SAVARESE-SORTINO

ALLEGATO *A*
Alla delibera n. 646/06/CONS

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE AI TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ DELLE SOCIETÀ RADIOTELEVISIVE, DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI POSIZIONI DOMINANTI E DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE ED INTESE NEL SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge n. 249 del 1997: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

b) per testo unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione»; nelle disposizioni del presente regolamento i riferimenti alle norme del testo unico si intendono estesi alle corrispondenti norme della legge 3 maggio 2004, n. 112, tuttora vigenti;

c) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

d) per sistema integrato delle comunicazioni: il settore economico di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*, del testo unico;

e) per documento, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati e/o utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico;

f) per intese, gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

g) per concentrazione: l'operazione che, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si realizza quando due o più imprese procedono a fusione, quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa, ovvero una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni

o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune;

h) per Direzione contenuti, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, che, ai sensi della deliberazione n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, ha competenza in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza nei media e, in particolare, svolge le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del testo unico;

i) per società radiotelevisiva:

1) le società titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di qualsiasi altro provvedimento abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o dell'Autorità, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi esteri o nazionali, nonché i soggetti tenuti ad osservare gli stessi obblighi dei concessionari;

2) le società munite del titolo abilitativo previsto dal testo unico per l'esercizio dell'attività di operatore di rete, di fornitore di contenuti, di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

l) per trasferimento di proprietà: la cessione di azienda, il trasferimento di quote o di azioni e qualsiasi altro atto o fatto che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi altro atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che determina il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 43, comma 15, del testo unico;

m) per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. e all'art. 43, commi 14 e 15 del testo unico;

n) per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 43, comma 15, del testo unico;

o) per Direttore, il Direttore della Direzione contenuti.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:

a) i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 13, della legge n. 249 del 1997;

b) l'attività di verifica delle operazioni di concentrazione e delle intese notificate ai sensi dell'art. 43, comma 1, del testo unico;

c) il procedimento volto ad adottare l'atto di pubblico richiamo di cui all'art. 43, comma 3, del testo unico;

d) i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti ad eliminare od impedire il formarsi di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, ai sensi dell'art. 43, commi 2 e 5, del testo unico;

e) i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti ad eliminare od impedire il formarsi di posizioni comunque lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del testo unico;

f) i procedimenti volti ad accertare la violazione dei principi di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del testo unico e ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 3.

Autorizzazione

1. Sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 13, della legge n. 249 del 1997, i trasferimenti di proprietà, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *l)*, delle società radiotelevisive comunque realizzati, ed in particolare anche mediante:

a) vendita dell'intero capitale sociale;

b) trasferimento del pacchetto di controllo della società o acquisizione del controllo esclusivo da parte del soggetto che già deteneva il controllo congiunto;

c) trasferimento di un numero di azioni o quote che sommate a quelle già detenute dal socio gli attribuiscano il controllo della società;

d) sottoscrizione di aumenti di capitale che conferisca il controllo della società;

e) passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'art. 43, comma 15, del testo unico, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società, di diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento;

f) variazione della maggioranza di controllo nelle società cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci;

g) cessione dell'azienda.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì prescritta per il caso di gestione fiduciaria.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al presente articolo i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda e le acquisizioni di intere emittenti nelle ipotesi espressamente consentite dall'art. 27 del testo unico.

4. L'istanza di autorizzazione è presentata, entro quindici giorni dalla data dell'atto o provvedimento che determina il trasferimento di proprietà, dal legale rappresentante della società che acquisisce la società di settore oppure dalla persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza. L'istanza è redatta in base all'apposito formulario predisposto dall'Autorità, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, nel quale sono indicate le informazioni e la documentazione da allegare. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera *g)*, il soggetto acquirente presenta, a pena di irricevibilità, l'attestazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni relativa alla positiva valutazione in ordine al possesso da parte sua dei requisiti occorrenti per il subentro nel titolo abilitativo.

5. Il Direttore assegna la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento ad essa inerente: in mancanza egli conserva la responsabilità del procedimento.

6. L'istanza presentata può essere regolarizzata o completata dal richiedente. A tal fine il responsabile del procedimento invia, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, apposita comunicazione al richiedente, che provvede alla regolarizzazione o al completamento dell'istanza entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale l'istanza si intende ritirata.

7. Acquisita la relazione del responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione contenuti propone al Consiglio lo schema del provvedimento finale, che è adottato entro venticinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, o della sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 6. Rimangono impregiudicate le valutazioni di competenza del Ministero delle comunicazioni ai fini di un eventuale pronuncia di decadenza o revoca del titolo cui attiene il trasferimento di proprietà autorizzato.

8. La decorrenza del termine di cui al comma 7 è sospesa:

a) dalla richiesta di informazioni o documenti indirizzata alla società richiedente, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, ivi inclusi operatori o utenti del mercato dell'emittenza, della produzione o della distribuzione radiotelevisiva, fino all'acquisizione degli elementi richiesti;

b) se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, fino alla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte del richiedente.

9. La sospensione del decorso dei termini nelle ipotesi di cui al comma 8, lettera *a)*, di cui è data comunicazione alla società istante ove le informazioni siano state richieste ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni.

10. Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato, fino ad un massimo di venticinque giorni con provvedimento motivato del Direttore, ove la fattispecie richieda lo svolgimento di accertamenti particolarmente complessi.

11. L'avvio del procedimento autorizzatorio ed il provvedimento conclusivo sono pubblicati nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ove riguardino società radiotelevisive che esercitano l'attività in ambito nazionale.

12. Se un'intesa o un'operazione di concentrazione non soggetta alla comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 1, si realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di proprietà, come definito dai commi 1 e 2, il richiedente presenta, sulla base dell'apposito formulario pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, un'unica istanza, che la Direzione contenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si conclude con un provvedimento negativo da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 6. Ove, invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti il procedimento prosegue con l'istruttoria preliminare preordinata allo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico.

Art. 4.

Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese

1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 43, comma 1, del testo unico sono preventivamente comunicate dalle parti qualora il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 432 milioni di euro, ovvero se il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione, attraverso l'operazione di concentrazione, sia superiore a 43 milioni di euro. Tali valori sono automaticamente incrementati nella misura stabilita dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio provvedimento, ai sensi dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1:

a) le intese che intervengono tra soggetti operanti nel sistema integrato delle comunicazioni nonché le operazioni di concentrazione nelle quali anche solo una delle parti sia un soggetto operante nel medesimo sistema, ove l'operazione di concentrazione sia comunque suscettibile di produrre effetti nel predetto sistema o in uno dei mercati che lo compongono;

b) le intese e le operazioni di concentrazione di cui alla lettera *a)* anche ove realizzate attraverso trasferimenti di impianti o di rami d'azienda o acquisizioni di intere emittenti nelle ipotesi espressamente consentite dall'art. 27 del testo unico.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, redatte in base all'apposito formulario predisposto dall'Autorità, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, contengono una descrizione del contenuto dell'operazione nonché ogni ulteriore informazione necessaria per la sua valutazione.

4. Se un'intesa o un'operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 si realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di proprietà, come definito dai commi 1 e 2 dell'art. 3, il richiedente presenta preventivamente, sulla base dell'apposito formulario pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, un'unica istanza, che la Direzione contenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si conclude immediatamente con un provvedimento negativo da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della sua regolarizzazione o completamento ai sensi dell'art. 3, comma 6. Ove, invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti il procedimento prosegue con l'istruttoria preliminare preordinata allo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico.

5. I soggetti tenuti per la medesima vicenda ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione congiuntamente; all'atto della comunicazione possono designare un rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni.

6. La Direzione contenuti nel corso dell'istruttoria di propria competenza può chiedere ai soggetti interessati, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione o intesa comunicata.

7. L'istruttoria preliminare si conclude mediante la formulazione al Consiglio di una proposta di deliberazione ai sensi del comma 8 o di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5.

8. La decisione del Consiglio di non avviare l'istruttoria a seguito di una notifica ai sensi del comma 1, da emettere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui al comma 6, è prontamente comunicata alle imprese interessate.

9. Qualsiasi modificazione successiva degli elementi essenziali contenuti nella notifica deve essere comunicata alla Direzione contenuti non appena conosciuta dalle parti. Ai fini del decorso del termine di cui al comma 8, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova operazione di concentrazione o di nuova intesa.

10. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 43, comma 1, del testo unico, non soggette a notifica preventiva ai sensi del comma 1, sono comunicate alla Direzione contenuti, entro quindici giorni dal perfezionamento dell'operazione, ai fini delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico. Ad esse si applicano i commi 2, 3, 5, 6 e 9.

11. Le operazioni di concentrazione e le intese che intervengano tra società appartenenti ad uno stesso gruppo non sono soggette all'obbligo di notifica preventiva di cui al comma 1 o di comunicazione di cui al comma 10.

12. Il Consiglio può delegare al Direttore il potere di decidere di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 5 sulle operazioni di concentrazione e sulle intese di cui al comma 10. In tal caso, il Direttore informa mensilmente il Consiglio sulle decisioni di non avvio dell'istruttoria assunte.

Art. 5.

Avvio dell'istruttoria

1. La Direzione contenuti, all'esito delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico, o dietro segnalazione di chiunque vi abbia interesse, valutati gli elementi comunque acquisiti, ove ravvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43 del testo unico, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui all'art. 4, comma 6, formula al Consiglio la proposta di avvio dell'istruttoria volta alla possibile adozione dei provvedimenti previsti dalle lettere *c)*, *d)*, *e)* o *f)* dell'art. 2, comma 1.

2. La comunicazione di avvio dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni compiute, l'indicazione del responsabile del procedimento, la menzione del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, nonché la fissazione del termine entro cui l'istruttoria si deve concludere, termine non superiore a centoventi giorni e prorogabile con atto motivato di ulteriori novanta giorni.

3. La comunicazione di avvio dell'istruttoria è notificata da un dipendente dell'Autorità alle imprese ed ai soggetti interessati, inclusi coloro che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato segnalazioni utili all'avvio dell'istruttoria, mediante consegna di copia del provvedimento al destinatario ovvero a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di avviso di ricevimento. Nei casi di particolare urgenza la notifica può essere eseguita mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica seguita, entro i successivi tre giorni, dall'invio della comunicazione di avvio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione può essere effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità, in ogni caso con l'inserzione nel sito istituzionale dell'Autorità.

5. L'avvio del procedimento istruttorio è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

6. Il Direttore riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento delle istruttorie in corso.

Art. 6.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3;

b) i soggetti titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottabili all'esito del procedimento, i quali abbiano fatto motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 5.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà:

a) di presentare memorie scritte, documenti e pareri;

b) di accedere ai documenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 14;

c) di farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizione di memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione del compimento di atti istruttori da parte dell'Autorità.

Art. 7.

Audizioni istruttorie

1. I soggetti cui è stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3, possono chiedere al responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla notifica dell'avvio, di essere sentiti sui fatti che ne formano oggetto.

2. L'audizione si tiene davanti al responsabile del procedimento, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno cinque giorni di preavviso.

3. In sede di audizione i soggetti interessati:

a) debbono comparire in persona del proprio legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito di documentazione comprovante il proprio potere di rappresentanza ed adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell'istruttoria;

b) possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia senza, tuttavia, che l'esercizio di tale facoltà possa comportare la sospensione dell'audizione.

4. Dell'audizione è redatto verbale, in forma sintetica, recante le principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare la parte: qualora uno dei medesimi non possa o non voglia sottoscriverlo, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo dell'impossibilità o del rifiuto di sottoscrizione. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti all'audizione che ne facciano richiesta. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica dell'audizione.

5. Il responsabile del procedimento nel corso dell'istruttoria può disporre l'audizione di soggetti che possano fornire elementi utili, ivi compresi coloro che hanno partecipato all'istruttoria ai sensi dell'art. 6. Dell'audizione, in aderenza alle disposizioni precedenti, è redatto verbale, che viene acquisito agli atti dell'istruttoria.

Art. 8.

Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, comprese quelle rivolte ad altre amministrazioni e soggetti terzi, devono essere formulate dal responsabile del procedimento per iscritto e comunicate ai soggetti destinatari. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono indicare:

a) i fatti e le circostanze sui quali vertono gli elementi richiesti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, termine il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti richiesti;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché nel caso di presentazione di informazioni o documenti non veritieri.

3. I legali rappresentanti delle imprese, o le persone munite di procura speciale, nell'inviare all'Autorità le informazioni e i documenti richiesti sottoscrivono un'apposita dichiarazione con la quale assumono ogni responsabilità sulla completezza e veridicità delle informazioni fornite e sulla completezza e conformità all'originale dei documenti trasmessi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, e successive modifiche ed integrazioni. In ogni stadio dell'istruttoria il responsabile del procedimento può chiedere che i documenti esibiti siano prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

Art. 9.

Ispezioni

1. Il responsabile del procedimento propone al Direttore di affidare al competente Servizio lo svolgimento di ispezioni presso le sedi di pertinenza dei soggetti interessati ove ragionevoli motivi inducano a ritenervi reperibili documenti ed altri elementi utili ai fini dell'istruttoria.

2. Le ispezioni, alle quali partecipa il responsabile del procedimento, si svolgono, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla delibera 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante «Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni».

Art. 10.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. Il Direttore può autorizzare il responsabile del procedimento a disporre perizie, analisi statistiche ed economiche nonché altre consultazioni di esperti in merito ad elementi che dovranno formare oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.

2. L'autorizzazione è comunicata ai soggetti cui è stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3, con l'indicazione del nome del perito o esperto consultato, del quesito postogli e del termine entro il quale la sua relazione conclusiva deve essere consegnata all'Autorità. Con successivo atto è comunicata ai medesimi soggetti l'avvenuta acquisizione dei risultati definitivi delle perizie, analisi o consultazioni disposte.

Art. 11.

Misure inibitorie

1. Nel corso dell'istruttoria, su proposta del Direttore, il Consiglio, qualora risulti urgente intervenire al fine di impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo e siano stati acquisiti sufficienti elementi istruttori, può adottare, ai sensi dell'art. 43 del testo unico, le misure inibitorie strettamente necessarie ad evitare una lesione grave ed irreparabile al pluralismo dei mezzi di comunicazione o alla concorrenza nei mercati compresi nel sistema integrato delle comunicazioni per il tempo, comunque non superiore a centoventi giorni, necessario alla conclusione del procedimento.

2. Il Consiglio, previa delibazione sulla non manifesta infondatezza della proposta di cui al comma 1, ne comunica ai soggetti interessati i presupposti, l'oggetto e le finalità.

3. Le parti entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono inviare memorie e deduzioni. Il Consiglio adotta un provvedimento motivato nei successivi sette giorni.

4. Il procedimento prosegue in conformità alle disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 12.

Termini dell'istruttoria

1. I termini previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, sono sospesi dalla richiesta di cui all'art. 8 sino al suo completo riscontro. La sospensione, che non può in alcun caso essere superiore a sessanta giorni, è comunicata alla società istante ove la richiesta di informazioni o di documenti sia stata rivolta ad altre amministrazioni o a soggetti terzi.

2. Ove siano in corso istruttorie su concentrazioni od intese presso la Commissione europea o l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, i termini dell'istruttoria di cui all'art. 5 possono essere sospesi, con atto motivato del Consiglio, in presenza di concrete ragioni di pregiudizialità, fino alla pubblicazione dei relativi provvedimenti conclusivi.

Art. 13.

Accesso ai documenti

1. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, hanno diritto di accesso ai documenti formati o acquisiti dall'Autorità nel corso dell'istruttoria secondo le modalità e le procedure di cui alla delibera n. 217/01/CONS, e successive modifiche.

2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso, entro i limiti di cui al comma 1, anche i documenti formati o acquisiti dall'Autorità in data antecedente a quella di notifica dell'avvio dell'istruttoria.

3. Il responsabile del procedimento può motivatamente disporre il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando sia stata accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni, ma comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'art. 14.

Art. 14.

Chiusura dell'istruttoria

1. Il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza della proposta di provvedimento finale del Direttore in relazione agli elementi probatori acquisiti, dichiara conclusa l'istruttoria e dispone l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti di cui all'art. 5, comma 3.

2. Dichiarata la chiusura dell'istruttoria, il responsabile del procedimento non può compiere ulteriori atti finalizzati all'acquisizione di dati, informazioni e documenti inerenti al suo oggetto.

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine perentorio entro il quale le parti possono presentare le proprie osservazioni e memorie conclusive.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie le parti possono presentare istanza motivata di proroga del termine di conclusione del procedimento. Entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono rivolgere alla Direzioni contenuti richiesta di fissazione dell'audizione conclusiva. I soggetti di cui all'art. 5, comma 3, hanno in ogni caso il diritto di richiedere alla Direzione contenuti copia di tutte le memorie conclusive depositate.

Art. 15.

Audizione conclusiva

1. Il Consiglio comunica ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, la data fissata per l'audizione conclusiva dinanzi a sè, che deve essere successiva alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle memorie conclusive.

2. Nel corso dell'audizione conclusiva sono sentiti i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria e ne abbiano fatta motivata richiesta.

3. Dell'audizione conclusiva è redatto processo verbale secondo le regole dell'art. 7.

Art. 16.

Pubblico richiamo

1. Qualora il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, delle memorie presentate e dell'audizione conclusiva, riscontri l'insussistenza degli estremi per provvedere ai sensi dell'art. 17 ma accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operante nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del testo unico, adotta un atto di pubblico richiamo, indicando la situazione di rischio e l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e seguenti anche ove il procedimento venga sin dall'inizio avviato ai fini dell'adozione dell'atto di pubblico richiamo.

Art. 17.

Conclusione del procedimento

1. Il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, delle memorie presentate e dell'audizione conclusiva, se ravvisa il superamento dei limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del testo unico, o accerta il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, adotta i provvedimenti di cui all'art. 43, comma 5, del testo unico, fissando un termine entro il quale le imprese o gli enti interessati devono ottemperare.

2. La delibera conclusiva del procedimento promosso mediante notifica di concentrazione o intesa ai sensi dell'art. 4 deve essere assunta, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, decorrenti dalla comunicazione di avvio dell'istruttoria.

3. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, o l'atto di pubblico richiamo di cui all'art. 16, sono comunicati alle parti secondo quanto previsto dall'art. 19 e pubblicati nel sito web e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Art. 18.

Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio

1. In caso di inottemperanza al provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell'art. 17, il Direttore propone al Consiglio la contestazione degli addebiti.

2. Il Consiglio, nei casi di cui al comma 1, accertata l'inottemperanza, contesta senza ritardo l'addebito al responsabile promuovendo il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. Il procedimento è regolato dagli articoli 5 e seguenti della delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006.

3. Ai fini della determinazione della sanzione si tiene conto esclusivamente del fatturato realizzato nel mercato rispetto al quale è stato assunto il provvedimento oggetto di inottemperanza.

Art. 19.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 5 in ordine alla notifica al destinatario del provvedimento di avvio dell'istruttoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.

2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente l'attività radiotelevisiva sono effettuate presso la sede indicata nell'istanza o, in difetto presso il domicilio legale.

3. Le comunicazioni dei soggetti interessati all'istruttoria sono sottoscritte da persone munite dei relativi poteri.

4. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione da parte di terzi all'Autorità di documenti, perizie e memorie.

Art. 20.

Sanzioni

1. L'inottemperanza all'obbligo di presentare l'istanza per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di proprietà, di cui all'art. 3, commi 1 e 12, e l'inottemperanza all'obbligo di notificare, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del testo unico, le intese e le operazioni di concentrazione, sono punite, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. In tal caso, dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio decorrono i termini previsti dagli articoli 3, comma 7, 4, comma 8, e 5, comma 1.

2. I soggetti che non provvedono a trasmettere i documenti e a comunicare i dati e le notizie all'Autorità, nei termini e con le modalità prescritti nella richiesta di cui all'art. 8, sono puniti ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. I soggetti che nei predetti documenti e comunicazioni espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997, con le pene previste dall'art. 2621 del codice civile.

06A11029

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Convenia».

Provvedimento n. 146 del 18 luglio 2006

Specialità medicinale CONVENIA 80 mg/ml.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer ltd - U.K. Rappresentante in Italia: Pfizer Italia S.r.l.

Confezione autorizzata:

EU/2/06/059/001 - Convenia - 80 mg/ml - Polvere e solvente per soluzione iniettabile N.I.N. 103791012;

polvere: flacone da 20 ml (vetro);

solvente: flacone da 15 ml (vetro) - polvere liofihizzata: 852 mg;

solvente: 10 ml 1 flacone + 1 flacone.

Regime di dispensaziofle: ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile.

Le confezioi dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2006)2890 del 19 giugno 2006 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

06A10880

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Equilis Prequenza».

Provvedimento n. 197 del 2 ottobre 2006

Specialità medicinale EQUILIS PREQUENZA

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero di registrazione nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer - Olanda. Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l.

Confezioni autorizzate:

EU/2/05/056/003 - 1 siringa precaricata da 1 dose, N.I.N. 103766034;

EU/2/05/056/004 - 5 siringhe precaricate da 1 dose, N.I.N. 103766046.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 10 agosto 2006 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

06A10879

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «SevoFlo».

Provvedimento n. 208 del 12 ottobre 2006

Specialità medicinale SEVOFLO - 250 ml.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited ltd - UK; Rappresentante in Italia: Esteve S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/02/035/001 - flac. 250 ml vetro chiusura ROPP rivestimento EPE, N.I.N. 103319012;

EU/2/02/035/002 - flac. 250 ml vetro chiusura ROPP rivestimento Polycone, N.I.N. 103319024;

EU/2/02/035/003 - flac. 250 ml vetro chiusura Quick-Fil, N.I.N. 103319036;

EU/2/02/035/004 - flac. 250 ml polietilene naftalato chiusura ROPP rivestimento EPE, N.I.N. 103319048;

EU/2/02/035/005 - flac. 250 ml polietilene naftalato chiusura ROPP rivestimento Polycone, N.I.N. 103319051;

EU/2/02/035/006 - flac. 250 ml polietilene naftalato chiusura Quick Fil, N.I.N. 103319063;

EU/2/02/035/007 - flac. 250 ml polietilene naftalato chiusura Quick Fil II, N.I.N. 103319075;

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 30 agosto 2002 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

06A10877

Autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura centralizzata, della specialità medicinale per uso veterinario «Naxcel».

Provvedimento n. 209 del 12 ottobre 2006

Registrazione mediante procedura centralizzata;

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer Limted - United Kingdom; rappresentante in Italia: Pfizer Italia S.p.a.

Specialità medicinale: Naxcel - confezione autorizzata:

EU/2/05/053/002 - flacone da 50 ml sospensione iniettabile intramuscolare 100 mg/ml - N.I.N. 103602025.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 21 agosto 2006 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

06A10878

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac iSe».

Decreto n. 86 del 9 novembre 2006

Procedura di mutuo riconoscimento n. NL/V/118/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica POULVAC ISE.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90, codice fiscale 00278930490.

Produttore: officina Fort Dodge Animal Health sita in Charles City (USA) e l'officina Fort Dodge veterinaria S.A., sita in Val de Bianya (Girona - Spagna), che effettua anche il controllo dei lotti.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

10 bottiglie da 1000 dosi - A.I.C. n. 103827010.

Composizione: per dose (0,5 ml):

principi attivi: salmonella enteritidis, ceppo Phage Tipo 4, inattivato $3x10^8$-$6x10^8$ CFU;

adiuvanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (futuri riproduttori e future ovaiole).

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva di ovaiole e di riproduttori dall'età di 12 settimane - futuri riproduttori e future ovaiole - per ridurre l'infezione degli organi interni (milza, fegato e cieco) da Salmonella enteritidis e per ridurre la diffusione di Salmonella enteritidis. La diminuzione nella contaminazione del guscio delle uova non è stata investigata.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 24 mesi.

Usare immediatamente dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

06A11109

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Impact»

Provvedimento n. 239 del 7 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario IMPACT nelle confezioni:

flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103330015;
flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103330027;
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103330039;
flacone da 125 ml - A.I.C. n. 103330041;
flacone da 175 ml - A.I.C. n. 103330066;
flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103330078;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103330080;
flacone da 375 ml - A.I.C. n. 103330092;
flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103330104;
flacone da 750 ml - A.I.C. n. 103330116;
flacone da 1 litro - A.I.C. n. 103330128.

Titolare A.I.C.: I.C.F. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Pignano (Cremona), via Benzoni s.n.c. - codice fiscale 00853100196.

Oggetto: variazione Tipo IA: trasferimento del sito produttivo per il rilascio lotti e controllo di qualità dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento del sito responsabile del controllo e rilascio lotti da: I.C.F. S.r.l., via G.B. Benzoni n. 50 - Palazzo Pignano (Cremona) a: Cicieffe S.r.l., via Provinciale n. 13 - Fornovo S. Giovanni (Bergamo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Repen»

Provvedimento n. 238 del 7 novembre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario REPEN nelle confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101775017;
flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101775029.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia n. 285 - codice fiscale 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo II: modifica della composizione quali-quantitativa degli eccipienti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica di composizione quali-quantitativa degli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A11110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lapinject VHD».

Decreto n. 85 del 9 novembre 2006

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0163/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica LAPINJECT VHD.

Titolare A.I.C.: società Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale 09032600158.

Produttore: Laboratori Hipra SA - 17170 Amer (Girona) - Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 2,5 ml da 5 dosi - A.I.C. n. 103849016;
1 flacone da 5 ml da 10 dosi - A.I.C. n. 103849028;
1 flacone da 20 ml da 40 dosi - A.I.C. n. 103849030;
10 flaconi da 20 ml da 40 dosi - A.I.C. n. 103849042.

Composizione: 1 dose (0,5 ml) contiene:

principio attivo: calicivirus della malattia emorragica virale del coniglio; ceppo 3116-AP (sospensione inattivata del virus) 1 100% PD*;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

* Dose protettiva 100% testata nel coniglio.

Specie di destinazione: coniglio.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva per prevenire la mortalità causata dal virus della malattia emorragica virale del coniglio.

Immunità attiva in: 6 giorni.

Durata dell'immunità: 1 anno.

Specie di destinazione: coniglio.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva per prevenire la mortalità causata dal virus della malattia emorragica virale del coniglio.

Immunità attiva in: 6 giorni.

Durata dell'immunità: 1 anno.

Validità: 2 anni.

Dopo primo prelievo il flacone deve essere utilizzato o scartato entro la fine di quel giorno lavorativo (8-10 ore).

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi solo dietro prescrizione medico veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A11108

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Arma dei carabinieri

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Lorenzo Spinelli nato il 2 maggio 1942 a Sammichele di Bari (Bari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 14 marzo 1961 - 15 febbraio 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Salvatore Passafaro nato il 18 aprile 1942 a Squillace (Catanzaro), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantatreanni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 22 febbraio 1960 - 15 febbraio 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Leopoldo Stefanini nato il 26 marzo 1948 a Palermo, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, equilibrio ed autorevolezza. Nel corso di oltre trentotto anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 9 marzo 1966 - 27 marzo 2004.

Con decreto 25 maggio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Pasquale Rasetti nato il 21 giugno 1944 a Carbonara (Bari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quaranta anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente.

Attraverso un'opera costantemente di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 29 gennaio 1963 - 23 maggio 2003.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giuseppe Storchi nato il 10 novembre 1942 a Castiglion Fiorentino (Arezzo), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 22 gennaio 1963 - 30 giugno 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Lodovico Ricciotti nato il 6 ottobre 1950 ad Ascoli Piceno, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre trentuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 4 febbraio 1971 - 31 dicembre 2003.

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giancarlo Toscani nato il 23 settembre 1949 a Ferriere (Piacenza), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di trentacinque anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 9 maggio 1969 - 8 maggio 2004.

Con decreto 10 giugno 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Virgilio Canè nato il 12 agosto 1942 a Carbonia (Cagliari), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'Arma con spiccato spirito d'iniziativa, equilibrio, ed autorevolezza. Nel corso di quarantatrè anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 20 luglio 1961 - 5 luglio 2004.

Con decreto 13 settembre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Car. Federico Cappellazzo nato il 16 settembre 1980 a Torino, con la seguente motivazione:

«Componente della squadra nazionale di nuoto, dando prova di eccezionali qualità sportive e spiccato temperamento agonistico, conquistava, nel corso dei giochi olimpici di Atene 2004, la medaglia di bronzo nella staffetta 4 X 200 stile libero, contribuendo significativamente ad elevare il prestigio dell'Arma dei carabinieri in Italia ed all'estero». - Atene (Grecia), 13 - 29 agosto 2004.

Con decreto 3 ottobre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Ignazio Cascino nato il 5 agosto 1942 a Noto (Siracusa), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantadue anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 8 maggio 1962 - 10 giugno 2004.

Con decreto 3 ottobre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Antonio De Martino nato il 9 novembre 1942 a Vico Equense (Napoli), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 1º luglio 1963 - 20 ottobre 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Antonio Coloprisco nato il 9 febbraio 1942 a San Procopio (Reggio-Calabria), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevolissime doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di emergenti requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare nonché di una eccellente prepa-

razione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il suo servizio nell'arma con spiccato spirito d'iniziativa, esercitando una azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarant'anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di elevatissima qualità ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 22 giugno 1963 - 31 dicembre 2003.

Con decreto 3 ottobre 2005 è confertita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Alfredo Di Gioia nato il 22 novembre 1942 a Poggio Imperiale (Foggia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonché chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 14 settembre 1961 - 30 ottobre 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Giulio Di Lernia nato il 16 dicembre 1942 a Cerignola (Foggia), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonchè di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantaquattro anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 20 agosto 1960 - 30 settembre 2004.

Con decreto 22 luglio 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

— al Luogotenente (in congedo) Tommaso Di Niso nato il 10 luglio 1942 a Campobasso, con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccatirequisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di quarantuno anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile esempio e sprone per il personale dipendente ed i colleghi. Con la sua opera costante e sagace, sempre di elevatissima qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e nel Paese». - Territorio nazionale, 2 luglio 1963 - 7 luglio 2004.

Con decreto 3 ottobre 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

al Luogotenente (in congedo) Luigi Di Rosa nato il 21 settembre 1942 ad Avola (Siracusa), con la seguente motivazione:

«Luogotenente in possesso di pregevoli doti umane ed intellettuali, di un insieme armonico di spiccati requisiti morali e culturali, d'impeccabile stile militare, nonché di una eccellente preparazione professionale, sostenuta da altissimo senso del dovere, ha sempre svolto il servizio nell'Arma con non comune spirito d'iniziativa, esercitando un'azione di comando equilibrata, efficace ed autorevole. Nel corso di oltre quarantatre anni di prestigiosa carriera militare, ha profuso un incondizionato impegno nell'espletamento degli incarichi attribuitigli, nei quali è sempre riuscito a coniugare perfettamente le numerose e complesse attività istituzionali con le varie problematiche locali, individuando soluzioni sempre brillanti e costituendo insostituibile punto di riferimento per la popolazione, nonchè chiarissimo esempio e sprone per tutto il personale dipendente. Attraverso un'opera costante e di eccellente qualità, ha contribuito allo sviluppo ed al progresso dell'istituzione, esaltandone il lustro ed il decoro nell'ambito delle Forze armate e del Paese». - Territorio nazionale, 27 aprile 1961 - 8 settembre 2004.

06A11012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata alla «BCS Fiduciaria S.r.l.», in Padova

Con decreto direttoriale 23 novembre 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «BCS Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Padova, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 04095600286, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

06A11021

Autorizzazione all'istituzione ed all'esercizio di un magazzino generale alla società «AIMI Formaggi S.r.l.», in Castelvetro Piacentino.

Con decreto ministeriale 24 novembre 2006 la società «AIMI Formaggi S.r.l.», con sede in Castelvetro Piacentino (Piacenza), via Martiri Duchi e Molinari n. 56, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale.

06A11022

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.164

Esaminata la domanda presentata dall'Assessorato all'agricoltura della regione Piemonte, su richiesta avanzata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», nonché il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo vitivinicolo della regione Piemonte.

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi nel comune di Barbaresco il giorno 12 ottobre 2006 - con la partecipazione, tra gli altri, del funzionario rappresentante della regione Piemonte, dei rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole - durante la quale è stata confermata la volontà di assoggettarsi alla disciplina prevista dalla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini suddetti.

Visti i decreti ministeriali del 22 aprile 1992 concernenti rispettivamente: «Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini a docg e doc» e «Condizioni e modalità di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a docg e doc».

Vista la legge n. 164/1992, ed in particolare l'art. 24, commi 3 e 4, nonché il regolamento CE n. 1493/1999, allegato VIII, punto H).

Ha espresso, nella riunione del 26 ottobre 2006, il parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione modificato secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «BARBARESCO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Barbaresco»;

«Barbaresco» riserva;

«Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» - riportate al successivo art. 7 - alle quali potrà essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.

2. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» a norma del decreto ministeriale 22 aprile 1992 sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo nei biotipi «Michet» e «Lampia».

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori già delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238, del 12 ottobre 1933, nonché quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con o senza «menzione geografica aggiuntiva», «Barbaresco» riserva con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Barbaresco»	8	12,00% vol.
«Barbaresco» riserva	8	12,00% vol.
con menzione geografica aggiuntiva:		
«Barbaresco»	8	12,00% vol.
«Barbaresco» riserva	8	12,00% vol.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:

vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva con menzione geografica e vigna:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Barbaresco»	7,2	12,50% vol.
«Barbaresco» riserva	7,2	12,50% vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con menzione geografica aggiuntiva può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari:

	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
al terzo anno	4,3	12,50% vol.
al quarto anno	5	12,50% vol.
al quinto anno	5,8	12,50% vol.
al sesto anno	6,5	12,50% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati, che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che già effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max in vino
«Barbaresco»	70%	56hl/ha
«Barbaresco» riserva	70%	56hl/ha

Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max in vino
«Barbaresco»	68%	54,4 hl
«Barbaresco» riserva	68%	54,4 hl

5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di:

Vini	Durata mesi	Di cui in legno	Decorrenza
«Barbaresco»	26	9	1º novembre dell'anno di raccolta delle uve
«Barbaresco» riserva	50	9	1º novembre dell'anno di raccolta delle uve

L'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata:

Vini	Data
«Barbaresco»	1º gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia
«Barbaresco» riserva	1º gennaio del quinto anno successivo alla vendemmia

7. È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di «Barbaresco» più giovane a «Barbaresco» più vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; «Barbaresco» con «menzione geografica» e «vigna»: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» tipologia «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso granato;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; «Barbaresco» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

3. È in facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva può essere seguita - secondo le disposizioni di cui ai decreto ministeriale 22 aprile 1992 - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato del presente disciplinare di produzione: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cottà, Currà, Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagöta, Nervo, Ovello, Pajè, Pajorè, Pora, Rabajà, Rabajà-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovrà essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovrà essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potrà avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco».

5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

coloro che nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco», intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dai relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione pari al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di origine.

6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbaresco» con o senza menzione geografica aggiuntiva è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e con l'esclusione di quella da 200 cl.

3. È vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.

4. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, può essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo delle capacità da litri 6, 9, 12 e 15.

ALLEGATO

MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE DELLA DOCG BARBARESCO A NORMA DEL DECRETO MINISTERIALE 22 APRILE 1992

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Albesani».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Albesani» è compresa nei fogli di mappa n. 9 e 10 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Gallina e la dividente è rappresentata dalla strada provinciale, n. 3 (tronco n. 20), Rondò-Baraccone, partendo dall'intersezione di quest'ultima con la strada comunale Gallina fino ad arrivare in località Cascina Piana. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Valscellera-Valtanaro, per la sua estensione da Cascina Piana al mappale n. 319. Sul lato est il confine è rappresentato nel tratto più a nord dalla valle che divide la sottozona in questione dalla sottozona Balluri, denominata Valle Possa, proseguendo poi in prossimità della strada vicinale Maiano. Successivamente nella parte più a sud il confine con la sottozona Bordini è rappresentato dalla strada comunale Balluri, con partenza in prossimità della Cascina Bricchetto fino ad arrivare all'intersezione tra la strada sopraindicata e la strada comunale Bordini. Sul lato sud la dividente con la sottozona Gallina è rappresentata, partendo da ovest dal rio Val Montiglio, proseguendo poi in prossimità dei mappali n. 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti), e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali n. 244, 231 e 232.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Asili».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Asili» è compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la linea, non identificata sul posto, che divide il mappale n. 69 del foglio n. 6 (Asili) dai mappali n. 68, 67 e 70 del foglio n. 6 (Pora) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72 del foglio n. 6. Prosegue poi lungo una linea esistente tra i mappali n. 65, 134 e 155 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali n. 180 e 182 del foglio n. 6 (Pora) e tra i mappali n. 154/p, 159, 154/p, 41 e 289 (Asili) ed i mappali n. 182, 308, 302, 161, 154/p, 44, 291 e 364 (Faset) fino alla strada comunale Stazione. Sul lato nord il confine segue la strada comunale Stazione intervallato soltanto dalla capezzagna che separa i mappali n. 288, 278 e 285 (Asili) del foglio n. 6 dai mappali n. 286 e 362 (Faset) del foglio n. 6. Sul lato est la dividente segue la capezzagna esistente tra i mappali n. 396, 186, 132, 187 e 289 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali n. 180, 427 e 288 del foglio n. 5 (Muncagöta), e tra i mappali n. 289, 295, 296, 297 e 298 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali n. 350, 277, 404, 403, 276 e 300 del foglio n. 5 (Rabajà). Sul lato sud il confine è costituito per un primo tratto dalla strada vicinale Asili, prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 107, 108, 109 e 110 del foglio n. 6 (Asili) e il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) fino alla linea, non identificata sul posto, che divide i mappali n. 110, 74, 73 e 69 (Asili) dai mappali n. 111, 298 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ausario».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ausario» è compresa nei fogli di mappa n. 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali n. 176, 497, 579 e 809. Sul lato ovest confina con la sottozona Valeirano e sul lato nord confina con i mappali n. 188, 239, 244, 268, 270, 271 e 287.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Balluri».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Balluri» è compresa nei fogli di mappa n. 3, 4 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la dividente rappresentata dalla valle tra la sottozona Balluri e la sottozona Albesani denominata Valle Possa e sul lato nord è delimitato da un tratto della strada comunale Valscellera-Valtanaro, fino alla dividente tra la sottozona in questione e la sottozona Albesani, posta tra i mappali n. 119 (Balluri) e n. 319 (Albesani). Sul lato est la dividente dalla sottozona Starderi è rappresentata dalla strada comunale San Gervasio - Pelisseri e sul lato sud, partendo da est, in prossimità del mappale n. 586, la dividente è rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina (versante nord/sottozona Bordini; versante sud/sottozona Balluri). Successivamente il confine è posto in prossimità della strada vicinale Maiano (dividente la sottozona Balluri e sottozona Albesani).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Basarin».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Basarin» è compresa nei fogli di mappa n. 12 e 13 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord la dividente è posta in prossimità dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina, successivamente è delimitato da via Borio sino alla cascina e poi, sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185, incontrandosi poi con la strada comunale Zocco. Sul lato est il confine è rappresentato dal corso del torrente Tinella e sul lato sud è delimitato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 51 (tronco n. 1), Tre Stelle-Valgrande-Borgonuovo e successivamente segue il corso del torrente Tinella.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bernardot».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bernardot» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada Basso e sul lato sud confina con i mappali n. 118, 119, 99, 301, 96 e 99 e con il rio Massalupo. Sul lato ovest confina con i mappali n. 414, 54, 343, 12, 13 e 14, sul lato nord confina con la strada Rizzi.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bordini».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bordini» è compresa nei fogli di mappa n. 5, 8 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Bordini e successivamente con la strada comunale Balluri. Sul lato nord, partendo da est, il confine è posto in prossimità dei mappali n. 340, 338, 398, 508 e 311, successivamente sulla strada comunale Pelisseri, fino al mappale n. 586, la dividente è rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina (versante nord/sottozona Bordini; versante sud/sottozona Balluri). Sui lato est il confine è rappresentato dalla strada comunale Valledoglio e sui lato sud il confine è rappresentato da strada vicinale Varrenere, strada vicinale Garombo e successivamente da via Circonvallazione.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di Neive».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bricco di Neive» è compresa nei fogli di mappa n. 20, 21 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo e successivamente la dividente è posta sul confine tra i comuni di Neive e Mango. Sui lato nord la dividente tra la sottozona Bricco e la sottozona Canova è rappresentata dal rio che attraversa la valle e sul lato est la dividente con la sottozona Bric Micca è rappresentata dalla strada comunale Fossamara. Sul lato sud il confine sud-est è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Mango, a sud-ovest la dividente è invece in prossimità della strada comunale Fossamara, per la sua completa estensione nel comune di Neive.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di Treiso».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bricco di Treiso» è compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 206, 189 e 495, sul lato sud confina con i mappali n. 321, 340, 486, 581, 487, 488 e 341. Sul lato ovest confina con la strada provinciale Pizzi e sul lato nord confina con i mappali n. 193, 152, 720, 69, 692 e 694.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bric-Micca».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bric-Micca» è compresa nei fogli di mappa n. 20, 21 e 22 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 51 (tronco n. 2) S. Maria Del Piano-Mango, successivamente il confine si snoda sulla strada comunale Ronco Nuovo, seguendo poi il confine tra il comune di Neive e il comune di Neviglie. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Biestri e sul lato est la dividente con la sottozona Bricco di Neive è rappresentata in un primo tratto dalla strada comunale Biestri e successivamente è delimitato dal confine tra il comune di Neive e il comune di Mango. Sul lato sud il confine è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Neviglie.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ca' Grossa».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ca' Grossa» è compresa nei fogli di mappa n. 7 e 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest, partendo dalla strada vicinale Berchialla fino alla capezzagna esistente tra il mappale n. 132 del foglio n. 7 (Ca' Grossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7. La dividente segue la scarpata tra il mappale n. 131 (Ca' Grossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7 continuando poi su una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali n. 131/p e 70 (Ca' Grossa) da quelli n. 69/p, 130 e 72 del foglio n. 7. La linea attraversa il mappale n. 86 separandolo dalla sottozona Roccalini e prosegue sulla scarpata esistente tra il mappale n. 86/p (Ca' Grossa) e il n. 41 (Roccalini) del foglio n. 7. L'ultimo tratto è costituito da una linea di separazione tra noccioleto e seminativo dividente il mappale n. 86/p (Ca' Grossa) da quello n. 50 (Roccalini) del foglio n. 7 fino al rio dividente il mappale n. 52 del foglio n. 7 dal mappale n. 86/p del foglio n. 7 fino alla ferrovia. Sul lato nord-est il confine è costituito dalla ferrovia e sul lato sud-est la dividente è costituita per un primo tratto da un rio dividente i mappali n. 59/p, 61 e 62 del foglio n. 7, mappale n. 224 del

foglio n. 8 dal mappale n. 59/p del foglio n. 7 e n. 2, 4, 12, 365 e 13 del foglio n. 8 fino al fosso che divide il mappale n. 224/p (Ca' Grossa) dai mappali n. 224/p e 225 (Niccolini) del foglio n. 8. Prosegue lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 442 (Ca' Grossa) e n. 444 (Niccolini) del foglio n. 8 fino alla strada interpoderale che separa il mappale n. 443 della presente sottozona dai mappali n. 444 e 244 del foglio n. 8 (Niccolini). Riprende un fosso tra il mappale n. 526 (Ca' Grossa) e il n. 244 e 243 (Niccolini) del foglio n. 8, e continua lungo la capezzagna passante tra i mappali n. 241 (Ca' Grossa) e n. 243 e 242 (Niccolini) del foglio n. 8 per terminare sulla strada provinciale Alba-Acqui. Sui lato sud-ovest il confine parte dalla strada provinciale Alba-Acqui e prosegue sulla strada vicinale Berchialla fino al mappale n. 380 del foglio n. 8 dividendo la presente sottozona da quella denominata Roncaglie.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Canova».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Canova» è compresa nei fogli di mappa n. 16, 18 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, partendo da nord, con il comune di Coazzolo, successivamente prosegue in prossimità della strada provinciale n. 194 (confine s.p. n. 3/Coazzolo), fino al mappale n. 496. Da qui prosegue sulla capezzagna, che divide i due versanti della collina, situata sui mappali n. 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 194 in direzione Coazzolo e sul lato est il confine è tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo. Sul lato sud il confine è rappresentato dal rio che attraversa la valle.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cars».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cars» è compresa nei fogli di mappa n. 4, 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la linea dividente i mappali n. 351, 22 e 323 del foglio n. 6, mappali n. 247, 425, 266, 267, 234 e 237 del foglio n. 4, dai mappali n. 319 e 203 del foglio n. 6, n. 244, 392, 393, 487, 486, 485, 243, 242, 241, 245, 246, 426, 240, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435 e 238 del foglio n. 4 fino alla strada comunale del Porto. Sul lato nord-est la dividente segue la strada comunale del Porto fino al rio dividente i mappali n. 175, 171, 170 e 163 del foglio n. 4 (Cars) dai mappali n. 148, 169, 105, 165 e 164 dei foglio n. 4 (Paiè). Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra il mappale n. 162 del foglio n. 4 (Cars) ed il n. 156, 161 e 160 del foglio n. 4 (Paiè), percorre per un breve tratto la vecchia strada comunale degli Asili e si chiude sulla strada provinciale Alba-Acqui tramite la linea dividente i mappali n. 177 e 176 del foglio n. 5 dal mappale n. 516 del foglio n. 5. Sul lato sud il confine segue la strada comunale Stazione fino alla linea dividente il mappale n. 284 del foglio n. 6, mappali n. 310 e 285 del foglio n. 4 (Cars) dal n. 285 e 362 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali n. 285, 282/p, 494/p, 183, 184, 439, 441, 281, 259, 255 e 436 del foglio n. 4 (Cars) dal n. 513, 283, 282/p, 494/p, 282/p, 440, 258, 257, 256 e 258 del foglio n. 4 (Faset). Prosegue lungo una strada interpoderale insistente tra i mappali n. 324 e 325 del foglio n. 6 (Cars) e il mappale n. 258 del foglio n. 4 fino alla linea che divide il mappale n. 351 del foglio n. 6 (Cars) dai mappali n. 35, 215 e 326 del foglio n. 6 (Faset).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Casot».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Casot» è compresa nei fogli di mappa n. 3 e 6 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 509, 267, 287, 282, 281, 280, 289, 299 e 300, sul lato sud confina con i mappali n. 306, 314 e 316. Sul lato ovest confina con il rio Chirella e sul lato nord confina con i mappali n. 244, 215, 214, 373, 210, 371, 190, 393, 165, 166, 392 e 368.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Castellizzano».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Castellizzano» è compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 164, 165, 121, 178 e 162 e sul lato sud confina con i mappali n. 47, 298, 299 e 300 e con il rio Castellizzano. Sul lato ovest confina con il comune di Neviglie e sul lato nord confina con il comune di Neive.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cavanna».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cavanna» è compresa nei fogli di mappa n. 2 e 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la dividente è costituita dai mappali n. 70/p, 51, 371, 50, 49, 47, 45, 42/p, 488/p, 16, 13, 315, 12, 18, 21/p, 77, 23, 24 e 25 del foglio n. 4, i mappali n. 200, 41, 42 e 50/p del foglio n. 2, dai mappali n. 72, 532, 71, 48, 44, 414, 413, 42/p, 488/p, 43, 15, 14, 316, 11, 9, 21/p, 7, 61, 53 e 32 del foglio n. 4 e i n. 28, 50/p e 52 del foglio n. 2 formanti le Rocche di Barbaresco. Sul lato nord-est il confine è costituito da una linea, non identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 50, 51, 45, 120, 122, 127, 134, 137, 279, 280, 296 e 191 del foglio n. 2 ed i mappali n. 515 e 28 del foglio n. 4. Sul lato sud la dividente prosegue per il primo tratto lungo la strada comunale Secondine per poi coincidere con il confine tra i mappali n. 58, 374 e 525 (Cavanna) e i n. 62, 319, 373, 55, 527, 69 e 526 del foglio n. 4 (Secondine).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cole».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cole» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui, sul lato nord-est la dividente è costituita per un primo tratto dalla strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 73, 72, 71/p, 70/p, 77, 78, 79 e 80 (Cole) e i mappali n. 71/p, 70/p, 31, 81 e 82 (Montestefano). Sul lato sud il confine è formato dal fosso tra il mappale n. 80 e le n. 95 e 109 fino alla capezzagna che divide i mappali n. 110, 105, 425, 426, 114 e 115 dai mappali n. 109, 382, 108, 106, 417, 116 e 367.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cottà».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cottà» è compresa nei fogli di mappa n. 11 e 12 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord con la strada vicinale in prossimità di cascina S. Stefano. Sul lato est, partendo da nord, la dividente è rappresentata dal rio Gara e successivamente dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò. Sul lato sud la dividente è posta in prossimità dei mappali n. 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Currà».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Currà» è compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Cottà e la dividente è rappresentata dal rio Gara. Sul lato nord, partendo da ovest, il confine è posto in prossimità dei mappali n. 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133. Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò e sul lato sud il confine è rappresentato dal rio Gara.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Faset».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Faset» è compresa nei fogli di mappa n. 4 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord con la linea dividente i mappali n. 20, 19, 265, 267, 358, 236, 357, 25 e 319/p del foglio n. 6 dai mappali n. 209, 208, 207, 206, 263, 237, 21, 205, 204 e 319/p del foglio n. 6, per poi proseguire tra i mappali n. 326, 215 e 35 del foglio n. 6 (Faset) e i mappali n. 351 e 325 del foglio n. 6 (Cars) fino alla strada interpoderale esistente tra il mappale n. 258 del foglio n. 4 (Faset) e i mappali n. 325 e 324 del foglio n. 6 (Cars). Si prosegue poi sul confine tra i mappali n. 258, 256, 257, 258, 440, 282/p, 494/p, 283 e 513 del foglio n. 4 (Faset) e i n. 436, 255, 259, 281, 441, 439, 184, 183, 494/p, 282/p e 285 del foglio n. 4 (Cars). Sul lato sud il confine segue una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali n. 361, 362 e 286 del foglio n. 6 (Faset) dal n. 285 del foglio n. 4 e mappali n. 278 e 288 del foglio n. 6 (Asili), proseguendo lungo la strada comunale Stazione fino alla linea che divide i mappali n. 364, 291 e 44 del foglio n. 6 (Faset) dai mappali n. 289 e 41 del foglio n. 6 (Asili), attraversa il mappale n. 154 del foglio n. 6 e continua tra i mappali n. 153, 52, 238, 48, 34, 33, 30/p, 31, 344, 369, 327, 217/p e 216/p del foglio n. 6 (Faset) e i mappali n. 161, 302, 160, 339, 49, 29, 30/p, 328, 368, 217/p e 216/p del foglio n. 6 (Pora). La dividente è successivamente costituita dalla

capezzagna esistente tra i mappali n. 216, 357, 236, 358, 267, 266, 265, 19 e 20 del foglio n. 6 (Faset) e i mappali n. 198, 199 e 202 del foglio n. 6 (Pora).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Fausoni».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Fausoni» è compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, partendo da nord, con la dividente rappresentata dai mappali n. 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393, dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria, dai mappali n. 193, 194, 195, 196 e dalla strada vicinale Gaia. Sui lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondò e sul lato est confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò-Castagnole. Sul lato sud la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ferrere».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ferrere» è compresa nei fogli di mappa n. 1 e 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 210, 199, 308, 411, 215, 412, 306, 214, 241, 284, 328, 101 e 105. Sul lato ovest confina con il comune di Neive e sul lato nord confina con la sottozona Castellizzano.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Gaia-Principe».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Gaia-Principe» è compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, inizialmente partendo da nord, la dividente è rappresentata dal confine tra i comuni di Neive e Barbaresco, successivamente è posta in prossimità del rio Gara. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondò e sui lato est il confine è rappresentato, partendo da nord dai mappali n. 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393 e dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria e dai mappali n. 192, 194, 195 e 196 e dalla strada vicinale Gaia. Sul lato sud, inizialmente, partendo da ovest, il confine è posto in prossimità dei mappali n. 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133, successivamente la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Gallina».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Gallina» è compresa nei fogli di mappa n. 10 e 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondò e sul lato nord la dividente con la sottozona Albesani è rappresentata, partendo da ovest, dal rio Vai Montiglio, proseguendo poi in prossimità dei mappali n. 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti) e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali n. 244, 231 e 232. Sul lato est il confine è rappresentato dalla strada comunale Cimitero e sul lato sud il confine è rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondò.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Garassino».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Garassino» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada vicinale Manzola e sul lato sud confina con il rio Ressia e con i mappali n. 198, 21p, 70p, 69p e 61. Sul lato ovest confina con il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con il comune di Alba.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacone»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Giacone» è compresa nei fogli di mappa n. 8 e 9 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada comunale Canta e sul lato sud confina con il rio Rocche. Sul lato ovest confina con il comune di Alba e sul lato nord confina con il rio Massalupo e con i mappali n. 104, 103, 108, 236 e 295.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacosa».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Giacosa» è compresa nei fogli di mappa n. 6, 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio S. Stefanetto e sul lato sud con la strada provinciale per Treiso dalla curva Giacone fino al viale Rimembran. Sul lato ovest confina con la sottozona Casot e la sottozona Bricco e sul lato nord confina con i mappali n. 154, 152, 477, 159, 170, 169, 386, 61, 60 e 58.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Manzola»

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Manzola» è compresa nei fogli di mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada vicinale Valeriano e sul lato sud confina con i mappali n. 96, 95, 87, 86 e 83. Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con il mappale n. 32.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcarini».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcarini» è compresa nei fogli di mappa n. 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Valgrande e sul lato sud con i mappali n. 237, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 155, 156, 157, 496, 476, 160, 161, 162, 163, 164, 391, 192, 191, 209, 208 e 207. Sul lato ovest confina con i mappali n. 207, 214, 212, 47, 49, 51, 96 e 97, e con la strada provinciale per Treiso. Sul lato nord confina con la strada provinciale per Treiso, la strada Alba-Acqui e con la strada comunale Valgrande.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcorino».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcorino» è compresa nei fogli di mappa n. 14 e 15 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Crocetta partendo dal mappale n. 1, per continuare poi sulla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò-Castagnole, in prossimità del mappale n. 41. Sul lato nord il confine è rappresentato da via Circonvallazione e sul lato est il confine è rappresentato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò-Castagnole, in prossimità della particella n. 41, proseguendo poi sulla linea che incontra i mappali n. 76, 170, 202, 73, 349 e 394, continuando poi per la strada comunale Borgonuovo. Sul lato sud il confine è delimitato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondò-Castagnole, in prossimità della particella n. 302.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Martinenga».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Martinenga» è compresa nel foglio di mappa n. 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con il rio Sordo proseguendo fino alla linea non identificata sul posto dividente i mappali n. 248, 114 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga) dai mappali n. 66, 67 e 68 del foglio n. 6 (Pora) ed i mappali n. 112, 298 e 111 del foglio n. 6 (Martinenga) dai mappali n. 68, 69, 73, 74 e 110 del foglio n. 6 (Asili). Prosegue sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) e i mappali n. 110, 109, 108 e 107 del foglio n. 6 (Asili) fino alla strada vicinale Asili. Sul lato nord-est la dividente, segue la linea non identificata sul posto, che suddivide il mappale n. 300 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali n. 276 e 430 del foglio n. 5 (Rabajà) fino alla strada vicinale Asili. L'ultimo tratto è costituito nuovamente dalla linea, non identificata sul posto, dividente il mappale n. 312 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali n. 313 e 314 del foglio n. 5 (Rabajà). Sul lato sud il confine è costituito dal rio Trifolera fino alla ferrovia per poi proseguire lungo il rio Sordo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Meruzzano».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Meruzzano» è compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa n. 9 e 10 e nei comune di Alba al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina a est con la vecchia strada comunale del Cappelletto confinante con il comune di Trezzo Tinella e a sud con il comune di Alba. Sul lato ovest confina con il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con i mappali n. 753, 647, 183 e 184 e con il rio Reiso.

Nel comune di Alba a nord, partendo dalla confluenza del rio Reiso con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine è delimitato a nord con il rio Reiso fino alla confluenza con il confine

comunale di Treiso. Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Crosa e a sud confina in direzione ovest con lo stesso rio Crosa fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Reiso.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montaribaldi».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montaribaldi» è compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 81 e sul lato nord dalla strada provinciale parte una capezzagna che divide i mappali n. 81, 82, 83 e 84 (Montaribaldi) dai mappali n. 40, 41 e 42 (Roncaglie) fino alla scarpata dividente i mappali n. 84, 85 e 93 (Montaribaldi) con i mappali n. 43 e 45 (Roncaglie). Il confine prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 93 (Montaribaldi) ed i mappali n. 45 e 46 (Roncaglie). Nell'ultimo tratto il confine tra i mappali n. 93 e 127 (Montaribaldi) ed i n. 46 e 47 (Roncaglie) è costituito dalla mezzeria di due filari, proseguendo sulla capezzagna esistente tra i mappali n. 48, 49 e 27/p (Montaribaldi) ed i mappali n. 47 e 27/p (Roncaglie) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud confina con la strada comunale Montaribaldi costituente il confine tra i comuni di Barbaresco e Treiso.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montefico».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montefico» è compresa nel foglio di mappa n. 1 dei comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-est con la strada provinciale Alba-Acqui proseguendo poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che separa i mappali n. 201, 202, 203, 229/p, 238 e 239 (Montefico) dai mappali n. 262, 206, 204, 229/p, 237 e 236 (Ovello). Sui lato sud-ovest, partendo da ovest il confine segue la capezzagna esistente tra i mappali n. 369, 289, 291, 370 e 287 (Montefico) e i mappali n. 382, 182 e 313 (Montestefano) proseguendo poi lungo la strada comunale del Patricone.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montersino».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montersino» è compresa nei comuni di Treiso al foglio di mappa n. 9 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina sul lato est con il ciglio delle rocche dei Sette Fratelli e sul lato sud con la strada vicinale Reiso e con il rio Reiso. Sul lato ovest confina con il rio Reiso e sui lato nord confina con il comune di Alba.

Nel comune di Alba sul lato nord, partendo dalla confluenza del rio Rocche con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine è delimitato dal rio Rocche fino all'unione con il confine comunale di Treiso, dove la sottozona continua nel medesimo comune. Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Reiso e sul lato sud, in direzione ovest, confina con lo stesso rio Reiso fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Rocche.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montestefano».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montestefano» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord con la strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 453, 59, 62/p, 42, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p della presente sottozona ed i mappali n. 452, 58, 62/p, 43, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p, attraversando poi i mappali n. 18, 17, 16, 15 e 14. La dividente continua sulla capezzagna tra i mappali n. 357, 1/p, 12 e 11 (Montestefano) e i mappali n. 6, 378, 1/p, 8, 358, 10. Sul lato est confina con il comune Neive. Sui lato sud-ovest la dividente è costituita dal rio che divide i mappali n. 88, 364 (Montestefano) dal mappale n. 89 (Ronchi), i mappali n. 364, 83 e 88/p (Montestefano) e i n. 90, 342, 83 e 88/p fino alla capezzagna che divide i mappali n. 88/p, 81, 31, 70/p e 71/p (Montestefano) dai mappali n. 80, 79, 78, 77, 70/p, 71/p, 72 e 73 (Cole).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Muncagöta».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Muncagöta» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la strada comunale Stazione fino alla capezzagna esistente che attraversa il mappale n. 153 e separa i mappali n. 189, 190 e 197 (Muncagöta) dai n. 192, 348 e 440 (Rabajà-Bass). Prosegue lungo la strada provinciale Alba-Acqui fino alla linea che divide i mappali n. 340, 343, 344, 514, 341 e 515 della presente sottozona dai mappali n. 45, 130, 131 e 47. Sul lato est la dividente è costituita dal confine tra i mappali n. 341, 515/p, 344/p, 347/p, 478, 170 e 336 (Muncagöta) e i mappali n. 515/p, 344/p, 347/p, 346, 134, 135, 369 e 370 (Ronchi) fino alla strada interpoderale che suddivide i mappali n. 336, 376 e 166 (Muncagöta) dai mappali n. 371, 372 e 165 (Ronchi). Segue poi la capezzagna tra i mappali n. 207, 206, 463, 216 e 219 e i mappali n. 208, 213, 223, 222 e 220 (Ronchi) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud il confine è formato dalla capezzagna esistente tra il mappale n. 281 (Muncagöta) e il n. 280 (Rabajà) intervallata soltanto dalla linea non identificata sul posto che divide il mappale n. 284 (Muncagöta) dai mappali n. 280 e 285 (Rabajà), prosegue quindi nuovamente lungo la capezzagna dividente il mappali n. 337 (Muncagöta) dai mappali n. 285, 508 e 286, per attraversare i mappali n. 286 e 287 e separare il mappale n. 288 (Muncagöta) dai mappali n. 287 e 350. Riparte una capezzagna tra i mappali n. 288, 427 e 180 (Muncagöta) e i n. 289, 187, 132, 186 e 396 (Asili).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Nervo».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Nervo» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada provinciale Rizzi e sul lato sud confina con i mappali n. 403, 18, 127, 53 e 51. Sul lato ovest confina con il rio Massalupo e sul lato nord confina con il comune di Alba.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ovello».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ovello» è compresa nei fogli di mappa n. 1 e 2 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con un primo tratto dalla strada comunale del Pozzo, continuando poi sulla strada interpoderale che divide il mappale n. 141 del foglio n. 1 (Ovello) dal n. 140 del foglio n. 1 (Cortini). La dividente prosegue lungo una linea, non identificata sul posto, esistente tra i mappali n. 141, 133, 132 e 121 del foglio n. 1 (Ovello) e i mappali n. 140, 139, 138, 136, 134 e 434 del foglio n. 1 (Cortini), seguendo poi la Bealera S. Marzano e terminare lungo il confine tra i comuni di Barbaresco e Neive. Sul lato nord il confine delimita la presente sottozona con quella «Vicenziana». La dividente è costituita dalla capezzagna che taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine tra i mappali n. 102, 103 e 104 (Ovello) e i mappali n. 101 e 100 (Vicenziana) fino alla strada comunale Vicenziana, che servirà da dividente fino al mappale n. 94. Continuando fa da confine la capezzagna esistente tra i mappali n. 260, 426, 395, 38, 39 e 40 (Ovello) con i n. 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) per congiungersi sulla strada di Boerola. Sul lato est confina con il comune di Neive. Sul lato sud, partendo da ovest la dividente segue la strada comunale Cavazza fino alla strada provinciale Alba-Acqui e poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che divide i mappali n. 262, 206, 204, 229/p, 230, 237 e 236 del foglio n. 1 (Ovello) dai n. 201, 202, 203, 229/p, 238, 239 e 241 del foglio n. 1 (Montefico). L'ultimo tratto è costituito dalla strada comunale del Patricone.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pajè».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Paiè» è compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali n. 136 e 146, per poi attraversare lo stesso mappale n. 146 fino alla strada comunale del Porto che servirà da dividente fino al confine tra i mappali n. 135, 137 e 138 e i n. 519 e 517 per terminare poi lungo la strada comunale soprastante. Sul lato est il confine segue per un primo tratto la strada comunale proseguendo poi lungo la vecchia strada comunale degli Asili. Sul lato sud-ovest la dividente è formata dalla capezzagna esistente tra i mappali n. 160, 161 e 156 (Paiè) e il n. 162 (Cars) fino al rio che separa i mappali n. 164, 165, 105, 169 e 148 della presente sottozona dai n. 163, 170, 171 e 175 della sottozona denominata «Cars». L'ultimo tratto è costituito dalla linea dividente i mappali n. 100 e 146 (Paiè) dai n. 147 e 195 (Secondine).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pajorè».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pajorè» è compresa nei fogli di mappa n. 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada provinciale per Treiso e con i mappali n. 123, 126, 127, 128, 129, 130, 50, 48, 371, 211, 373, 207, 400, 237 e 242. Sul lato sud confina con il rio Chirella e sul lato ovest confina con i mappali n. 313, 316, 323, 372 e 370. Sul lato nord confina con la strada Montaribaldi e la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pora».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pora» è compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali n. 36/p, 232/p, 273, 82, 201, 200 e 202 (Pora) dai mappali n. 36/p, 219, 232/p, 231, 213, 271, 212, 211, 210 e 209, fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 202, 199, 198 e 216 (Pora) e i mappali n. 20, 19, 265, 266, 267, 358, 236, 357 e 216/p (Faset). Prosegue poi sulla linea che separa i mappali n. 216/p, 217/p, 368, 328, 30/p e 29 (Pora) dai n. 216/p, 217/p, 327, 369, 344, 31, 30/p e 33 (Faset). Sul lato nord-est la dividente prosegue tra i mappali n. 29, 49, 339, 160, 302, 161, 302 e 308 (Pora) e i n. 34, 48, 238, 52, 153, 154 e 159 (Faset), e tra i mappali n. 182 e 180 (Pora) e i n. 155, 134 e 65 (Asili) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72. L'ultimo tratto è formato dalla linea non identificata sul posto che divide i mappali n. 70, 67, 68 e 66 (Pora) dai n. 69, 112 e 114 (Asili). Sul lato sud-ovest la dividente segue il percorso della strada comunale Stazione.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabajà».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rabajà» è compresa nei fogli di mappa n. 5 e 8 del comune di Barbaresco. Il lato nord-ovest insiste sul foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco e il confine è costituito dal rio dividente i mappali n. 335, 420, 330, 352 e 329, dai n. 311, 310 e 312 fino alla linea tra i mappali n. 314 e 313 (Rabajà) e il mappale n. 312 (Martinenga) e terminando sulla strada vicinale Asili. Dopo un breve tratto su tale strada, la dividente prosegue tra i mappali n. 430 e 276 (Rabajà) e il mappale n. 300 (Martinenga). Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali n. 276, 403, 404, 277 e 350 (Rabajà) e i n. 297, 296, 295, 289 e 288 (Asili e Muncagöta), attraversando i mappali n. 287 e 286 e continuando tra i mappali n. 508 e 285 (Rabajà) e il mappale n. 337 (Muncagöta). Sul lato nord-est la dividente è costituita dal confine tra i mappali n. 285 e 280 (Rabajà) ed il mappale n. 284 (Muncagöta); prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 280 della presente sottozona e il n. 281 della sottozona denominata Muncagöta fino alla strada provinciale Alba-Acqui che farà da dividente fino al mappale n. 103. Sul lato sud, tutto il lato insiste sul foglio n. 8. A partire da ovest, la dividente segue per un tratto il rio Trifolera e continua sulla capezzagna esistente tra i mappali n. 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabajà) e i n. 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104 e 462 (Trifolera).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabajà-Bas».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rabajà-Bas» è compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada comunale Stazione e sul lato nord la dividente è costituita dal confine tra il mappale n. 391 e il n. 471. Sul lato est il confine segue la strada provinciale Alba-Acqui e sul lato sud la dividente è formata dalla capezzagna esistente tra i mappali n. 440, 348 e 192 (Rabajà-Bass) e i n. 197, 190 e 189 (Muncagöta) e attraversante il mappale n. 153.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rio Sordo».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rio Sordo» è compresa nel foglio di mappa n. 8 dei comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con il rio Niccolini, intervallato soltanto da una scarpata, non identificata sul posto, che attraversa i mappali n. 410 e 413 dividendoli dalla sottozona Niccolini. Sul lato nord confina con la ferrovia e sul lato est la dividente è formata da una linea, non identificata sul posto, attraversante il mappale n. 350 e continua tra il n. 32 e il n. 33 fino alla strada comunale Rio Sordo. Prosegue poi per un primo tratto su di una strada interpoderale tra il mappale n. 504 (Rio Sordo) e il n. 184 (Tre Stelle) fino alla linea, non identificata sul posto, tra i mappali n. 504, 502, 372/p e 152 (Rio Sordo) e i n. 503, 372/p, 151 e 147 (Tre Stelle). Sul lato sud-est il confine è formato dalla strada comunale Rio Sordo, prosegue poi lungo una linea che attraversa i mappali n. 576, 580/p, 578, 577, 375, 323/p, 418/p, 581 e 557/p (separandoli dalla sottozona denominata Tre Stelle) fino alla strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rivetti».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rivetti» è compresa nei fogli di mappa n. 6, 16 e 18 del comune di Neive. Confina sui lati ovest e nord con il corso del torrente Tinella. Sul lato est, partendo da nord, la dividente è posta in prossimità del confine tra i comuni di Neive e Coazzolo, successivamente prosegue in prossimità della strada provinciale n. 194 (confine s.p. n. 3/Coazzolo), fino al mappale n. 496. Da qui prosegue sulla capezzagna che divide i due versanti della collina, situata sui mappali n. 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197. Sul lato sud la dividente è posta in prossimità dei mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rizzi».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pizzi» è compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa n. 5 e 6 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 69. Nel comune di Treiso, confina a est con il rio Manzola e con i mappali n. 139, 671, 140, 672 e 174. Sul lato sud confina con il rio Frati e con le particelle n. 147, 149, 181 e 84, a ovest confina con la strada provinciale Rizzi. Sul lato nord confina con i mappali n. 29, 63 e 86 e con il rio Ressia.

Nel comune di Alba, confina sul lato nord con il rio Frati, a confine con il comune di Treiso, con partenza dal torrente Seno d'Elvio, quindi segue la strada provinciale Rizzi fino al confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso. Sul lato est la delimitazione segue il confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso sino alla confluenza con il rio Massalupo e sul lato sud, confina con il rio Massalupo in direzione ovest fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina dalla confluenza della strada suddetta con il torrente Seno d'Elvio, fino a raggiungere il rio Frati.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roccalini».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roccalini» è compresa nel foglio di mappa n. 7 del comune di Barbaresco. Confina sui lato ovest con il comune di Alba e sui lato nord il confine divide i mappali n. 123/p, 114, 133, 2/p e 3/p dai n. 123/p, 1, 2/p e 3/p. Prosegue poi su una capezzagna lungo il confine dei mappali n. 8 e 106. Attraversa, con una linea non identificata sul posto, il mappale n. 48 continuando sul confine tra i mappali n. 42, 48/p e 50 ed il n. 48/p. Sul lato est il confine è costituito da una linea dividente i mappali n. 50, 41 e 86/p (Roccalini) dal n. 86/p (Ca' Grossa). Sul lato sud-est il confine è quello dividente i mappali n. 86 e 40 (Roccalini) dai n. 72 e 73 (Roncagliette) per poi proseguire sulla capezzagna tra i mappali n. 40, 39 e 111 (Roccalini) e i n. 101 e 82 (Roncagliette). La dividente continua lungo il confine tra il mappale n. 111 (Roncagliette) e i mappali n. 82, 81, 83 e 84 (Roncagliette) fino alla strada comunale Roccalini che termina sulla strada provinciale Alba-Acqui proseguendo tra i mappali n. 112, 28 e 29 (Roccalini) e i n. 27, 24, 23, 22 e 17 (Roncagliette). L'ultimo tratto è formato dalla ferrovia e dal torrente Seno d'Elvio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rocche Massalupo».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rocche Massalupo» è compresa nei fogli di mappa n. 69 e 70 del comune di Alba. Confina sul lato nord partendo dalla confluenza del rio Massalupo con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, e il rio Massalupo stesso fino alla confluenza con il confine comunale di Treiso. Sul lato est confina con il comune di Treiso sino alla confluenza con il rio Rocche e a sud, seguendo lo stesso rio Rocche fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio, in direzione Alba fino alla confluenza con il rio Massalupo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rombone».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rombone» è compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali n. 173, 245, 865, 266, 267, 274, 279 e 143. Sul lato ovest confina con la strada vicinale Valeriano e sul lato nord confina con la zona artigianale.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncaglie».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncaglie» è compresa nei fogli di mappa n. 12, 7 e 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 14 del foglio n. 12. Sul lato nord il confine è costituito, partendo dalla strada provinciale Alba-Acqui, da una capezzagna dividente i mappali n. 14, 16 e 130 del foglio n. 12 e n. 92 e 91/p del foglio n. 7 (Roncaglie) dai n. 129 e 15 del foglio n. 12 e n. 93 e 91/p del foglio n. 7. Il confine segue poi la strada provinciale Alba-Acqui fino alla capezzagna dividente il mappale n. 600 del foglio n. 8 (Roncaglie) dal n. 431 del foglio n. 8 (Roncagliette). Sul lato nord-est il confine è formato dalla strada vicinale Berchialla fino alla strada provinciale Alba-Acqui attraversando il mappale n. 512 del foglio n. 8. Sul lato sud tutta la zona insiste sul foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco. Il confine nel primo tratto è formato dalla strada provinciale Alba-Acqui fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 27/p e 47 (Roncaglie) e i n. 49 e 48 (Montaribaldi). Il confine, costituito dalla mezzeria di due filari, prosegue tra il mappale n. 47 (Roncaglie) ed i mappali n. 127 e 93/p. La dividente prosegue poi sulla capezzagna dividente i mappali n. 46 e 45 (Roncaglie) e il mappale n. 93 (Montaribaldi) fino alla scarpata che divide i mappali n. 45 e 43 (Roncaglie) dai n. 93, 85 e 84 (Montaribaldi). Nell'ultimo tratto il confine è costituito nuovamente da una capezzagna tra i mappali n. 42, 41 e 40 (Roncaglie) e i n. 84, 83, 82 e 81 fino alla strada provinciale.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncagliette».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncagliette» è compresa nei fogli di mappa n. 7, 8 e 12 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud con una capezzagna dividente il mappale n. 431 dal n. 600 del foglio n. 8 della sottozona «Roncaglie» fino alla strada provinciale Alba-Acqui per poi continuare nuovamente tra i mappali n. 91/p e 93 del foglio n. 7, n. 15 e 129 del foglio n. 12 e i mappali n. 91/p e 92 del foglio n. 7, n. 130, 16 e 14 del foglio n. 12, proseguendo nuovamente sulla strada Alba-Acqui fino al rio dividente i mappali n. 105, 100 e 22 del foglio n. 7 ed i n. 9, 8, 7, 132 e 4 del foglio n. 8. Sul lato ovest la dividente è tra i mappali n. 22 e 24 e il mappale n. 23 del foglio n. 7. Sul lato nord-ovest la dividente, formata in un primo tratto dal confine esistente tra i mappali n. 24 e 27 (Roncagliette) e i n. 29, 28 e 112 del foglio n. 7 (Roccalini), segue la strada provinciale Alba-Acqui per poi continuare lungo un tratto di strada comunale Roccalini tra il mappale n. 102 del foglio n. 7 (Roncagliette) ed il n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini) fino alla dividente che separa i mappali n. 84, 83, 81 e 82 (Roncagliette) dal mappale n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini). Il confine prosegue sulla capezzagna tra i mappali n. 82 e 101 (Roncagliette) e i n. 111, 39 e 40 del foglio n. 7 (Roccalini) per poi terminare su di un fosso dividente i mappali n. 73 e 72 (Roncagliette) dal mappale n. 40 del foglio n. 7 (Roccalini). Sul lato nord-est il confine divide i mappali n. 72, 130 e 69 (Roncagliette) dai n. 86, 70 e 131 del foglio n. 7 (Ca 'Grossa) proseguendo sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 69 (Roncagliette) e il n. 132 dei foglio n. 7 (Ca' Grossa) per poi terminare sulla strada vicinale Berchialla.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Cristoforo».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Cristoforo» è compresa nel foglio di mappa n. 13 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò e sul lato nord la dividente è rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondò. Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada comunale Boglietto e successivamente dalla strada comunale Zocco-Valera e sui lato sud il confine è delimitato dalla strada provinciale e via Borio sino alla cascina S. Cristoforo e poi sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali n. 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185 incontrandosi poi con la strada comunale Zocco.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Giuliano».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Giuliano» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada comunale Varrinere e sul lato nord con la strada vicinale Varrinere e strada vicinale Garombo. Sul lato est confina con la strada vicinale Garombo e sul lato sud con la strada comunale Cimitero.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Stunet».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Stunet» è compresa nei fogli di mappa n. 7 e 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali n. 36, 297, 35, 34, 31, 32, 14, 15, 392, 393, 18, 17, 19, 403 e 402 e con le strade vicinali di S. Stefanetto. Sul lato ovest confina con i mappali n. 229, 312, 413, 283, 278, 270 e 216, sul lato nord confina con i mappali n. 423, 422, 406, 407, 206 e 207.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Secondine».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Secondine» è compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali n. 82/p, 78, 385, 74, 376 e 70 del foglio n. 4 dai n. 82/p, 81, 80, 79, 388, 73 e 72 del foglio n. 4. Sul lato nord-est la dividente è costituita da una strada interpoderale esistente sul confine tra i mappali n. 526, 69, 527, 55, 373, 319, 62, 401/p, 90/p, 39/p, 107 e 490/p (Secondine) ed i n. 525, 374 e 58 (Cavanna) 401/p, 90/p, 91, 93, 98, 39/p, 106 e 490/p. Sul lato sud-est il confine è costituito dalla strada comunale del Porto il confine attraversa il mappale n. 146 continuando tra i mappali n. 195 e 147 (Secondine) e i n. 146 e 100 (Paiè). Sul lato sud-ovest il confine è formato dalla strada comunale del Porto.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serraboella».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serraboella» è compresa nei fogli di mappa n. 17, 18 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest inizialmente con la strada comunale Biestri, interessata nella sua completa estensione, e successivamente dalla strada comunale Fossamara. Sul lato nord la dividente è posta in prossimità dei mappali n. 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183. Sul lato est la dividente è posta in prossimità della valle che divide i due versanti della collina e sul lato sud il confine è in prossimità della strada comunale Montà.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serracapelli».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serracapelli» è compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada comunale Valle Capelli. Sul lato nord e est il confine è rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Castagnole delle Lanze. Sul lato sud il confine è delimitato dalla strada comunale Valledoglio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serragrilli».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serragrilli» è compresa nei fogli di mappa n. 7 e 15 del comune di Neive. Confina sul lato ovest e lato nord con la strada comunale Valledoglio. Sul lato est, partendo da nord, confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Castagnole-Rondò e successivamente il confine si delinea in corrispondenza di corso Giolitti. Sul lato sud la dividente è posizionata sui mappali n. 253, 97, 250, 234, 376, 259 e 235, successivamente sulla strada comunale Borgonuovo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Starderi».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Starderi» è compresa nei fogli di mappa n. 4, 5 e 9 dei comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Balluri dove la dividente è rappresentata dalla strada comunale San Gervasio-Pelisseri. Sul lato nord il confine è rappresentato dalla strada comunale Valledoglio-Farinere, e successivamente dal confine tra i comuni di Neive e di Castagnole delle Lanze. Sul lato est la dividente è rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli e sul lato sud la dividente con la sottozona Serracapelli è rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Tre Stelle».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Tre Stelle» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con la sottozona rio Sordo partendo dalla strada provinciale Alba-Acqui, attraversa i mappali n. 557, 581, 418, 323, 375, 577, 578, 580 e 576 fino alla strada comunale Stazione. Prosegue lungo la linea non identificata sul posto tra i mappali n. 147, 151, 372/p e 503 (Tre Stelle) e i n. 152, 372/p, 502 e 504 (Rio Sordo) fino alla strada interpoderale che divide il mappale n. 184 (Tre Stelle), dal n. 504 (Rio Sordo). Il confine segue poi la strada comunale Stazione suddividendo la presente sottozona da quella denominata Rio Sordo. Sul lato est il confine è costituito dal rio Trifolera fino alla capezzagna esistente tra i mappali n. 166, 168, 160, 333, 533 e 532 della presente sottozona e i n. 297, 165, 269, 162, 161, 134, 135, 399, 400, 139, 140 e 141 della sottozona denominata Trifolera. La dividente prosegue poi lungo una linea non identificata sul posto tra i mappali n. 142 e 125/p (Tre Stelle) e i n. 141 e 125/p (Trifolera) fino alla strada privata che separa i mappali n. 525, 397, 123 e 122 (Tre Stelle) dal mappale n. 125 (Trifolera). L'ultimo tratto è costituito da una linea non identificata sul posto tra i mappali n. 122, 120/p e 113/p (Tre Stelle) e i n. 111, 121 e 113/p (Trifolera), che attraversando la strada provinciale Alba-Acqui prosegue sul confine Neive-Barbaresco fino alla strada provinciale per Neive. Sul lato sud il confine è la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Trifolera».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Trifolera» è compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con una linea non identificata sul posto tra i mappali n. 113/p e 121 (Trifolera) e i n. 113/p e 120 (Tre Stelle) fino alla strada privata che separa i mappali n. 111 e 125 (Trifolera) dai n. 122, 123, 397 e 525 (Tre Stelle). La dividente prosegue nuovamente lungo una linea non identificata sul posto, tra i mappali n. 125/p e 141 (Trifolera) e i n. 125/p e 142 (Tre Stelle), segue poi la capezzagna esistente tra i mappali n. 141, 140, 139, 400, 399, 135, 134, 161, 162, 269, 165 e 297 della presente sottozona e i n. 532, 533, 333, 176, 160, 168 e 166 della sottozona denominata Tre Stelle, fino al rio Trifolera e terminando sulla strada comunale Tre Stelle. Sul lato nord-est la dividente è costituita dal rio Trifolera fino alla capezzagna dividente i mappali n. 80, 79, 100, 101, 459, 449, 14 e 462 (Trifolera) dai n. 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabajà). Sul lato sud-est confina con la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Valeirano».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Valeirano» è compresa nei fogli di mappa n. 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 40, 56, 64 e 66, sul lato sud confina con i mappali n. 137, 138, 139 e 149. Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con le particelle n. 131, 254 e 294.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vallegrande».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vallegrande» è compresa nel foglio di mappa n. 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali n. 113, 332, 339, 378, 120, 178, 398, 283, 284, 285, 310 e 275. Sul lato sud confina con i mappali n. 226, 408, 274, 287, 282, 403 e 402, e sul lato ovest confina con il rio S. Stefanetto. Sul lato nord confina con la strada Ferrere.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vicenziana».

La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vicenziana» è compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con il comune di Neive, sul lato nord-est con la strada Boerola delimitante i confini tra Barbaresco e Neive e sul lato sud confina con la sottozona «Ovello». A partire da ovest la dividente taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine dei mappali n. 100 e 101 (Vicenziana) con i n. 102, 103 e 104 (Ovello) fino alla strada comunale Vicenziana che serve da dividente fino al mappale n. 94. Farà poi da confine la capezzagna esistente tra i mappali n. 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) con i n. 260, 47, 38, 39 e 40 (Ovello) per congiungersi sulla strada di Boerola.

06A10941

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benased»

Estratto determinazione AIC/N n. 1283 del 17 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BENASED, nelle forme e confezioni: nella forma e confezione: «15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 125 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare International Limited, con sede legale e domicilio in 1 Thane Road West, NG2 3AA - Nottingham (UK).

Confezione:

«15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 125 ml

A.I.C. n. 036393015 (in base 10) 12QN1R (in base 32);

forma farmaceutica: sciroppo;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Boots Healthcare International Ltd - Nottingham (Uk), D6 Building, Thane Road (tutte le fasi di produzione);

Composizione: 5 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: destrometorfano bromidrato 15 mg, pari a destrometorfano 11,55 mg;

eccipienti: glicerolo; saccarosio liquido; idrossietilcellulosa; acido citrico monoidrato; sodio citrato; saccarina sodica; etanolo 96%; levomentolo; domifene bromuro; aroma di pera; aroma di pesca; glicole propilenico; giallo di chinolina (E104); carmoisina (E122); acqua depurata quanto basta a 5 ml (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della tosse secca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 036393015 - «15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 125 ml;

classe: C-*bis.*

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036393015 - «15 mg/5 ml sciroppo» flacone da 125 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10955

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pirobec»

Estratto determinazione AIC/N n. 1284 del 17 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PIROBEC nella forma e confezione: «1 % schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g.

Titolare A.I.C.: Sintactica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto San Giovanni (Milano), viale Marelli n. 352 - cap. 20099 - codice fiscale n. 06791010157.

Confezione:

«1 % schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g - A.I.C. n. 035960018 (in base 10) 129F6L (in base 32);

forma farmaceutica: schiuma cutanea;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Aerosol Service Italia S.r.l, stabilimento sito in Valmadrera (Lecco), via Del Maglio n. 6 (tutte); Lampugnani Farmaceutici S.p.A., Nerviano (Milano), via Gramsci n. 4 (controlli microbiologici);

composizione: 100 g di schiuma cutanea contengono:

principio attivo: Piroxicam 1 g;

eccipienti: glicole propilenico 10 g; polisorbato 80 4 g; gomma xantano 0,5 g; mentolo 0,5 g; metil p-idrossibenzoato 0,1 g; propil- p-idrossibenzoato 0,05 g; acido citrico monoidrato 0,5 g; sodio idrato gocce 0,16 g; titanio biossido 2,5 g; etanolo 96% 2 g; acqua depurata q.b. a 100 ml;

propellente: propano-butano-isobutano 5,0 g.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione al fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 035960018 - «1 % schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 035960018 - «1 % schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10956

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lampoflex»

Estratto determinazione AIC/N n. 1285 del 17 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LAMPOFLEX, anche nella forma e confezione: «1 % schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici, S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria Visconti n. 33, cap. 20100 - codice fiscale n. 00738630151.

Confezione:

«1 % schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g - A.I.C. n. 025824095 (in base 10) OSN2UZ (in base 32);

forma farmaceutica: schiuma cutanea;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Aerosol Service Italia S.r.l, stabilimento sito in Valmadrera (Lecco), via Del Maglio n. 6 (tutte); Lampugnani Farmaceutici S.p.A., Nerviano (Milano), via Gramsci n. 4 (controlli microbiologici);

composizione: 100 g di schiuma cutanea contengono:

principio attivo: Piroxicam 1 g;

eccipienti: glicole propilenico 10 g; polisorbato 80 4 g; gomma xantano 0,5 g; mentolo 0,5 g; metil p-idrossibenzoato 0,1 g; propil- p-idrossibenzoato 0,05 g; acido citrico monoidrato 0,5 g; sodio idrato gocce 0,16 g; titanio biossido 2,5 g; etanolo 96% 2 g; acqua depurata q.b. a 100 ml;

propellente: propano-butano-isobutano 5,0 g.

Indicazioni terapeutiche: stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 025824095 - «1 % schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 025824095 - «1 % schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione da 50 g - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10957

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Netan»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1286 del 20 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NETAN, nelle forme e confezioni: «10 mg liofilizzato orale» 10 dosi; «10 mg liofilizzato» 20 dosi; «10 mg liofilizzato orale» 50 dosi; «10 mg liofilizzato orale» 100 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 10 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 20 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 30 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 50 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 100 dosi; «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse; «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse; «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse; «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» 5 compresse; «20 mg compresse rivestite con film»10 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse; «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Almirall S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Messina n. 38 - 20154 Milano, Italia, codice fiscale 06037901003.

Confezione: «10 mg liofilizzato orale» 10 dosi - A.I.C. n. 036313029 (in base 10) 12N5Y5 (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: gelatina 6,5 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 1 mg; aroma menta 1 mg.

Confezione: «10 mg liofilizzato orale» 20 dosi - A.I.C. n. 036313031 (in base 10) 12N5Y7 (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby , Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); lndustrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: gelatina 6,5 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 1 mg; aroma menta 1 mg.

Confezione: «10 mg liofilizzato orale» 50 dosi - A.I.C. n. 036313056 (in base 10) 12N5Z0 (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: gelatina 6,5 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 1 mg; aroma menta 1 mg.

Confezione: «10 mg liofilizzato orale» 100 dosi - A.I.C. n. 036313068 (in base 10) 12N5ZD (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby , Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); lndustrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: gelatina 6,5 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 1 mg; aroma menta 1 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 10 dosi

A.I.C. n. 036313070 (in base 10) 12N5ZG (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); lndustrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 20 dosi

A.I.C. n. 036313082 (in base 10) 12N5ZU (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby , Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 30 dosi.

A.I.C. n. 036313094 (in base 10) 12N606 (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Bar-

cellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 9,76; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 50 dosi.

A.I.C. n. 036313106 (in base 10) 12N60L (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby , Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg.

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 9,76; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 100 dosi.

A.I.C. n. 036313118 (in base 10) 12N60Y (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 9,76; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

A.I.C. n. 036313120 (in base 10) 12N610 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compresse contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 88,5 mg; cellulosa microcristallina (E 460) 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 5,2 mg; croscarmellosa sodica 5 mg; magnesio stearato 1,3 mg; ipromellosa 1,725 mg; macrogol 6000 0,575 mg; titanio diossido (E 171) 0,575 mg.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

A.I.C. n. 036313132 (in base 10) 12N61D (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compresse contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 88,5 mg; cellulosa microcristallina (E 460) 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 5,2; croscarmellosa sodica 5 mg; magnesio stearato 1,3 mg; ipromellosa 1,725 mg; macrogol 6000 0,575 mg; titanio diossido (E 171) 0,575 mg.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 036313144 (in base 10) 12N61S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compresse contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg.

eccipienti: lattosio monoidrato 88,5 mg; cellulosa microcristallina (E 460) 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 5,2; croscarmellosa sodica 5 mg; magnesio stearato 1,3 mg; ipromellosa 1,725 mg; macrogol 6000 0,575 mg; titanio diossido (E 171) 0,575 mg.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 036313157 (in base 10) 12N625 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compresse contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 88,5 mg; cellulosa microcristallina (E 460) 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 5,2 mg; croscarmellosa sodica 5 mg; magnesio stearato 1,3 mg; ipromellosa 1,725 mg; macrogol 6000 0,575 mg; titanio diossido (E 171) 0,575 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

A.I.C. n. 036313171 (in base 10) 12N62M (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 177 mg; cellulosa microcristallina (E 460) 40 mg; amido di mais pregelatinizzato 10,4 mg; croscarmellosa sodica 10 mg; magnesio stearato 2,6 mg; ipromellosa 2,85 mg; macrogol 6000 0,95 mg; titanio diossido (E 171) 0,95 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 036313183 (in base 10) 12N62Z (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene.

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 177 mg; cellulosa microcristallina (E 460) 40 mg; amido di mais pregelatinizzato 10,4 mg; croscarmellosa sodica 10 mg; magnesio stearato 2,6 mg; ipromellosa 2,85 mg; macrogol 6000 0,95 mg; titanio diossido (E 171) 0,95 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - A.I.C. n. 036313195 (in base 10) 12N63C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 177 mg; cellulosa microcristallina (E 460) 40 mg; amido di mais pregelatinizzato 10,4 mg; croscarmellosa sodica 10 mg; magnesio stearato 2,6 mg; ipromellosa 2,85 mg; macrogol 6000 0,95 mg; titanio diossido (E 171) 0,95 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - A.I.C. n. 036313207 (in base 10) 12N63R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 177 mg; cellulosa microcristallina (E 460) 40 mg; amido di mais pregelatinizzato 10,4 mg; croscarmellosa sodica 10 mg; magnesio stearato 2,6 mg; ipromellosa 2,85 mg; macrogol 6000 0,95 mg; titanio diossido (E 171) 0,95 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 036313219 (in base 10) 12N643 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 177 mg; cellulosa microcristallina (E 460) 40 mg; amido di mais pregelatinizzato 10,4 mg; croscarmellosa sodica 10 mg; magnesio stearato 2,6 mg; ipromellosa 2,85 mg; macrogol 6000 0,95 mg; titanio diossido (E 171) 0,95 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato alla presente:

ebastina «10 mg liofilizzato orale» 10 mg compresse rivestite con film: è indicata nel trattamento sintomatico di: riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche. Orticaria cronica idiopatica;

ebastina «20 mg liofilizzato orale» 10 mg compresse rivestite con film: è indicata nel trattamento sintomatico di: riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo ai farmaci: «Kestine» (A.I.C. n. 034930) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036313029 - «10 mg liofilizzato orale» 10 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313031 - «10 mg liofilizzato orale» 20 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313056 - «10 mg liofilizzato orale» 50 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313068 - «10 mg liofilizzato orale» 100 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313070 - «20 mg liofilizzato orale» 10 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313082 - «20 mg liofilizzato orale» 20 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313094 - «20 mg liofilizzato orale» 30 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313106 - «20 mg liofilizzato orale» 50 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313118 - «20 mg liofilizzato orale» 100 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313120 - «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313132 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313144 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313157 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313171 - «20 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313183 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313195 - «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313207 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313119 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 036313029 - «10 mg liofilizzato orale» 10 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313031 - «10 mg liofilizzato orale» 20 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313056 - «10 mg liofilizzato orale» 50 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313068 - «10 mg liofilizzato orale» 100 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313070 - «20 mg liofilizzato orale» 10 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313082 - «20 mg liofilizzato orale» 20 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313094 - «20 mg liofilizzato orale» 30 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313106 - «20 mg liofilizzato orale» 50 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313118 - «20 mg liofilizzato orale» 100 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313120 - «10 mg compresse rivestite con film» 5 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313132 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313144 - «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313157 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313171 - «20 mg compresse rivestite con film» 5 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313183 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036313195 - «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313207 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 036313219 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Verifica di conguità del prezzo (legge n. 149/2005): le confezioni del medicinale non potranno essere poste in commercio, senza la verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della conquità del prezzo (legge n. 149/2005).

06A10958

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1288 del 20 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NETAN, nelle forme e confezioni: «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml; «10 mg liofilizzato orale» 30 dosi 10 mg; «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: ALMIRALL S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Messina n. 38 - 20154 Milano, Italia, codice fiscale 06037901003.

Confezione: «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml - A.I.C. n. 036313017 (in base 10) 12N5XT (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca Barcellona (Spagna), Carreteras Nacional II, km 593 (tutte le fasi).

Composizione: 1 ml di sciroppo contiene:

principio attivo: ebastina 1 mg;

eccipienti: acido lattico (E 270) 6,6 mg; olio di ricino poliossidrilato idrogenato 10 mg; neoespiridina diidrocalcone (E 959) 1,06 mg; anetolo 0,25 mg; sodiometil p-idrossibenzoato (E 219) 1,2 mg; sodio propil p-idrossibenzoato (E 217) 0,3 mg; glicerolo (E422) 200 mg; sorbitolo liquido (E 420) 100 mg; acqua depurata quanto basta a 1 ml.

Confezione: «10 mg liofilizzato orale» 30 dosi - A.I.C. n. 036313043 (in base 10) 12N5YM (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti) ; Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); lndustrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: gelatina 6,5 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 1 mg; aroma menta 1 mg.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 036313169 (in base 10) 12N62K (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n (tutte le fasi).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 88,5 mg; celluslosa microcristallina (E 460) 20 mg; amido di mais pregelatinizzato 5,2 mg; croscarmellosa sodica 5 mg; magnesio stearato 1,3 mg; ipromellosa 1,725 mg; macrogol 6000 0,575 mg; titanio diossido (E 171) 0,575 mg.

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicata nel trattamento sintomatico di riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche. Orticaria cronica idiopatica.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier relativo ai farmaci: Kestine (A.I.C. n. 034930) e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036313017 - «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml.».

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,82 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 6,31 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036313043 - «10 mg liofilizzato orale» 30 dosi.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,56 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,78 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036313169 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex faxtory (IVA esclusa): 9,56 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,78 euro.

Condizioni e modalità d'impiego:

confezione: A.I.C. n. 036313017 - «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml: si applicano le condizioni di cui alla nota 89;

confezione: A.I.C. n. 036313043 - «10 mg liofilizzato orale» 30 dosi: si applicano le condizioni di cui alla nota 89;

confezione: A.I.C. n. 036313169 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse: si applicano le condizioni di cui alla nota 89.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036313017 - «1 mg/ml sciroppo» flacone 120 ml con dosatore siringa 5 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036313043 - «10 mg liofilizzato orale» 30 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

confezione: A.I.C. n. 036313169 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10960

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kestine»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1287 del 20 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KESTINE anche nelle forme e confezioni: «10 mg liofilizzato orale» 10 dosi; «10 mg liofilizzato orale» 20 dosi; «10 mg liofilizzato orale» 50 dosi; «10 mg liofilizzato orale» 100 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 10 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 20 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 30 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 50 dosi; «20 mg liofilizzato orale» 100 dosi.

Titolare A.I.C.: ALMIRALL S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Messina n. 38 - 20154 Milano, Italia, codice fiscale 06037901003.

Confezione: «10 mg liofilizzato orale» 10 dosi - A.I.C. n. 034930127 (in base 10) 119ZGH (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: gelatina 6,5 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 1 mg; aroma menta 1 mg.

Confezione: «10 mg liofilizzato orale» 20 dosi - A.I.C. n. 034930139 (in base 10) 119ZGV (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); lndustrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: gelatina 6,5 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 1 mg; aroma menta 1 mg.

Confezione: «10 mg liofilizzato orale» 50 dosi - A.I.C. n. 034930154 (in base 10) 119ZHB (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti) ; Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United King-

dom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II Km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); lndustrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg;

eccipienti: gelatina 6,5 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 1 mg; aroma menta 1 mg.

Confezione: «10 mg liofilizzato orale» 100 dosi - A.I.C. n. 034930166 (in base 10) 119ZHQ (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 10 mg.

eccipienti: gelatina 6,5 mg; mannitolo (E 421) 4,88; aspartame (E 951) 1 mg; aroma menta 1 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 10 dosi - A.I.C. n. 034930178 (in base 10) 119ZJ2 (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 9,76; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 20 dosi - A.I.C. n. 034930180 (in base 10) 119ZJ4 (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 9,76; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 30 dosi - A.I.C. n. 034930192 (in base 10) 119ZJJ (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 9,76; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 50 dosi - A.I.C. n. 034930204 (in base 10) 119ZJW (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 9,76; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Confezione: «20 mg liofilizzato orale» 100 dosi - A.I.C. n. 034930216 (in base 10) 119ZK8 (in base 32).

Forma farmaceutica: liofilizzato orale.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Cardinal Health Uk 416 Ltd, Blagrove Swindon Wiltshire (United Kingdom), Frankland Road (produzione completa e rilascio dei lotti); Cardinal Health Uk 417 Ltd, Great Oakley Corby, Northamptonshire (United Kingdom), Sedge Close (confezionamento finale); Industrias Farmacéuticas Almirall Prodesfarma S.L. - 08740 Sant Andreu de la Barca (Barcellona - Spagna), Ctra National II km 593 (produzione completa e rilascio dei lotti); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma, S.L. - Sant Just Desvern (Barcellona - Spagna), C/Trabajo, s/n) (confezionamento finale).

Composizione: ogni dose contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: gelatina 13 mg; mannitolo (E 421) 9,76; aspartame (E 951) 2 mg; aroma menta 2 mg.

Indicazioni terapeutiche:

ebastina «10 mg liofilizzato orale» è indicata nel trattamento sintomatico di: riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche. Orticaria cronica idiopatica;

ebastina «20 mg liofilizzato orale» è indicata nel trattamento sintomatico di: riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 034930127 - «10 mg liofilizzato orale» 10 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 034930139 - «10 mg liofilizzato orale» 20 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 034930154 - «10 mg liofilizzato orale» 50 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 034930166 - «10 mg liofilizzato orale» 100 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 034930178 - «20 mg liofilizzato orale» 10 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 034930180 - «20 mg liofilizzato orale» 20 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 034930192 - «20 mg liofilizzato orale» 30 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 034930204 - «20 mg liofilizzato orale» 50 dosi.

Classe: «C».

Confezione: A.I.C. n. 034930216 - « 20 mg liofilizzato orale» 100 dosi.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 034930127 - «10 mg liofilizzato orale» 10 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 034930139 - «10 mg liofilizzato orale» 20 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 034930154 - «10 mg liofilizzato orale» 50 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 034930166 -«10 mg liofilizzato orale» 100 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 034930178 - «20 mg liofilizzato orale» 10 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

Confezione: A.I.C. n. 034930180 - «20 mg liofilizzato orale» 20 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 034930192 - «20 mg liofilizzato orale» 30 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 034930204 - «20 mg liofilizzato orale» 50 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 034930216 - «20 mg liofilizzato orale» 100 dosi - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Verifica di congruità del prezzo (legge n. 149/2005): le confezioni del medicinale non potranno essere poste in commercio, senza la verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dalla data di verifica, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, della congruità del prezzo (legge n. 149/2005).

06A10959

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontobario esofago».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1279 del 17 novembre 2006

Medicinale: PRONTOBARIO ESOFAGO.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - 20134 - Milano, codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028553016 - crema 250 ml 113%,

varia in:

A.I.C. n. 028553016 - «113% crema per uso orale» tubo da 250 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prontobario 60%».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1280 del 17 novembre 2006

Medicinale: PRONTOBARIO 60%.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli, 50 - 20134 - Milano, codice fiscale n. 00825120157.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 028554032 - confezione multidose 2,5 l,

varia in:

A.I.C. n. 028554032 - «sospensione gastroenterica per uso orale e per uso rettale» contenitore multidose 2,5 l;

A.I.C. n. 028554044 - confezione multidose 5 l,

varia in:

A.I.C. n. 028554044 - «sospensione gastroenterica per uso orale e per uso rettale» contenitore multidose 5 l.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10954

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale rispettivamente n. 204 del 4 aprile 2006 e n. 463 del 25 settembre 2006. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Impresa	Sede
169VR	Gemma Gioielli Sas di Marco Filippini	Verona - Via Silvestrini, 13
1VR	Boner Attilio di Boner Luigi e C. S.n.c.	Verona - Piazzetta Monte, 2

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di Verona con determinazione dirigenziale rispettivamente n. 204 del 4 aprile 2006 e n. 463 del 25 settembre 2006. I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sono stati ritirati e deformati. Le sottoelencate imprese hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
169 VR	Gemma Gioielli Sas di Marco Filippini	Verona	1

06A11020

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-284) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: *(di cui spese di spedizione € 257,04)* *(di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€ **438,00** € **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: *(di cui spese di spedizione € 132,57)* *(di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale - semestrale	€ **309,00** € **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: *(di cui spese di spedizione € 19,29)* *(di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€ **68,00** € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: *(di cui spese di spedizione € 41,27)* *(di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€ **168,00** € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: *(di cui spese di spedizione € 15,31)* *(di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€ **65,00** € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: *(di cui spese di spedizione € 50,02)* *(di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€ **167,00** € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 383,93)* *(di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€ **819,00** € **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: *(di cui spese di spedizione € 264,45)* *(di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale - semestrale	€ **682,00** € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00